

PER USO ESCLUSIVO D'UFFICIO
D.R.R. 10 gennaio 1957 n. 3

Coto S SENE

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO
- III REPARTO - UFFICIO OPERAZIONI -

N. 6314

**SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI AEROMOBILI,
PROTEZIONE E CUSTODIA DELLE ARMI, DELLE MUNIZIONI,
DEGLI ESPLOSIVI, DELLE MINE E DEI MATERIALI
DELLE TRASMISSIONI**



Edizione 1984

PER USO ESCLUSIVO D'UFFICIO
D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO
- III REPARTO - UFFICIO OPERAZIONI -

N. 6314

**SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI AEROMOBILI,
PROTEZIONE E CUSTODIA DELLE ARMI, DELLE MUNIZIONI,
DEGLI ESPLOSIVI, DELLE MINE E DEI MATERIALI
DELLE TRASMISSIONI**



- I -

Edizione 1984

SPECCHIO DI DISTRIBUZIONE (1)

N. delle copie	CONTRASSEGNO NUMERICO DEGLI ENTI
1	3, 34, 35, 36, 38, 39, 45, 51, 52, 53, 54, 56, 62, 63, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 79, 80, 84, 85, 86, 107, 116, 117, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 142, 198, 205, 206, 207, 208, 213, 216, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 232, 233, 234, 235, 236, 240, 241, 248, 249, 250, 264, 268, 300, 329, 489, 490, 491, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 518, 521, 522, 523, 528, 531, 532, 533, 534, 535, 538, 539, 540, 541, 542, 548, 549, 550, 554, 555, 557, 561, 562, 563, 569, 570, 573, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 587, 591, 594, 595, 599, 600, 603, 606, 607, 608, 610, 611, 612.
2	2, 8, 9, 44, 46, 47, 77, 78, 87, 88, 89, 90, 91, 91a, 91b, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 118, 137, 138, 139, 140, 141, 143, 149, 150, 154, 156, 157, 158, 159, 169, 197, 217, 231, 243, 247, 251, 271, 273, 278, 280, 282, 284, 286, 288, 296, 301, 302, 306, 307, 311, 312, 315, 316, 319, 320, 323, 324, 328, 329, 333, 334, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 394, 399, 400, 401, 402, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 449, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 472, 473, 474, 475, 476, 479, 480, 481, 517, 524, 530, 552, 553, 556, 568, 586, 590, 601, 602.
3	147, 148, 155, 160, 291, 292, 293, 294, 295, 298, 299, 551, 609.
4	83, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 188.
5	136, 146, 171, 178, 187, 189, 191, 194, 196, 258, 259, 266, 270, 272, 274, 276, 277, 279, 281, 283, 285, 287, 347, 352, 445.

(1) La presente pubblicazione è stata diramata con i dati della classe 2, opportunamente modificata.

Segue: SPECCHIO DI DISTRIBUZIONE

N. delle copie	CONTRASSEGNO NUMERICO DEGLI ENTI
6	161, 252.
8	181, 195, 487.
9	183, 192.
10	176, 186, 190, 269.
12	267.
14	185.
15	182, 184, 193.
18	179.
20	164, 170, 172, 175, 257.
28	177.
30	<u>180- 10, 180</u>
360	165.
410	210.
1150	256.

REGISTRAZIONE DELLE AGGIUNTE E VARIANTI

N.	Pubblicazione n. 6314
1 ^a	<p>“Sicurezza delle infrastrutture e degli aeromobili, protezione e custodia delle armi, delle munizioni, degli esplosivi, delle mine e dei materiali delle trasmissioni”</p>
	<p>Varianti alle pag. III, V, VI, VII, 6, 15, 36, 49, 54, 67, 79, 87, 91, 92, 96, 125, 127.</p>
Data	<p>11 giugno 1985</p> <p>Mario Stefanini</p> <p>(Grado, Cognome e Nome di chi ha eseguito la correzione)</p>
	<p>Varianti alle pag. VI, 11, 75, 97</p>
Data	<p>8 maggio 1986</p> <p>Mario Stefanini</p> <p>(Grado, Cognome e Nome di chi ha eseguito la correzione)</p>



INDICE

FASCICOLO I SICUREZZA ATTIVA

CAPITOLO I – Sicurezza delle infrastrutture	pag.	3
1. Responsabilità	»	3
2. Classificazione delle infrastrutture	»	5
3. Modalità di svolgimento del servizio di guardia	»	7
CAPITOLO II – Salvaguardia delle armi e delle munizioni in distribuzione individuale	»	15
1. Reparti in addestramento	»	15
2. Movimenti e soste	»	16
3. Servizi di Presidio	»	18
CAPITOLO III – Sicurezza degli aeromobili	»	21

FASCICOLO II SICUREZZA PASSIVA

CAPITOLO I – Generalità e Competenze	»	25
1. Generalità	»	25
2. Competenze	»	26
CAPITOLO II – Norme relative alle armi e parti di ricambio in distribuzione ad enti e reparti	»	27
1. Conservazione delle armi e delle parti di ricambio	»	27
2. Requisiti delle armerie	»	30
3. Accesso ai locali adibiti ad armeria	»	32
4. Manutenzione delle armi	»	33
5. Consegna e ritiro delle armi	»	34
6. Custodia e controllo delle chiavi	»	35
7. Modalità per l'apertura e la chiusura delle armerie	»	37
8. Controlli	»	38

Segue: I N D I C E

CAPITOLO III – Norme relative alle armi e parti di ricambio custodite presso depositi, magazzini, officine e altri enti logistici	pag. 41
1. Conservazione delle armi e delle parti di ricambio	» 41
2. Armerie	» 42
3. Manutenzione e riparazione delle armi	» 42
CAPITOLO IV – Sicurezza delle armi e delle parti di ricambio durante i trasporti	» 45
1. Trasporti con vettori militari	» 45
2. Trasporti con vettori civili	» 45
CAPITOLO V – Armi di proprietà	» 47
CAPITOLO VI – Norme relative alle munizioni, mine ed esplosivi in distribuzione ad enti e reparti	» 49
1. Conservazione delle munizioni, mine ed esplosivi	» 49
2. Requisiti delle riservette	» 51
3. Accesso alla riservetta o posto munizioni	» 52
4. Consegnna e ritiro delle munizioni	» 53
5. Custodia e controllo delle chiavi	» 55
6. Modalità per l'apertura e la chiusura della riservetta	» 57
7. Controlli	» 58
CAPITOLO VII – Norme relative alle munizioni, mine ed esplosivi custodite presso i depositi	» 59
1. Accantonamento e conservazione delle munizioni, mine ed esplosivi ...	» 59
2. Accesso ai depositi munizioni, mine ed esplosivi	» 60
3. Documenti di autorizzazione	» 61
4. Controlli	» 63
CAPITOLO VIII – Sicurezza delle munizioni, mine ed esplosivi durante i trasporti	» 65
CAPITOLO IX – Norme relative ai materiali delle trasmissioni	» 67
1. Custodia dei materiali delle trasmissioni	» 67
2. Materiali delle trasmissioni dei veicoli corazzati, cingolati e in shelter ..	» 67
CAPITOLO X – Segnalazioni	» 69

INDICE ALLEGATI

A : Elenco delle infrastrutture dell'area tecnico-amministrativa con dipendenza territoriale	pag 73
B : Impiego di nuclei armati per operazioni di controllo all'esterno delle infrastrutture: modalità d'azione per la protezione reciproca del personale	» 77
C : Numero minimo delle ispezioni alle guardie	» 79
D : Frequenza minima delle ispezioni da effettuare a cura dei comandanti ai vari livelli	» 81
<i>Appendice 1: "Guida alle ispezioni"</i>	» 83
E : Competenze dell'azione di controllo – Classificazione e sistema di sorveglianza da adottare	» 91
F : Appoggio reciproco per l'autodifesa di nuclei armati in movimento	» 93
G : Scorte dei trasporti dei materiali militari	» 95
<i>Appendice 1: Normativa nazionale in materia di trasporto con vettori commerciali di materiali militari di rilevante interesse</i>	» 109
<i>Appendice 2: Sorveglianza trasporti di esplosivi effettuati per conto delle FF.AA.</i>	» 115
<i>Appendice 3: Modello orientativo di consegne al personale di scorta</i>	» 117
<i>Appendice 4: Compiti del sottufficiale di collegamento rappresentante dell'Ente responsabile dei prelevamenti/versamenti</i>	» 119
<i>Appendice 5: Disposizioni abrogate</i>	» 125
H : Norme per la disattivazione delle armi	» 127
I : Armadietti per pistole	» 129
L : Requisiti dei locali da adibire ad armeria	» 131
M : Caratteristiche tecniche fondamentali degli impianti automatici di allarme	» 135
<i>Appendice 1: Rapporto di ispezione agli impianti automatici di allarme</i>	» 139
N : Attribuzioni degli Ufficiali e Sottufficiali preposti al funzionamento della branca materiale di armamento negli Enti e reparti	» 141

Segue: I N D I C E A L L E G A T I

O	: Caratteristiche delle bollette per la custodia delle chiavi	pag. 145
P	: Registri controllo armi e munizioni accantonate in caserma	» 147
Q	: Controlli relativi alla custodia delle armi e parti di ricambio e delle munizioni accantonate in caserma	» 155
R	: Caratteristiche degli impianti elettronici di allarme antintrusione	» 159
S	: Requisiti delle riservette munizioni	» 165
T	: Bloccaggio dei tappi a golaere delle granate da 155, 175 e 203 pallottizzate	» 167
U	: Norme per la prevenzione degli incendi nei depositi di munizioni, esplosivi e mine	» 169
V	: Documentazione per l'accesso ai depositi	» 175

P R E M E S S A

La sicurezza rappresenta uno degli aspetti fondamentali dell'immagine che l'Esercito deve offrire al Paese.

Garantirla significa dimostrare professionalità ed efficienza e perciò essa costituisce prioritario impegno da mantenere in tutti i luoghi ed in tutte le circostanze in cui operi personale della Forza Armata.

Al proposito, però, non è sufficiente emanare direttive, sia pure molto dettagliate: è indispensabile accertarsi che tutto il personale sia perfettamente addestrato e profondamente sensibilizzato sull'argomento e che i Quadri, a tutti i livelli, svolgano un'azione di controllo capillare, frequente e minuziosa per prevenire e ridurre la sorpresa.

Le norme qui riepilogate non hanno la pretesa di rendere impenetrabili i luoghi militari ed inaccessibili i materiali disponibili. Non si possono infatti prevedere tutte le possibili offese, né si possono destinare tutte le risorse, umane e materiali, esclusivamente ai fini della protezione da azioni criminose: un certo grado di rischio, ovviamente il più basso possibile, deve essere messo a calcolo.

L'importante è, comunque, reagire con energia e tempestività a tutte le possibili minacce.

La presente pubblicazione ha lo scopo di unificare le disposizioni contenute nelle circolari emanate dallo SM dell'Esercito ed integrare le norme già previste dai Regolamenti citati nell'Atto di Approvazione in materia di sicurezza delle infrastrutture e degli aeromobili e sulla protezione e custodia delle armi, delle munizioni, degli esplosivi, delle mine e dei materiali delle trasmissioni nelle diverse circostanze.

Le prescrizioni contenute nella pubblicazione, qualora necessario, dovranno essere adeguate alle situazioni locali da parte dei responsabili della sicurezza ai vari livelli.

Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, per le esigenze particolari connesse con i compiti di Istituto, è autorizzato ad emanare disposizioni specifiche concernenti le misure di sicurezza attiva delle infrastrutture nonché la custodia ed il controllo delle armi, delle munizioni e dei mezzi delle trasmissioni anche in deroga alle norme riportate nella presente pubblicazione.

FASCICOLO I
SICUREZZA ATTIVA

SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE,
SALVAGUARDIA DELLE ARMI E DELLE MUNIZIONI
IN DISTRIBUZIONE INDIVIDUALE E SICUREZZA
DEGLI AEROMOBILI.

CAPITOLO I

SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE

1. Responsabilità.

La sicurezza delle infrastrutture, per quanto attiene alle misure attive, si materializza nel servizio di guardia.

Le consegne della guardia, in aderenza a quanto sancito nel Regolamento sul Servizio Territoriale e di Presidio (art. 29), sono stabilite rispettivamente da:

- Comandante di corpo o di distaccamento (o Comandante alla sede (1) nel caso in cui nella stessa infrastruttura siano presenti più Comandanti), per le infrastrutture che fanno capo alla catena di comando;
- Comandante di Presidio, per quelle facenti capo alla catena territoriale,
che sono i diretti responsabili della pianificazione.

Le consegne, quando sono stabilite da Ufficiali Generali, non vanno approvate da altra autorità. Negli altri casi (consegne stabilite da Ufficiali non Generali) i Comandanti di RM, di C.A. e dell'Artiglieria c/a dell'Esercito designeranno l'autorità incaricata dell'approvazione delle consegne.

Il coordinamento delle consegne, inteso ad eliminare eventuali interferenze fra più infrastrutture ubicate nello stesso Presidio, è effettuato da:

- Comandante sovraordinato, quando le installazioni dipendono dalla stessa autorità;
- Comandante di Presidio negli altri casi.

(1) Vds. Circolare SME - Ord. n. 195/151 del 3 dicembre 1980.

I Comandanti di RM, di C.A., dell'Artiglieria c/a dell'Esercito – qualora Comandanti di Presidio – stabiliscono l'autorità cui compete il coordinamento delle consegne.

L'azione di controllo (1) nei riguardi dei:

- Comandanti di corpo o di distaccamento – o Comandanti alla sede – va effettuata dai Comandanti sovraordinati sulla catena di comando (2);
- Comandanti di Presidio (3), dai Comandanti sovraordinati sulla catena territoriale (4).

I vertici ai quali risalgono le competenze dell'azione di controllo sono, pertanto, i Comandanti di RM, di C.A. e dell'Artiglieria c/a dell'Esercito.

Il Comandante di RM, inoltre, esercitando "alta vigilanza sui fabbricati militari e sulle dotazioni che si trovano nel territorio di sua giurisdizione" (5), ha ~~feudale~~ l'autorità di:

- emanare norme di carattere specifico volte a uniformare, nell'ambito della Regione Militare, aspetti particolari relativi alla sicurezza di tutte le installazioni;

(1) Trattasi di controllo inteso a verificare, in particolare, se l'autorità che ha stabilito le consegne ha provveduto a:

- aggiornare le consegne (nel caso di consegne "approvate da altra autorità": accertare che siano apportati gli aggiornamenti disposti successivamente alla data di approvazione);
- comandare le ispezioni di cui all'Allegato C ed effettuare quelle di propria competenza di cui all'Allegato D;
- mantenere in efficienza le strutture e le apparecchiature necessarie a consentire alla guardia di assolvere i compiti previsti dalle consegne (nel caso di temporanee inefficienze dovrà essere accertata la validità dei correttivi posti in atto).

(2) Con esclusione degli Ispettorati. L'azione di controllo nei riguardi dei Comandanti degli Enti dipendenti dagli Ispettorati fa capo alla catena territoriale.

(3) Il Comandante di Presidio, come tale ed indipendentemente dall'incarico espletato, è inserito nella catena territoriale.

(4) Ai fini dell'azione di controllo, per "catena territoriale" si intende: Comandante di RM, Comandante di CMZ e Comandante di Presidio. I Comandanti di RM provvederanno ad impartire disposizioni particolari nel caso in cui il Comandante di CMZ sia meno anziano di uno o più Comandanti di Presidio.

(5) Art. 268 del Regolamento sul Servizio Territoriale e di Presidio.

- disporre l'effettuazione di controlli anche sulle infrastrutture dipendenti dalla catena di comando comunque ubicate nel territorio di giurisdizione (1).

La responsabilità sulla preparazione, in termini addestrativi, del personale di guardia risale al Comandante dell'unità che fornisce la guardia stessa.

In situazioni di emergenza la responsabilità della sicurezza delle installazioni risale comunque al Comandante di RM (2), quale titolare della difesa del territorio.

In caso di concessione dei “poteri all'autorità militare”, egli, in particolare, assume il comando di tutte le forze dislocate nell'ambito del territorio di giurisdizione.

In riferimento alla sicurezza inoltre:

- non hanno dipendenza territoriale, oltre alle infrastrutture citate nell'avvertenza al “Regolamento sul Servizio Territoriale e di Presidio”, anche quelle del SISMI;
- hanno, viceversa, dipendenza territoriale le infrastrutture della area tecnico-amministrativa elencate nell'Allegato A.

2. Classificazione delle infrastrutture.

Allo scopo di definire le modalità di svolgimento del servizio di vigilanza, le installazioni militari sono ripartite in 4 categorie.

(1) Escluse le infrastrutture dell'Artiglieria c/a dell'Esercito ed i SAS (Special Ammunition Sites).

(2) In Zona di Combattimento, dal momento dell'assegnazione del comando operativo delle forze al COTISNE, il Comandante della RMNE ed i Comandanti di C.A. sono responsabili della sicurezza delle infrastrutture ubicate, a qualsiasi titolo, nel settore di competenza.

In particolare appartengono alla categoria (1):

- “A”: le caserme e gli aerocampi, sedi di unità; i depositi munizioni, esplosivi e mine; i magazzini e gli stabilimenti di armi portatili; i siti HAWK ed i SAS;
- “B”: i Comandi di Regione Militare, di C.A. e di D., i CMZ, i Comandi a. c/a dell’Esercito, Truppe Trieste e di B., purché non inseriti in caserme sedi di unità; parchi di mezzi efficienti;
- “C”: i magazzini di materiali delle trasmissioni; i CED (2); i centri TLC; i depositi, i depositi cel di grande e media capacità; i magazzini e gli stabilimenti contenenti materiali non pericolosi ma comunque importanti ai fini operativi o di difficile sostituzione o di elevato valore economico; i Comandi non compresi nella Cat. “B”; gli Uffici e i Distretti (3); gli Stabilimenti Sanitari Militari (le armi del personale effettivo sono custodite in altre infrastrutture);
- “D”: tutte le altre infrastrutture per le quali, in considerazione del tipo di materiale custodito, non appaiono necessari specifici servizi di sorveglianza.

Il criterio di base per la suddivisione in categorie è stato quello di attribuire a ciascun gruppo di infrastrutture un grado di rischio differenziato in relazione alla natura delle installazioni e di quanto in esse contenuto. Ciò nel presupposto che per poter difendere tutte

(1) Le infrastrutture, sedi di Enti aventi categoria diversa, assumono quella dell’Ente di categoria più elevata.

(2) Purché una copia degli archivi e dei programmi sia conservata in un’area riservata ubicata in un’infrastruttura diversa. Qualora tale situazione non fosse realizzata devono essere considerati di Cat. “A”.

(3) A meno che nell’infrastruttura non siano custodite le armi del personale effettivo agli Uffici e ai Distretti Militari, nel qual caso l’installazione assume la Cat. “A”. Tuttavia, al fine di ridurre il numero degli obiettivi sensibili e quello del personale impiegato nel servizio di guardia, i Comandi di RM hanno facoltà di disporre che le suddette armi vengano custodite in un’altra infrastruttura vicinore sede di unità organica.

le infrastrutture militari con lo stesso livello di sicurezza, l'onere del personale da impiegare nei servizi di guardia sarebbe risultato inso-stenibile. Sono state quindi operate delle scelte le cui finalità sono: gravitazione delle misure di sicurezza sugli obiettivi più sensibili, recupero del maggior numero di personale per non incidere in maniera inaccettabile sulle attività addestrative.

3. Modalità di svolgimento del servizio di guardia.

a. Sistema di vigilanza

In termini generali la vigilanza di ciascuna infrastruttura deve risultare dalla parziale attuazione del relativo “Piano di Difesa”; esso comprenderà dei “punti fissi” (dove saranno erette altane o altri elementi per l’osservazione), ritenuti essenziali per opporsi alle minacce più pericolose e, eventualmente, zone dove appostare o far muovere nuclei per realizzare la saldatura dei “punti fissi”; sarà individuata inoltre un’area, di norma baricentrica e che potrà coincidere con il corpo di guardia, dove dislocare il “rincalzo” per intervenire, a ragion veduta, a favore del settore più minacciato.

Il dispositivo così definito va attuato in caso di “emergenza” e/o di “allarme”.

Per la vigilanza dell’installazione in situazioni di normalità si applica un sistema ridotto del dispositivo. In tale circostanza saranno presidiati solo alcuni dei “punti fissi” che, per creare incertezze nei riguardi di un eventuale aggressore – qualora le condizioni ambientali lo consentano – saranno opportunamente e irregolarmente variati (il sistema, comunque, dovrà essere regolamentato nelle consegne). La saldatura tra i punti fissi presidiati sarà assicurata da nuclei, che si apposteranno e si muoveranno lungo itinerari che cambieranno in funzione del variare dei punti fissi presidiati; saranno inoltre previste delle zone, che potranno coincidere con i punti fissi non presidiati, dove i nuclei sosteranno per osservare ed ascoltare.

Il rincalzo , costituito con personale in turno di riposo, dovrà essere orientato a proiettarsi, su allarme, nel settore minacciato.

Ne consegue che la vigilanza delle infrastrutture può essere attuata mediante i sistemi:

- **FISSO**: quando sono previsti solo posti di sentinella (mediamente intervallati di circa 300 metri lungo il perimetro dell'installazione; il dato è condizionato dalla situazione ambientale);
- **MISTO**: quando è prevista l'integrazione del sistema fisso con nuclei mobili.

Il sistema esclusivamente mobile non viene considerato, poichè almeno una sentinella "fissa" dovrà essere prevista in corrispondenza dell'ingresso dell'infrastruttura e/o del corpo di guardia.

Le modalità di svolgimento del servizio di guardia sono stabilite in base alla categoria di appartenenza di ciascuna infrastruttura. In particolare, per installazioni di categoria:

- "A": sistema fisso o misto, con prevalenza della componente fissa;
- "B": sistema fisso o misto, con prevalenza della componente mobile;
- "C": servizio di norma assicurato con piantone o Ufficiale o Sottufficiale di servizio; per gli Ospedali Militari: solo servizio di piantone con bracciale di neutralità agli ingressi;
- "D": vigilanza di tipo indiretto, assicurata saltuariamente dai nuclei dell'Arma dei Carabinieri.

E' possibile istituire nell'ambito di ogni Presidio un servizio motorizzato, con personale tratto da quello comandato presso le caserme (compreso quello del Picchetto Armato Ordinario), per controlli saltuari - di notte e nei giorni festivi - alle installazioni delle categorie "C" e "D" (1).

Tutti i componenti del sistema di sorveglianza devono essere collegati fra di loro e con il corpo di guardia.

(1) Controllare lo stato delle porte, delle finestre, delle recinzioni, ecc..

b. *Vigilanza all'esterno delle infrastrutture*

Normalmente il servizio di guardia deve essere svolto all'interno delle installazioni militari, in aree, cioè, dove inequivocabilmente è definita la "Zona Militare" e dove, pertanto, sono applicabili le modalità di sorveglianza militare.

Può verificarsi il caso, però, di dover impiegare, per motivi di carattere contingente, personale armato all'esterno di installazioni militari (zone di accampamento, aree addestrative, poligoni, zone di parcheggio, anche temporaneo, di mezzi, ecc.).

In tal caso si dovrà, con il sistema più conveniente, delimitare l'area, esporre, se possibile, segnali di "Zona Militare" e istituire, all'interno di essa, regolare servizio di guardia (1).

Le consegne per la guardia saranno fissate dai Comandanti responsabili delle attività svolte nell'area stessa.

Qualora non risulti possibile delimitare l'area (es.: zone perimetriche esterne alle infrastrutture militari; zone comprese fra le opere della fortificazione permanente, ecc.), il personale militare – non appartenente all'Arma dei Carabinieri – armato o non, potrà svolgere solo attività a carattere informativo, con esclusione di atti che comunque afferiscano alle attività di polizia giudiziaria (fermo di persone, richiesta di documenti, blocco di mezzi, ecc.) o di repressione. Ciò a meno che non si constati la flagranza di reati perseguitibili d'ufficio (quelli per cui la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni) per i quali i militari sono autorizzati a procedere all'arresto degli autori, osservando le disposizioni dell'art. 242 del Codice di Procedura Penale (che peraltro attribuisce la stessa facoltà anche ai privati). I militari comunque hanno l'obbligo di rea-

(1) L'istituzione della guardia, e delle sentinelle in particolare, legittima la possibilità di impiegare la forza per tutelare i beni dello Stato affidati alle Forze Armate (in specie se trattasi di materiali pericolosi).

La forzata consegna, la violenza e resistenza alla sentinella, infatti, costituiscono reati perseguitibili anche nei riguardi di estranei alle Forze Armate dello Stato (Artt. 140, 141, 142 del Codice Penale Militare di Pace).

gire prontamente, anche con le armi, per opporsi ad atti eversivi e ad azioni che, anche indirettamente, possano determinare pericolosità per la propria incolumità fisica.

Qualora, invece, si preveda che in tali aree debbano essere svolte attività di polizia giudiziaria o a carattere repressivo, è necessario far ricorso al personale dell’Arma dei Carabinieri. Detto personale, qualora ne faccia richiesta, deve essere supportato da militari delle altre Armi dell’Esercito (1) che forniranno protezione e appoggio (modalità riportate in Allegato B).

c. *Armamento, munitionamento e loro impiego*

I militari devono partecipare al servizio di guardia con il tipo di arma con cui hanno effettuato le previste lezioni di tiro.

La muta di servizio di ~~sentinella o di pattuglia~~ ha l’arma scarica ed i caricatori conservati non sigillati nelle giberne o nelle tasche ~~dell’uniforme di servizio e combattimento~~ (2). Il Comandante della guardia o chi fissa le consegne ha la facoltà di variare tale assetto lo-
calmente e temporaneamente laddove circostanze specifiche lo ren-
dano necessario.

~~Il personale della pattuglia, durante l'espletamento del servizio, deve muovere con l'arma in caccia, pronto ad impiegarla.~~

Per le armi a funzionamento automatico e semiautomatico va inserito il selettori per il funzionamento semiautomatico.

L’armamento ed il munitionamento di dotazione individuale devono restare in consegna a tutti i militari di guardia anche se in turno di riposo.

Qualora il personale si debba recare all'esterno delle installazio-

(1) Tale attività va inquadrata nel “concorso” fornito dalle F.A. alle Forze dell’Ordine. (vds. anche l’art.652 del Codice Penale).

(2) Le Forze di Sicurezza ai siti nucleari sono escluse dal provvedimento e si atterranno agli Accordi in atto, che prevedono l’esecuzione del Servizio con armi cariche senza colpo in canna.

ni per motivi non direttamente connessi al servizio di vigilanza, armamento e munizionamento dovranno essere custoditi come indicato al fascicolo II, capitolo II, paragrafo 1.a.(2)(d).

Per quel che concerne l'impiego delle armi è indispensabile attuare quanto previsto dal Regolamento sul Servizio Territoriale e di Presidio, art. 31 paragrafo 3, con l'energia e la determinazione che la situazione impone.

d. Addestramento del personale

L'addestramento del personale deve essere svolto in modo capillare e continuo, utilizzando ogni occasione offerta all'unità.

Dovranno essere particolarmente curati l'addestramento tecnico e quello psicologico al fine di conferire ai militari comandati di servizio la necessaria fiducia in sé stessi.

L'addestramento tecnico va perseguito mediante:

- ripetute lezioni di maneggio delle armi (scomposizione e composizione, esercizi di caricamento e scaricamento, manutenzione, ecc.);
- lo svolgimento, come minimo, delle lezioni di tiro previste per l'addestramento di base e di specializzazione (e possibilmente di tutte le altre, comprese quelle di tiro istintivo) e l'effettuazione di lezioni suppletive con le armi cal. 0,22, controllando sempre il numero dei colpi in sagoma e comunicandolo al tiratore;
- l'addestramento al combattimento corpo a corpo, con fucile e/o baionetta (*vds. pub. 1000/A/1*);
- l'effettuazione delle previste esercitazioni notturne per abituare il militare ad agire, vedere e sentire di notte;
- lo svolgimento di esercitazioni di allarme, nell'installazione da presidiare, tendenti a mettere a punto il sistema generale di sicurezza.

L'addestramento psicologico dovrà essere attuato mediante una *continua ed instancabile* azione tendente ad evidenziare che il servizio di guardia è l'unico vero impiego operativo che si compie in tempo di pace, in quanto solo in tali occasioni si può presentare il

“nemico reale” e non quello simulato dell’attività addestrativa.

Al fine di conseguire un più elevato grado di amalgama fra i componenti della guardia, il personale (U., SU., Tr.) dovrà essere tratto, di massima, da una stessa unità.

Al personale comandato di guardia dovranno preventivamente essere illustrate le consegne (avvalendosi di piante dell’installazione e/o tabelloni) e gli articoli dei regolamenti e dei codici riguardanti la specifica materia (1).

e. *Controlli preventivi ed ispezioni*

Prima dell’inizio del servizio di guardia occorrerà accertare che il personale sia munito di equipaggiamento ed armamento efficiente, sia addestrato all’uso delle armi, conosca le consegne e gli articoli dei codici e dei regolamenti e sia formalmente in ordine. In particolare, il personale comandato di guardia dovrà essere controllato da:

- Sottufficiale più anziano della cp./btr. (o da un Sottufficiale del btg./gr. che fornisce la guardia, designato dal Comandante) per quanto attiene all’assetto formale e all’efficienza dell’equipaggiamento;
- Comandante di plotone/sezione per quanto concerne la conoscenza delle norme generali e delle consegne particolari attinenti al servizio. L’Ufficiale, sulla base degli incarichi dei singoli militari, si accernerà della conoscenza delle specifiche consegne, facendole ripetere ad ogni militare;
- Vice Comandante della cp./btr. che si accernerà della conoscenza delle armi ed effettuerà prove di reattività in bianco (2).

(1) Vds. anche la Pub. n. 6288 “Addestramento alla Sicurezza ed all’Autodifesa”, edizione 1983.

(2) Qualora la guardia, per raggiungere il luogo del servizio (o per far rientro alla sede stanziale) debba percorrere – con le armi al seguito – un itinerario esterno a un comprensorio militare:

- il Vice Comandante di cp./btr. (o un Ufficiale designato dal Comandante) provvederà ad indottrinare il personale sulle modalità di carattere generale da seguire durante il movimento al fine di evitare la sorpresa e di poter intervenire prontamente in caso di aggressione (vds. anche paragrafo 2 del capitolo II);
- il Capitano d’ispezione (o Ufficiale di picchetto o un Ufficiale designato dal Comandante) si accernerà che il personale sia a conoscenza delle succitate modalità di carattere generale e, immediatamente prima della partenza, renderà noto l’itinerario da seguire, fornendo precisazioni di dettaglio in merito ad eventuali modalità particolari cui attenersi in relazione allo specifico itinerario prescelto.

Il responsabile dell'installazione – o un suo delegato, purchè di grado superiore ai Comandanti delle guardie – deve almeno una volta alla settimana (e comunque sempre all'atto del cambio della guardia) materialmente percorrere il settore/perimetro affidato alle guardie, al fine di constatare la possibilità di rispettare le consegne e di accettare lo stato delle infrastrutture e dei materiali in uso alla guardia (1).

In Allegato C è riportato il numero minimo delle ispezioni e in Allegato D la frequenza minima di quelle da effettuare a cura dei Comandanti ai vari livelli (2).

I Comandanti di RM e di C.A. ed il Comandante dell'Artiglieria c/a dell'Esercito, in relazione alle situazioni locali, possono emanare disposizioni per incrementare il numero delle ispezioni indicate nei citati allegati.

Il Comandante del reparto che ha fornito la guardia ed i suoi superiori in linea gerarchica possono effettuare o far effettuare tutti i controlli ritenuti necessari, coordinando, peraltro, tali interventi con il Comando del Presidio in cui viene espletato il servizio di guardia.

f. *Varie*

(1) Allo scopo di ridurre il numero del personale impegnato nei servizi di guardia, i Comandanti delle singole infrastrutture possono prospettare per via gerarchica soluzioni intese a restringere, ove possibile, il perimetro delle infrastrutture da vigilare.

(2) Dovrà essere perseguito il traguardo di collegare i Comandanti di guardia a installazioni isolate con i Comandi che le hanno distaccate, con la più vicina unità militare in grado di fornire concorso e con l'organo dell'Arma dei Carabinieri competente per territorio. Al verificarsi di eventi delittuosi dovrà essere immediata-

(1) Tale ispezione va effettuata assieme al Comandante della guardia (o ai Comandanti, montante e smontante) in occasione del cambio della guardia.

(2) Nell'Appendice 1 dell'Allegato D è riportata, *a titolo di esempio*, una "Guida alle Ispezioni".

mente avvertito l'organo dell'Arma dei Carabinieri per il tempestivo avvio delle indagini.

(3) Ove ritenuto necessario deve essere previsto l'uso di giubbetti antiproiettile.

(4) Gli addetti al riconoscimento delle persone e al controllo degli automezzi (militari e civili) agli ingressi delle installazioni riceveranno sicurezza da una sentinella posta in posizione opportuna (questa sarà defilata, o protetta con sacchetti a terra o, al limite, sistemata su un VTC).

(5) In Allegato E è riportato uno specchio sinottico relativo alle competenze dell'azione di controllo, classificazione e sistema di vigilanza da adottare.

(S004VIG)

X
Allegato "B"
al f.n.1221/144916/1, in data 21 SET.
di SME-III Rep.-Op.

SERVIZIO DI GUARDIA ALLE INFRASTRUTTURE MILITARI
DIRETTIVA

1. GENERALITÀ

- a. L'organizzazione del servizio di guardia di seguito delineata, che consente una ulteriore riduzione degli oneri di personale e uno snellimento delle modalità di attuazione del servizio, senza pregiudicarne l'efficacia, scaturisce:
- (1) da una concezione dinamica della sicurezza, legata all'evoluzione della situazione interna del Paese, al progressivo calo di risorse umane a disposizione della Forza Armata, alla sempre più estesa utilizzazione di sistemi di sorveglianza elettronica nell'ambito delle infrastrutture militari;
 - (2) dalla considerazione che l'efficacia di un sistema di sicurezza - in condizioni di normalità - è garantita non tanto dalla continuità e dalla ripetitività dei controlli, quanto dalla incisività e dalla imprevedibilità degli stessi.
- b. La suddetta organizzazione, che in situazione di normalità concretizza un dispositivo ridotto del "Piano di Difesa", deve riguardare qualsiasi immobile militare -costruzione o area non edificata- in uso alla Forza Armata a qualsiasi titolo, d'ora innanzi denominato "infrastruttura" o "installazione".

2. CLASSIFICAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE

La classificazione riportata alla pag. 6 della Pub. SME 6314 (Ed. 1984) è tuttora valida, salvo i seguenti adeguamenti:

- a. inserimento degli stabilimenti penitenziari militari tra le infrastrutture di Cat. "A";
- b. declassifica dalla Cat. "B" alla Cat. "C" dei parchi di mezzi efficienti caratterizzati da ingombro e peso tali da risultare di difficile asportazione ("non particolarmente appetibili").

3. OBIETTIVI DI PREMINENTE INTERESSE NELL'AMBITO DI UNA INFRASTRUTTURA

Allo scopo di calibrare le misure di sicurezza alle reali esigenze di ciascuna infrastruttura, vengono individuate le aree vitali, critiche e sensibili, anche in relazione allo stato di diffusione dei sistemi di allarme/protezione passiva, cui associare decrescenti livelli di vigilanza.
In particolare:

- a. aree vitali: di norma accessi all'installazione, armerie e riservette, cui è associato il presidio armato continuo (sentinella). In presenza di idonei sistemi di sorveglianza/protezione passiva tali aree vengono declassificate a "critiche".

- b. aree critiche: oltre alle "aree vitali declassificate", uffici del Cte, quando custodiscono la Bandiera di Guerra del Corpo, aree riservate presso cui non vi è presenza continua di personale, uffici cassa, parcheggi e magazzini di mezzi/materiali peculiari della funzione operativa del reparto, specie se di "agevole asportabilità, manomissione o neutralizzazione". Per tali aree è richiesto pattugliamento saltuario, in ore non di servizio, integrato da un'intensa attività ispettiva svolta dall'U. d'ispezione e dall'U./Mar. di picchetto. In presenza di idonei sistemi di allarme le suddette aree, tranne quelle "vitali" già declassificate, vengono considerate "sensibili";
- c. aree sensibili: oltre alle "aree critiche declassificate", parcheggi e magazzini in genere, po. cel., accessi ad alloggi dall'interno delle infrastrutture (da evitare), per le quali è sufficiente l'azione ispettiva dell'U. d'ispezione e dell'U./Mar. di picchetto ad integrazione di quella svolta dal personale di servizio del Reparto.

IMPOSTAZIONE DEL SERVIZIO

- a. L'attività deve essere informata al criterio di prevedere il controllo continuo delle sole "aree vitali" delle infrastrutture, realizzato mediante:

- (1) sistemi di allarme elettronico/protezione passiva sorvegliati centralmente presso il corpo di guardia;
- (2) presidio armato (sentinella) in mancanza dei suddetti sistemi, integrato da pattugliamento saltuario e da intensa attività ispettiva.

- b. In tale contesto:

- (1) i sistemi di allarme elettronico devono essere di massima volumetrici, e comunque in aderenza alle specifiche contenute nella Pub. SME 6314, e eventualmente integrati da sistemi televisivi a circuito chiuso. Avvisatori di allarme e "monitors" devono essere accentrati nel corpo di guardia e costantemente controllati nelle ore non di servizio;
- (2) l'accesso alla caserma deve rispondere ai seguenti requisiti:
 - (a) permettere il passaggio pedonale ad una persona alla volta;
 - (b) consentire il controllo degli automezzi in un corridoio di sicurezza, non agevolmente superabile, delimitato da due barre (o cancelli) e chiuso ai lati;
 - (c) disporre di sistemi di apertura/chiusura automatica comandati da posizione protetta (cabina), dalla quale sia possibile anche attivare il personale di guardia.

- c. Il servizio diurno (di massima dalle 0730 alle 1800) può essere differenziato da quello notturno (di massima dalle 1800 alle 0730) adottando misure di vigilanza meno onerose.
- d. Deve essere salvaguardata la possibilità di reagire con immedietza per fronteggiare eventuali esigenze che -tuttavia- non richiedono l'attuazione del "Piano di Difesa".
- e. Resta immutata la facoltà dei Comandanti di adottare misure più incisive solo in situazioni di emergenza, anche contingenti, o per particolari caratteristiche delle singole infrastrutture. Dette misure dovranno essere sottoposte all'Autorità sovraordinata, con motivata relazione, ed essere approvate dall'Autorità stessa.

5. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

a. Infrastrutture di Cat. "A"

(1) Caserme e aerocampi sedi di unità; siti ~~MAW~~Ki stabilimenti penitenziari militari

In un contesto di ottimale sviluppo dei sistemi di allarme/protezione, il servizio di guardia dovrà essere organizzato come segue:

(a) il servizio di vigilanza notturno è articolato su:

- capo posto (un graduato);
- un nucleo di sorveglianza notturno, costituito da due militari con armamento al seguito, per l'apertura automatizzata dei cancelli e il controllo degli avvistatori d'allarme e dei monitors accentuati presso il corpo di guardia;
- un nucleo di vigilanza armata, costituito da 4-6 militari, in relazione alla estensione dell'infrastruttura, per l'effettuazione di attività saltuaria di pattugliamento secondo modalità e frequenza stabilite dal Comandante alla Sede.
La pattuglia, appiedata o su automezzo, deve essere costituita da almeno 2 militari, di cui uno potrà essere il conduttore, ed effettua il controllo delle aree di competenza:
 - . muovendo con atteggiamento tattico, anche a bordo dell'eventuale automezzo;
 - . appostandosi in zone prestabilite per osservare ed ascoltare;
 - . alternando movimenti e appostamenti in maniera irregolare (tempi di percorrenza, zone di appostamento e -se possibile- itinerari di movimento diversi);

- un nucleo di pronto intervento, coincidente con aliquoti del Picchetto Armato -se esistente- ovvero costituito di massima da 1 graduato + 6 militari, per l'attuazione di tempestivi interventi su allarme in rinforzo alla guardia.

La vigilanza attuata dal suddetto personale deve essere integrata da una intensa attività ispettiva svolta dall'Ufficiale d'Ispezione e dall'Ufficiale/Maresciallo di Picchetto, nonchè dal restante personale impegnato in servizi di caserma e/o di reparto secondo specifiche competenze.

In mancanza dei citati sistemi di allarme/protezione, le "arie vitali" devono essere soggette a controllo continuo mediante presidio armato (sentinella).

In tale contesto, l'eventuale sentinella presso l'ingresso principale, destinata a fornire sicurezza durante lo svolgimento delle operazioni di apertura e chiusura dei cancelli, può essere sistemata -qualora necessario- in postazione defilata e/o protetta in profondità;

(b) durante l'arco diurno il servizio all' ingresso dell'infrastruttura è affidato a un nucleo di sorveglianza diurno, costituito da 1 graduato + 2 militari (non armati), per l'apertura e chiusura dei cancelli.

Non è necessaria l'attività, sia pure saltuaria, di pattugliamento.

Nella giornata di sabato, di massima dalle 1200 alle 1800, e nei giorni festivi, per l'intero arco diurno, il servizio di vigilanza sopra descritto può -qualora situazioni locali lo richiedano- essere integrato da misure tendenzialmente analoghe a quelle del servizio notturno.

(2) Depositi munizioni, esplosivi e mine; magazzini e stabilimenti di armi portatili

Nelle infrastrutture in argomento la vigilanza -di norma a carattere settimanale/bisettimanale- è assicurata con le stesse modalità del servizio notturno previsto presso le caserme sedi di unità, impiegando però una guardia rinforzata per poter prolungare il servizio oltre le normali 12-24 ore. I militari non impegnati nei turni di servizio:

(a) danno vita al nucleo di pronto intervento, del quale svolgono i relativi compiti;

(b) partecipano a specifiche attività addestrative tese ad acquisire maggiore efficacia nel servizio e, nel contempo, impegnare i "tempi morti".

3. Infrastrutture di Cat. B"

(1) Comandi di G.U., ed equivalenti nella organizzazione territoriale, non inseriti in caserme sedi di unità

Il servizio di vigilanza viene organizzato con modalità analoghe a quelle del servizio diurno attuato presso le caserme sedi di unità, sostituendo o integrando i militari di

truppa con personale dell'Arma dei Carabinieri effettivo ai Comandi medesimi.

(2) Parchi di mezzi efficienti "appetibili"

Rientrano in questa categoria i parchi che custodiscono mezzi efficienti importanti dal punto di vista operativo, di elevato valore economico e -soprattutto- di agevole asportabilità, manomissione o neutralizzazione.

Il servizio di vigilanza è attuato in analogia a quanto previsto al precedente comma (1), impiegando però -in ordine preferenziale- guardie giurate o militari di truppa in luogo del personale dell'Arma dei Carabinieri.

c. Infrastrutture di Cat. "C"

Rientrano in questa categoria: parchi di mezzi efficienti "non particolarmente appetibili"; magazzini materiali delle trasmissioni; CED, salvo i casi di cui alla nota "(2)"/pag. 6 della Pub. SME 6314; Centri TLC; depositi-depositi cel., Comandi non compresi nella categoria "B"; Uffici e Distretti, salvo i casi di cui alla nota "(3)"/pag. 6 della Pub. SME 6314; Stabilimenti Sanitari Militari; qualora le armi del personale effettivo siano custodite in altra infrastruttura.

Presso le suddette installazioni la vigilanza è assicurata da Ufficiale o Sottufficiale di servizio e "piontoni", per i quali ultimi sono impiegati -in ordine preferenziale- militari di truppa e/o guardie giurate.

Il servizio presso i Centri TLC che si configurano quali installazioni NATO (stazioni ACE HIGH/Scatter) dovrà tenere conto delle specifiche prescrizioni esistenti in tale ambito.

Presso gli Ospedali Militari il personale di servizio agli ingressi indossa il bracciale di neutralità e, inoltre, in nessun caso deve avere armamento al seguito.

d. Infrastrutture di Cat. "D"

Rientrano in questa categoria tutte le altre infrastrutture per le quali, in considerazione del tipo di materiale custodito, non appaiono necessarie specifiche misure di sorveglianza.

Presso tali infrastrutture viene assicurata una vigilanza indiretta e saltuaria da parte di nuclei dell'Arma dei Carabinieri.

6. DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTE LE INFRASTRUTTURE

Nel quadro di vigilanza sopradelineato:

- a. tutti i componenti che operano isolati nell'ambito del servizio di vigilanza debbono essere in collegamento fra loro e con il Corpo di Guardia;
- b. le altane e/o gli altri "elementi" approntati per l'attuazione del Piano di Difesa, ancorché non impiegati nel normale servizio di vigilanza, debbono essere tenuti in efficienza. Particolare impulso dovrà essere dato alle iniziative tese a migliorare il

./.

"comfort" di garitte e altane, mediante installazione di vetri e schermi di protezione dagli agenti atmosferici e, eventualmente, di impianti di riscaldamento.

Al riguardo, si precisa che i posti di vigilanza lungo il perimetro dell'installazione debbono essere mediamente intervallati di circa 300 metri (dato condizionato dalla situazione ambientale) e, inoltre, che ciascuno di essi deve essere a vista con i due limitrofi, rendendo così possibile l'impiego di un solo uomo per il relativo presidio;

- c. i militari impiegati nel servizio di vigilanza, armati -quando previsto- con l'arma individuale in dotazione, debbono aver effettuato le prescritte lezioni di tiro con tale arma e, inoltre, essere:
 - (1) addestrati allo specifico incarico;
 - (2) a conoscenza delle consegne, comprese quelle relative al controllo del personale e degli automezzi che transitano attraverso l'ingresso dell'installazione;
- d. il servizio armato deve essere svolto con le armi scariche e i caricatori non sigillati conservati nelle tasche dell'uniforme indossata, secondo le modalità previste al para. 3.c. (Fascicolo I/Capitolo I) della Pub. SME 6314;
- e. ogni qualvolta possibile, specie nell'ambito del nucleo di sorveglianza diurno, dovrà essere ricercata la formazione di "team" di specialisti, utilizzando con carattere di continuità personale adeguatamente scelto dopo aver ultimato il 2° ciclo. Il suddetto personale, tuttavia, dovrà essere avvicendato prima degli ultimi 3 mesi di ferma;
- f. per controlli saltuari alle installazioni delle categorie "C" e "D", è possibile istituire nell'ambito di ogni Presidio un servizio motorizzato, con personale tratto da quello comandato presso le caserme (compreso il Picchetto Armato, se esistente, ad eccezione dell'aliquota orientata ad intervenire su allarme in rincorso al personale di guardia).

CAPITOLO II

SALVAGUARDIA DELLE ARMI E DELLE MUNIZIONI IN DISTRIBUZIONE INDIVIDUALE

1. Reparti in addestramento.

Durante le esercitazioni svolte in poligoni e/o aree addestrative tutto ciò che può costituire obiettivo di azioni criminose, e non affidato al singolo militare, deve essere accentratato presso la DE e vigilato con carattere di continuità mediante servizio di guardia appositamente previsto.

Le vedette in servizio per lo sgombero di poligoni svolgono l'attività senza armamento; i Comandanti di RM hanno facoltà di disporre l'attuazione di misure cautelative più severe, qualora la situazione contingente lo consigli.

Durante gli addestramenti esterni che prevedono armi al seguito un'aliquota del personale (da contenere nei limiti più ristretti possibili) dovrà disporre del munitionamento ordinario, nella quantità ritenuta necessaria, per garantire una cornice di sicurezza. Tale personale, designato caso per caso dai Comandanti, non dovrà partecipare alle attività addestrative che comportino l'impiego delle armi.

Durante i campi d'arma le armerie ed i depositi munizioni debbono essere oggetto di misure particolari intese a limitare severamente l'accesso; inoltre detti luoghi debbono essere direttamente vigilati con sentinelle.

Le consegne saranno fissate dai Comandanti delle unità in campo d'arma.

2. Movimenti e soste.

Per evitare, o quanto meno ridurre, il pericolo che il personale venga disarmato con azioni di sorpresa, specie nei trasferimenti per e dalle zone d'impiego, devono essere poste in atto tutte le misure che consentano l'immediata reazione nei riguardi degli offensori.

All'uopo i provvedimenti da adottare sono i seguenti:

a. *Via ordinaria*

Tutto, o parte del personale armato, dev'essere dotato di munizionamento (assetto dell'arma come indicato al fascicolo I, capitolo I, paragrafo 3.c.).

Occorre evitare che gli automezzi, che trasportano personale armato, viaggino isolati. Per realizzare l'indispensabile *appoggio reciproco* in presenza di un atto criminoso è necessario prevedere, invece, che muovano in coppia, scoperti o con il telone arrotolato (1).

In caso di autocolonna *l'appoggio reciproco* è automaticamente realizzato, sempre che il tipo di automezzo consenta l'immediato impiego delle armi ed il personale, adeguatamente indottrinato, sia consapevole del compito da assolvere.

Durante i movimenti i militari dovranno assumere atteggiamento vigile ed essere pronti, decisi e reattivi. In particolare, a ciascuno di essi dovrà essere assegnato un settore di osservazione e intervento (Allegato F).

Il movimento degli automezzi dovrà essere preventivamente studiato in funzione degli itinerari da percorrere, della densità del traffico, della velocità di marcia, ecc.. La distanza e la posizione reciproca dei mezzi possono essere variabili; lo scopo da perseguire è quello di mantenere costantemente il collegamento visivo tra gli automezzi,

(1) Qualora il mezzo di trasporto impiegato sia del tipo "autobus" (peraltro *da evitare* per quanto possibile), lo stesso dovrà essere protetto da personale dislocato su automezzi scoperti (o con telone arrotolato) in grado di darsi *appoggio reciproco*.

evitando, nel contempo, di far cadere più di un mezzo nel "settore di agguato".

Tutto il personale, pertanto, non appena si renderà conto che è in atto un'aggressione armata, dovrà intervenire con il fuoco per sventare l'atto criminoso nei riguardi propri e/o dell'altro mezzo o, al limite, per effettuare un'azione repressiva sugli aggressori.

E' necessario adottare, inoltre, tutti i possibili accorgimenti volti a rendere più difficoltosa l'azione di sorpresa. In tale ottica, gli itinerari di movimento e i relativi orari dovranno essere continuamente variati, soprattutto per i servizi a carattere ripetitivo, anche se ciò può determinare modifiche alle scadenze degli impegni programmati. Ciascun Comandante, nell'ambito della propria sfera di responsabilità, potrà adottare le misure integrative ritenute necessarie.

Al fine di ridurre il pericolo di trafugamento di armi ed il numero di mezzi necessari per realizzare l'appoggio reciproco, il personale - quando possibile - potrà muovere senza le armi al seguito, prevedendo di impiegare quelle disponibili nell'infrastruttura presso la quale è comandato a svolgere il servizio; in tal caso dovranno essere effettuati accurati controlli per accertare l'efficienza delle armi stesse.

b. *Via FF. SS.*

Di norma per questi trasferimenti vengono utilizzate carrozze riservate. E' sufficiente, pertanto, predisporre un servizio di vigilanza alle porte di ingresso delle carrozze (1) al fine di consentire maggiore libertà di movimento, durante il viaggio e durante le soste, al rimanente personale.

E' lasciata facoltà ai Comandanti di ritirare il munitionamento a tutto o parte del personale non impiegato nel servizio di vigilanza

(1) Occorrerà prendere opportuni accordi con il personale delle FF.SS. affinchè le porte che collegano il vagone riservato ai rimanenti siano chiuse.

subito dopo la partenza del treno e di ridistribuirlo prima della stazione di arrivo.

Un caso particolare è costituito dal personale che rientra al termine del servizio di scorta ai carri ferroviari che trasportano materiale militare delicato (1). Per tale circostanza può essere prevista una delle seguenti soluzioni:

- rientro al corpo su automezzo militare;
- rientro in treno in scompartimento riservato; nello scompartimento dovrà essere mantenuta la luce accesa (di giorno e di notte) e un militare, armato, dovrà assicurare il servizio di sorveglianza continua al fine di impedire il trafugamento delle armi.

c. *Via marittima e fluviale*

I pericoli di trafugamento di armi durante il movimento della nave sono ridotti. Il Comandante dell'unità, previ accordi con il Comandante della nave, dovrà, ove possibile, reperire locali idonei per la custodia dell'armamento e del munitionamento e, in ogni caso, porre in atto misure idonee ad evitare furti o danneggiamenti delle armi e delle munizioni.

d. *Via aerea*

Di norma tali trasferimenti avvengono su velivoli civili o militari impiegati a titolo esclusivo. Pertanto, prima dell'imbarco su detti velivoli, armi e/o munizioni dovranno essere ritirate e trasportate secondo le modalità indicate dal Comandante del velivolo.

3. Servizi di Presidio.

a. *Onori*

I reparti in armi, allorquando impiegati fuori dai luoghi militari

(1) Le disposizioni di dettaglio relative alle "scorte dei trasporti di materiali militari" sono riportate in Allegato G.

per ceremonie o altre attività analoghe, devono essere garantiti da possibili azioni criminose mediante il servizio di vigilanza svolto dalle Forze dell'Ordine su richiesta del Comandante del Presidio locale. Resta inteso che durante i trasferimenti il servizio di vigilanza deve essere assicurato come indicato al precedente paragrafo 2.a., a cura del reparto interessato.

b. *Ronde*

Tutti i componenti delle ronde, "miste" (1), devono essere armati di pistola e dotati del previsto munizionamento (per l'assetto dell'arma *vds.* capitolo I, paragrafo 3.c.). Ovviamente possono partecipare a tale servizio solo i militari che hanno effettuato le prescritte lezioni di tiro con la pistola.

Le ronde "di corpo", invece, saranno dotate di bastone sfollagente.

c. *Servizi logistici*

In linea di massima, a meno che non vengano trasportati materiali "appetibili", i servizi logistici devono essere svolti da personale privo di armamento.

(1) Vds let. n. 62/031.5403 del 16 giugno 1981 di SME - V Reparto.

CAPITOLO III

SICUREZZA DEGLI AEROMOBILI

1. Per la sicurezza di tali mezzi, è necessario:
 - intensificare la vigilanza soprattutto sugli aerocampi ed aeroporti aperti al traffico civile, specie se le infrastrutture militari sono adiacenti ad aeroclubs e prive di adeguata recinzione o fascia di rispetto; le misure di vigilanza dovranno essere intensificate, in particolare, durante le giornate festive;
 - evitare il rischieramento di aeromobili isolati su aeroporti nei quali non siano dislocate unità dell'Esercito o dell'Aeronautica Militare; in ogni caso occorre assicurarsi che l'area adibita a parcheggio aeromobili sia inclusa nel sistema di vigilanza operante nella base;
 - limitare il tempo di rischieramento degli aeromobili su strisce od aree di atterraggio campali, evitando – per quanto possibile – la utilizzazione periodica delle aree. In ogni caso deve essere predisposto, anche durante l'arco diurno, un servizio di vigilanza armato, con particolare riguardo alla custodia dei sistemi d'arma e dell'eventuale munizionamento.
2. Nel caso che missioni di addestramento al volo prevedano l'atterraggio su aree prive di un'adeguata cornice di sicurezza, dovranno essere evitate soste (anche di breve durata); qualora in dette aree siano presenti o affluiscano mezzi e personale civile sospetto, i piloti dovranno astenersi dall'atterrare.
3. Durante le missioni di concorso deve essere evitata la sosta di elicotteri su piazzali di emergenza oltre il tempo strettamente necessario per lo scarico di persone e materiali; in ogni caso l'equipaggio

deve garantire la costante vigilanza dell'aeromobile, impedendo l'avvicinarsi di "curiosi".

4. Particolare cura deve essere posta nell'accertamento delle chiamate per missioni di soccorso.

A tal fine, per non compromettere la tempestività dei soccorsi e, nel contempo, ridurre al minimo la possibilità di intervenire a seguito di false chiamate, occorre:

- individuare i casi in cui sia fattibile e opportuno adottare specifiche misure per l'accertamento dell'autenticità della chiamata;
- stabilire, se realizzabili, le procedure atte a consentire la suddetta autenticazione da parte dei reparti di volo.

Sulle previste aree di atterraggio, quando possibile, deve essere richiesta la presenza dei Carabinieri, Polizia di Stato o Guardia di Finanza, che garantiscono l'autenticità dell'esigenza di soccorso e la sicurezza delle operazioni di imbarco.

Nel corso della missione deve essere garantito il costante collegamento radio con la sala operativa di base e con organi di controllo del traffico aereo.

Dovranno, comunque, essere definite le modalità di dettaglio per garantire la sicurezza dell'aeromobile nei casi in cui non sia possibile effettuare la autenticazione o disporre delle Forze di Polizia.

5. Durante le missioni di concorso, di soccorso e di quelle che prevedano il rischieramento di aeromobili in campagna, gli equipaggi dovranno essere armati, con il munitionamento di dotazione individuale al seguito.

FASCICOLO II
SICUREZZA PASSIVA

**NORME PER LA CONSERVAZIONE, LA CUSTODIA
ED IL CONTROLLO DELLE ARMI, DELLE MUNIZIONI,
DELLE MINE, DEGLI ESPLOSIVI E DEI MATERIALI
DELLE TRASMISSIONI**

CAPITOLO I

GENERALITÀ E COMPETENZE

1. Generalità.

a. Le armi, le munizioni, gli esplosivi, le mine e i materiali delle trasmissioni costituiscono un patrimonio prezioso da tutelare per l'elevato valore economico e perchè l'eventuale impiego per fini diversi da quelli istituzionali rappresenta una minaccia per la collettività.

b. E' perciò necessario che ne siano assicurate la perfetta cura e conservazione e garantita la custodia.

Per raggiungere tale scopo sono indispensabili:

- una costante e capillare azione preventiva intesa ad inculcare nel personale la coscienza della responsabilità nei confronti dei materiali in consegna;
- l'adozione di misure atte a garantirne la sicurezza ovunque essi siano custoditi;
- il controllo scrupoloso del personale e degli automezzi, militari e civili, che per qualsiasi ragione accedano alle caserme, alle installazioni militari e alle aree temporaneamente impegnate;
- l'applicazione assidua delle disposizioni sulla manutenzione e sui controlli periodici.

c. Il presente fascicolo definisce le norme da applicare per la custodia e il controllo delle armi, delle munizioni, degli esplosivi, delle mine e dei materiali delle trasmissioni.

2. Competenze.

a. Compete ai Comandanti assicurare la custodia, la cura e la conservazione dei materiali di cui al precedente paragrafo 1.c. in aderenza alle presenti norme.

b. La responsabilità della custodia di detti materiali, fatte salve eventuali implicazioni penali, risale:

- in linea diretta e personale a chiunque li abbia, per qualsiasi motivo, in consegna in via temporanea o permanente o ne sia preposto alla custodia o alla sorveglianza;
- alle Autorità investite della funzione di comando, a qualsiasi livello, per l'attuazione delle disposizioni vigenti e per il loro controllo.

c. Ciascun Comandante, consapevole dell'importanza di tale attribuzione, deve adoperarsi con ogni mezzo per prevenire, impedire o reprimere prontamente qualsiasi negligenza o imprudenza o imperizia.

L'Ufficiale addetto alla sicurezza è il consulente del Comandante per l'appropriata applicazione delle norme.

CAPITOLO II

NORME RELATIVE ALLE ARMI E PARTI DI RICAMBIO IN DISTRIBUZIONE AD ENTI E REPARTI

1. Conservazione delle armi e delle parti di ricambio.

a. *In sede*

Le armi e le parti di ricambio (1), a qualsiasi titolo in distribuzione ad Enti e reparti, debbono essere conservate con le seguenti modalità:

(1) in armeria:

- armi di reparto, armi individuali automatiche, semiautomatiche e a ripetizione ordinaria (mitragliatrici, fucili mitragliatori, moschetti automatici, fucili semiautomatici, fucili e moschetti a ripetizione ordinaria, ecc.); su apposite rastrelliere o supporti, libere da qualsiasi congegno di vincolo;
- pistole: disattivate con le modalità di cui all'Allegato H, in armadietti metallici ancorati ad idonei elementi fissi ed aventi le caratteristiche indicate in Allegato I (2);
- parti di ricambio costituenti dotazioni d'arma e di reparto: in appositi contenitori. Le parti disattivanti le pistole e le parti di ricambio dello stesso tipo devono essere invece custodite in locali diversi dall'armeria, aventi, però, le stesse garanzie di sicurezza di queste ul-

(1) Ivi compreso l'armamento leggero dei veicoli cingolati e corazzati presenti od inviati ad Enti logistici per riparazioni o revisione.

(2) Le pistole distribuite al personale dei Comandi, per la difesa interna degli stessi, potranno essere conservate "montate" negli armadi corazzati dei singoli Uffici.

time, in appositi contenitori con chiusura di sicurezza.

Compatibilmente con la situazione infrastrutturale, con le esigenze di funzionalità operativa e con il numero dei reparti alloggiati nella stessa sede, le armerie possono essere riunite a livello battaglione/gruppo o reparto autonomo. In tal caso, le armi devono essere custodite distintamente per reparto a livello compagnia; al fine di ridurre i tempi di prelevamento e riconsegna, è necessario prevedere la possibilità di effettuare le operazioni contemporaneamente per più reparti (es.: più porte di accesso, ecc.):

(2) nei corpi di guardia:

(a) le armi in dotazione al personale di guardia restano in distribuzione al singolo militare per l'intera durata del servizio; durante i turni di riposo quando non portate al seguito, devono essere depositate su apposite rastrelliere, libere da qualsiasi congegno di vincolo, all'interno del corpo di guardia. Le rastrelliere devono essere collocate nei locali in cui il personale consegnatario riposa. Ove ciò non sia possibile il locale nel quale sono sistemate le rastrelliere deve essere:

- vigilato con continuità;
- accessibile con facilità attraverso una sola porta di ingresso;
- dotato di protezione alle finestre.

La porta di accesso al corpo di guardia deve essere munita di chiavistello e spioncino per il controllo dall'interno; se lasciato aperto l'ingresso deve essere vigilato;

(b) le armi del Picchetto Armato Ordinario, quando non distribuite al personale, devono essere custodite in apposito locale e sistemate entro gabbie metalliche ancorate alle pareti, ovvero vincolate con aste o catenelle con lucchetto a rastrelliere fisse; le relative chiavi, unitamente a quelle del locale, devono essere tenute dal Comandante del Picchetto Armato o dall'Ufficiale di picchetto e in sua assenza dal Sottufficiale d'ispezione;

(c) le armi in distribuzione a personale comandato per

particolari servizi armati (ronde, scorte, ecc.), ove non sia possibile depositarle in armeria, dovranno essere custodite dall'Ufficiale di picchetto insieme a quelle del Picchetto Armato Ordinario, eventualmente in contenitori idonei;

(d) nel caso di guardie rinforzate, il personale autorizzato a fruire di libera uscita dovrà consegnare temporaneamente l'arma e le munizioni al Comandante della guardia e ritirarle al rientro. Le armi del personale in libera uscita e quelle del personale addetto a particolari servizi (cucinieri, conduttori di automezzo, ecc.) dovranno essere custodite nell'armeria del corpo di guardia o, se poste nella rastrelliera comune, vincolate ad essa mediante asta o catena con lucchetto; le chiavi dovranno essere tenute dal Comandante della guardia e in sua assenza dal Vice Comandante;

(e) il personale preposto alla custodia delle armi di cui ai precedenti sottoparagrafi (b) (c) e (d) dovrà presenziare al ritiro ed alla distribuzione delle stesse annotando i movimenti su apposito registro;

(3) in camerata è vietata la conservazione delle armi di qualsiasi tipo. Ove imposto da particolari esigenze di ordine operativo o addestrativo, i Comandanti di Regione Militare e di Corpo d'Armata, gli Ispettori d'Arma, l'Ispettore delle Scuole e il Comandante dell'Artiglieria c/a dell'Esercito potranno disporre diversamente; in tal caso le armi saranno tenute in camerata e saranno definite le relative misure cautelative ai fini della sicurezza. In ciascuna camerata debbono essere affisse apposite consegne scritte – firmate dal Comandante del reparto – contenenti tutte le disposizioni relative al controllo ed alla sorveglianza delle armi;

(4) nei posti manutenzione e nei laboratori per armaioli: nelle ore non di servizio o in assenza del personale addetto, non devono essere conservate armi nè parti di ricambio qualora i locali non dispongano delle misure di sicurezza previste per le armerie;

(5) i veicoli da combattimento ed eventualmente anche i ruotati devono, nei limiti del possibile, essere parcheggiati in aree di-

stanti dalla recinzione perimetrale dell'infrastruttura.

b. *Fuori sede*

(1) Ove sia necessario costituire armerie di circostanza, per le armi in distribuzione, per le pistole e per le parti di ricambio, si dovrà:

(a) in accantonamento:

- reperire i locali per la conservazione delle armi con requisiti analoghi a quelli previsti per le armerie in sede;
- in mancanza di locali con tali requisiti, ricercare la sistemazione di circostanza più adeguata, disponendo per la vigilanza continua delle armi;

(b) in accampamento:

- riunire le armi e le parti di ricambio in un'unica tenda o autocarro;
- circondare la tenda o l'autocarro con ostacolo passivo;
- illuminare permanentemente, in ore notturne, l'area circostante l'armeria;
- disporre per la vigilanza continua.

(2) Le aree di parcheggio all'aperto dei veicoli da combattimento devono essere delimitate (concertina, corda spinosa ecc.) e sorvegliate.

(3) I Comandanti di corpo dovranno impartire, di volta in volta, in caso di permanenza dei reparti fuori sede per esercitazioni, servizi o altre esigenze specifiche, disposizioni scritte ad integrazione anche delle norme di utilizzazione delle basi logistiche, aree addestrative, ecc. emanate dai Comandi responsabili della loro gestione.

2. Requisiti delle armerie.

a. Le armerie debbono garantire – per ubicazione, struttura e dispositivi – sicurezza e funzionalità.

In particolare la scelta dei locali dovrà essere effettuata preventivamente:

- impiego di locali isolati, asciutti ed aerati;
- ubicazione tale da facilitare la sorveglianza esterna ed interna;
- struttura delle pareti, del pavimento e del soffitto di adeguata robustezza (Allegato L);
- mezzi di chiusura aventi i requisiti indicati nell'Allegato L;
- collegamento a mezzo telefono o suoneria per le chiamate di emergenza dall'interno dei locali;
- impianto automatico di allarme antifurto. Le caratteristiche tecniche di base sono descritte nell'Allegato M;
- illuminazione elettrica permanente, assicurata nelle ore di oscurità con interruttore esterno ed illuminazione di emergenza predisposta in modo da garantire la possibilità di controlli.

Si debbono pertanto evitare locali che non diano sufficienti garanzie di robustezza quali: baracche, capannoni in lamiera, prefabbricati in legno, costruzioni leggere, ecc..

Nel caso che, in particolari situazioni infrastrutturali contingenti, si debba comunque ricorrere a tali tipi di locali, deve essere realizzata una recinzione esterna idonea ad impedire il facile raggiungimento dell'immobile.

b. Nei locali dell'armeria destinati alla custodia delle armi non si dovranno conservare liquidi infiammabili (alcool, benzina, altri detergenti, ecc.). Appositi cartelli dovranno ricordare il divieto di fumare o accendere fuochi. Nelle vicinanze della porta di accesso di ogni armeria si dovranno predisporre posti antincendio dotati di estintore.

Il personale preposto alle armerie (consegnatario, armaiolo, aiuto armaiolo ecc.) dovrà essere addestrato all'impiego dei mezzi antincendio disponibili; tale impiego dovrà essere schematizzato in tavole esposte permanentemente all'interno del locale armeria e in corrispondenza del posto antincendio.

3. Accesso ai locali adibiti ad armeria.

Sono autorizzati ad accedere alle armerie:

- il Cte di corpo;
- il Cte ed il V. Cte di battaglione o unità equivalente;
- il Cte di reparto a livello compagnia;
- il Cte di reparto autonomo o di distaccamento a livello inferiore alla cp.;
- personale ispettivo, purchè accompagnato da uno dei Comandanti sopradetti o dal Sottufficiale addetto all'armeria;
- l'Ufficiale d'armamento (attribuzioni in Allegato N);
- il Capo Sezione Logistica di btg. o unità equivalente (attribuzioni in Allegato N) purchè accompagnato dai Comandanti sopradetti o dal Sottufficiale addetto all'armeria;
- l'Ufficiale "I" di btg. o unità equivalente e l'Ufficiale alla sicurezza;
- l'Ufficiale di servizio ai reparti limitatamente al tempo necessario per le operazioni di distribuzione e ritiro delle armi per esigenze improvvise nelle ore non di servizio, nei giorni festivi e in caso di emergenza;
- l'Ufficiale di picchetto in caso di emergenza qualora assenti gli Ufficiali o Sottufficiali autorizzati;
- il Sottufficiale consegnatario dei materiali;
- il Sottufficiale addetto alle armerie (attribuzioni in Allegato N);
- personale preposto alle operazioni di manutenzione debitamente autorizzato purchè accompagnato dal Cte di reparto o dal Sottufficiale addetto all'armeria;
- altro personale autorizzato per iscritto, di volta in volta o permanentemente, dal Cte di corpo.

L'elenco nominativo aggiornato – a firma del Cte di reparto – di tutto il personale autorizzato permanentemente all'accesso nei locali deve essere affisso all'interno delle armerie.

4. Manutenzione delle armi.

a. *Manutenzione ordinaria individuale delle armi in distribuzione*

La manutenzione è effettuata dal singolo militare o dalla squadra cui è assegnata l'arma durante le ore di servizio e sotto il diretto controllo del Cte di plotone o reparto equivalente. L'attività dovrà essere svolta al di fuori delle armerie, in locali chiusi o in aree appartate.

b. *Manutenzione ordinaria delle armi non in distribuzione e manutenzione specializzata*

Sono effettuate dagli armaioli, dagli aiuto armaioli e dai meccanici delle artiglierie eventualmente coadiuvati da altro personale comandato, nei posti di manutenzione armi o nei laboratori per armaioli.

Qualora non si disponga di distinti locali per i posti manutenzione e laboratori, le operazioni di manutenzione saranno effettuate nell'armeria.

In tal caso il personale preposto – non più di due persone per reparto a livello compagnia – dovrà essere accompagnato dal Cte di reparto o dal SU. addetto all'armeria. Nel caso che questi ultimi debbano allontanarsi si attuano le seguenti disposizioni:

- le chiavi dell'armeria e degli armadi o cofani per pistole in nessun caso debbono essere lasciati al personale addetto alla manutenzione, ma debbono essere tenute dal Cte di reparto o dal Sottufficiale addetto all'armeria;
- il personale addetto alla manutenzione rimane nei locali dell'armeria chiudendosi all'interno con un chiavistello;
- è fatto assoluto divieto al personale addetto alla manutenzione delle armi, che staziona nelle armerie, di consentire l'accesso ai locali a qualsiasi persona anche autorizzata se non accompagnata dal Cte

- di reparto o dal Sottufficiale addetto all'armeria;
- il personale addetto alla manutenzione delle armi deve permanere nelle armerie solo per il tempo indispensabile ad effettuare le operazioni di competenza e non deve abbandonare i locali se non su espressa autorizzazione del Cte di reparto o del Sottufficiale addetto all'armeria;
 - al termine delle operazioni di manutenzione, prima che il personale addetto lasci i locali, il Cte di reparto, o il Sottufficiale addetto all'armeria, deve effettuare il controllo numerico delle armi.

5. Consegnna e ritiro delle armi.

Le armi devono essere consegnate al personale cui sono assegnate per lo svolgimento dei servizi e delle attività addestrative ed operative che richiedono l'impiego dello specifico armamento, nonchè per le previste operazioni di manutenzione. La consegna ed il successivo ritiro dovranno essere effettuati (1):

- immediatamente prima dell'inizio del servizio o attività e immediatamente dopo il termine dell'esigenza. Le armi necessarie per lo svolgimento di servizi isolati in ore non di servizio devono essere sempre ritirate e restituite all'armeria dal personale che deve impiegarle;
- sulla soglia delle armerie, utilizzando apposito tavolo o bancone o altro mezzo posto a sbarramento dell'ingresso. Per le lezioni di tiro in poligono, le pistole dovranno essere distribuite e ritirate ai militari sulla linea di tiro;
- sotto il diretto controllo:
 - del Cte di reparto o del Sottufficiale addetto all'armeria ovvero di altro personale autorizzato ad accedere all'armeria;

(1) Per il servizio di guardia, il ritiro delle armi va effettuato in tempo utile per lo svolgimento delle attività addestrative propedeutiche.

dell’Ufficiale di servizio al reparto per le esigenze improvvise nelle ore non di servizio e nei giorni festivi;

dell’Ufficiale di picchetto (che può delegare un qualsiasi Ufficiale del reparto presente in caserma, o il SU di ispezione) in caso di emergenza qualora assente tutto il personale sopradetto.

Il Comandante di corpo, nel caso di armerie accentrate a livello btg. o unità equivalente, può prevedere criteri diversi di consegna e ritiro delle armi, sempre nel rispetto delle esigenze della sicurezza.

6. Custodia e controllo delle chiavi.

a. *Tenuta delle chiavi delle armerie, cofani e armadi per pistole*

(1) Chiavi di uso corrente:

- in ore di servizio: personalmente dal Sottufficiale addetto all’armeria o dal Cte di reparto responsabile;
- in ore non di servizio: le chiavi, contenute in una bolgetta (caratteristiche in Allegato O) chiusa con lucchetto a chiave tipo Yale (sono vietati i lucchetti a combinazione), dovranno essere conservate dall’Ufficiale di picchetto che le custodirà in apposito contenitore o armadio corazzato. Le chiavi delle bollette devono essere conservate dagli Ufficiali di servizio dei reparti. In ogni caso la bolgetta e le chiavi della stessa dovranno essere custodite da due persone diverse.

(2) Chiavi di riserva delle armerie e delle bollette devono essere conservate, in buste separate e sigillate e con timbro a firma del Comandante di reparto, in cassaforte o armadio corazzato a cura rispettivamente del Cte di corpo o reparto autonomo o di un Ufficiale del Comando designato con ordine permanente dal Cte di corpo e dell’Ufficiale di picchetto.

b. *Modalità per la consegna e il ritiro delle chiavi di uso corrente*

(1) L’Ufficiale di picchetto può consegnare le bollette:

- al Cte del reparto o al Sottufficiale addetto all’armeria i cui no-

minativi devono essere comunicati per iscritto, con ordine permanente, dal Cte di corpo;

- all’Ufficiale di servizio, su ordine del Capitano d’ispezione o, nei casi di emergenza, di iniziativa, solo nelle ore non di servizio o nei giorni festivi per comprovate esigenze urgenti o a carattere specifico.

In ogni caso l’Ufficiale di picchetto deve accertare l’identità dell’Ufficiale di servizio assicurandosi che il nominativo corrisponda a quello riportato sugli ordini di servizio emanati dal Cte responsabile.

(2) La riconsegna delle chiavi all’Ufficiale di picchetto può avvenire solo a cura dello stesso personale autorizzato al prelievo.

(3) La data e l’ora di consegna e di ritiro delle bollette ed il nominativo del personale cui vengono consegnate deve essere annotato su apposito registro a cura dell’Ufficiale di picchetto e firmato dal personale che ritira o consegna le bollette.

c. *Tenuta delle chiavi in caso di assenza prolungata del reparto dalla sede*

In caso di assenza prolungata di un reparto dalla sede per esigenze addestrative, operative o altre, il Cte di corpo deve preventivamente, per iscritto, designare l’Ufficiale o il Sottufficiale destinato a rimanere in sede, quale responsabile dell’armeria (l’incarico può essere assolto in forma abbinata).

Tale U. o SU. riceve in consegna dai Cti di reparto le armi eventualmente lasciate nelle armerie.

Il Cte di corpo alla luce delle disposizioni contenute nella presente ^{pubblicazione} ~~circolare~~ – valutata anche l’opportunità di accentrare le armi non utilizzate dal reparto fuori sede – deve emanare norme specifiche per la custodia delle chiavi e l’apertura e la chiusura delle armerie in relazione:

- alle specifiche esigenze di servizio;
- alle eventuali esigenze di manutenzione;
- al numero e al tipo delle armi lasciate nelle armerie;
- all’entità dei reparti che rimangono nella sede stanziale.

7. Modalità per l'apertura e la chiusura delle armerie.

a. *In ore di servizio*

Le armerie possono essere aperte e chiuse esclusivamente e personalmente dal Cte di reparto o dal Sottufficiale addetto all'armeria. All'atto di ogni apertura e di ogni chiusura delle armerie il suddetto personale dovrà effettuare il controllo numerico delle armi, riportando le relative novità sul registro dei controlli giornalieri (Allegato P).

b. *In ore non di servizio*

(1) Le armerie possono essere aperte e chiuse dall'Ufficiale di servizio ai reparti esclusivamente per:

- casi di emergenza;
- comprovate esigenze, urgenti o a carattere specifico;
- ritiro e consegna delle armi al personale di servizio nei giorni festivi per esigenze improvvise.

In caso di emergenza, qualora non sia prontamente reperibile l'Ufficiale di servizio, l'armeria può essere aperta e chiusa dall'Ufficiale di picchetto.

(2) All'atto dell'apertura e chiusura delle armerie, l'Ufficiale di servizio o di picchetto deve effettuare il controllo numerico delle armi alla presenza dell'aiuto armaiolo o, in sua assenza, di altro militare effettivo al reparto, annotando i dati sull'apposito registro (Allegato P).

(3) In ogni caso l'Ufficiale di servizio o l'Ufficiale di picchetto (1):

- non può delegare altra persona ad aprire e chiudere le armerie in sua vece;
- deve essere sempre presente nei locali delle armerie durante la

(1) Fatto salvo, per l'Ufficiale di picchetto, quanto previsto al precedente paragrafo 5, terzo alinea, terzo capoverso.

apertura, permanendovi per il tempo indispensabile allo svolgimento delle operazioni;

- deve assistere personalmente alla eventuale consegna o ritiro delle armi e deve accettare l'esattezza delle relative trascrizioni;
- può avvalersi per la distribuzione delle armi del personale espresamente autorizzato dal Cte di corpo;
- deve impedire durante l'apertura l'accesso alle armerie a qualsiasi persona non autorizzata;
- deve riferire le novità ai propri superiori al termine del servizio in casi normali e con immediatezza in caso di situazioni anomale o di riscontrata o sospetta sparizione di armi.

8. Controlli.

a. *Ispezioni*

Hanno lo scopo di accertare la corrispondenza tra le armi esistenti e quelle in carico e la corretta applicazione delle misure di sicurezza e l'efficienza dei sistemi di allarme.

Devono:

- avere carattere di sistematicità e di saltuarietà;
- essere abbinati ai controlli sullo stato della manutenzione di cui alle "Norme di gestione del parco armi, artiglierie e mezzi tecnici per il tiro", quando previsti.

Per quanto concerne il personale responsabile delle ispezioni e controlli da svolgere vds. Allegato Q.

b. *Vigilanza*

Il servizio di controllo e sorveglianza delle armerie e dei locali ove comunque sono custodite le armi o parti di esse deve essere regolato da apposite consegne scritte. La vigilanza sulle armerie e sulle armi in esse custodite è affidata in ore non di servizio all'Ufficiale di picchetto e/o SU. d'ispezione nonchè a personale (U. e SU.) di servi-

zio al reparto, che la esercitano mediante frequenti e aperiodici sopralluoghi anche notturni tendenti ad accertare le condizioni delle porte di accesso e delle finestre delle armerie e ad ispezionare l'interno attraverso lo spioncino. I controlli effettuati devono risultare da apposita tabella affissa all'esterno dell'armeria raccolta e conservata dall'Ufficiale alla sicurezza per almeno un anno.

Le presenti norme devono essere integrate da disposizioni scritte, emanate a cura dei Cti responsabili, specificanti le misure di sicurezza ed i provvedimenti integrativi conseguenti a particolari situazioni ambientali e infrastrutturali (sistemi di allarme, presenza di sentinelle ecc.).



CAPITOLO III

NORME RELATIVE ALLE ARMI E PARTI DI RICAMBIO CUSTODITE PRESSO DEPOSITI, MAGAZZINI, OFFICINE E ALTRI ENTI LOGISTICI

Le norme riportate nel precedente capitolo debbono trovare applicazione, con particolari modalità di seguito indicate, anche presso depositi, magazzini, officine o altri Enti logistici per la conservazione e la custodia delle armi e delle parti di ricambio ivi conservate per mobilitazione, per scorta, perché abbisognevoli di riparazione e delle armi provenienti da requisizione o costituenti "corpo di reato". Esse sono valide anche per le armi custodite per le esigenze di cui sopra in armerie dislocate in infrastrutture sedi di reparti operativi.

1. Conservazione delle armi e delle parti di ricambio.

Le pistole, le armi individuali automatiche e a ripetizione ordinaria, i fucili mitragliatori, le mitragliatrici, i lanciarazzi, i mortai e i cannoni senza rinculo debbono essere conservati disattivati nelle armerie con le modalità di cui all'Allegato H.

La disattivazione va effettuata anche per le armi da guerra e le armi comuni da sparo comunque conservate nelle armerie a seguito di rinvenimenti, confisca, versamento da parte di privati o da parte dell'autorità giudiziaria. Per le armi versate quali "corpo di reato" e sottoposte a vincolo dell'autorità giudiziaria, l'autorizzazione alla disattivazione dovrà essere richiesta a detta autorità.

Le parti tolte alle armi disattivate e le parti di ricambio dello stesso tipo devono essere custodite in casse chiuse ed in locali diversi da quelli adibiti alla conservazione delle armi stesse con analoghi requi-

siti di sicurezza ed ubicati possibilmente in altro fabbricato.

Ove necessario le parti disattivanti dovranno essere munite di contrassegno relativo all'arma cui si riferiscono.

Per le armi del personale organico dell'Ente e per quelle del personale di guardia valgono le disposizioni di cui al precedente capitolo II.

2. Armerie.

I locali adibiti ad armerie debbono rispondere per ubicazione, struttura e dispositivi ai requisiti previsti per le armerie dei reparti (*vds.* precedente capitolo II, paragrafo 2.).

Particolare attenzione deve essere posta:

- alla robustezza delle pareti, del pavimento e del soffitto;
- agli impianti automatici di allarme e, per le armerie che custodiscono un rilevante numero di armi, agli impianti elettronici di allarme antintrusione che debbono avere la configurazione più completa possibile (Allegato R) ed essere sottoposti a controlli di affidabilità almeno quadrimestrali, possibilmente a cura dei tecnici che hanno provveduto alla loro installazione.

Attorno ai locali adibiti ad armerie si dovrà realizzare un "area di rispetto" ben delimitata ed illuminata per impedire il facile raggiungimento dei muri perimetrali.

3. Manutenzione e riparazione delle armi.

I posti manutenzione armi e i laboratori debbono essere ricavati in locali separati dalle armerie ma aventi gli stessi requisiti di sicurezza e, se possibile, all'interno dell' "area di rispetto".

Ove ciò non fosse realizzabile, nelle ore non di servizio o in assenza del personale addetto alla manutenzione, al loro interno non

debbono permanere armi nè parti di ricambio “disattivanti”.


I Capi posto manutenzione e i Capi laboratorio sono responsabili della custodia e controllo delle armi in lavorazione. Essi devono:

- annotare su apposito registro tutti i movimenti di armi e parti di ricambio disattivanti;
- effettuare il controllo numerico delle armi e delle parti di ricambio disattivanti al termine del servizio, prima che il personale addetto lasci i locali.

L’accesso ai locali è consentito alle persone autorizzate, purchè accompagnate dal Capo posto manutenzione o Capo laboratorio o dal Cte o Direttore dell’Ente.

Il personale addetto alla manutenzione o riparazione deve permanere nei locali solo per il tempo indispensabile per effettuare le attività di competenza e può allontanarsene solo previa autorizzazione del Capo posto manutenzione o Capo laboratorio.

Durante la permanenza nei locali il personale addetto deve chiudersi all’interno con apposito chiavistello e impedire l’accesso a chiunque non sia autorizzato. L’elenco del personale autorizzato ad accedere ai locali deve essere esposto all’interno degli stessi.



CAPITOLO IV

SICUREZZA DELLE ARMI E DELLE PARTI DI RICAMBIO DURANTE I TRASPORTI

1. Trasporti con vettori militari.

Le armi trasportate su automezzi militari devono essere disattivate (Allegato H) ed occultate alla vista.

Il trasporto delle armi disattivate deve essere effettuato con automezzo distinto da quello trasportante le parti disattivanti ed i ricambi dello stesso tipo.

Tali automezzi devono sempre essere protetti da militari armati e montati su veicoli in grado di darsi reciproco appoggio (*vds.* fascicolo I, capitolo II, paragrafo 2 a. e All. G paragrafo 3.a.).

Nel caso di un numero limitato di armi (fino a 10 individuali o 4 di reparto) – fermo restando il principio che armi disattivate e parti disattivanti (e ricambi dello stesso tipo) devono viaggiare su mezzi distinti – è consentito utilizzare i medesimi automezzi sia per il trasporto del personale di protezione sia per i materiali.

Nei limiti del possibile, in caso di movimenti ripetitivi, dovranno essere seguiti itinerari differenziati.

2. Trasporti con vettori civili.

Le armi debbono essere spedite disattivate come indicato in Allegato H ed occultate alla vista.

Le parti tolte alle armi disattivate e i ricambi dello stesso tipo dovranno essere spediti con altro mezzo di trasporto e solo a seguito di avviso di ricezione di quelle da parte dell'ente destinatario.

Ogni qual volta possibile, anzichè ricorrere a più trasporti "a collettame" scaglionati nel tempo deve essere effettuato un trasporto unico "a vagone", scortato secondo le modalità riportate in All. G paragrafo 3.b..

CAPITOLO V

ARMI DI PROPRIETÀ

1. Gli Ufficiali e i Sottufficiali in servizio permanente sono autorizzati a custodire la pistola Beretta cal. 9 di proprietà nell'armeria di reparto.

Per la conservazione, la distribuzione e il ritiro di dette pistole di proprietà custodite nelle armerie valgono, integralmente, le norme di cui al precedente capitolo II, paragrafi 1 e 6 con l'avvertenza che tali armi devono essere elencate su un apposito registro analogo a quello previsto per le pistole di dotazione del reparto.

2. Gli Ufficiali e Sottufficiali che usufruiscono di alloggio ASC (alloggi di servizio collettivi) dislocati in caserma o entro i limiti delle installazioni militari o comunque assimilabili ad installazioni militari e i militari e graduati di truppa non possono detenere negli alloggi stessi o in qualunque altro locale dell'infrastruttura armi di qualsiasi tipo (da guerra e comuni) anche se in possesso dei regolari documenti di autorizzazione da parte dell'autorità civile.

Deroghe al precedente divieto possono essere concesse dal Comandante di corpo ove si disponga di appositi locali che offrano le stesse misure di sicurezza delle armerie per le armi in dotazione e sotto la responsabilità del Comandante stesso. In tale caso devono essere osservate le norme vigenti per la custodia delle armi in dotazione.

In ogni caso:

- l'autorizzazione deve avere carattere di assoluta eccezionalità e deve essere rilasciata nella piena consapevolezza della responsabilità, anche morale, che da tale atto deriva;
- i Comandanti di reparti dovranno rendere edotti i propri dipen-

denti in merito alle norme sul possesso di armi di proprietà, esigendone dagli stessi il più scrupoloso rispetto;

– le armi di proprietà, escluse quelle di dotazione, non potranno essere portate al seguito all'interno della caserma, se non per il solo tragitto armeria-ingresso e viceversa.

CAPITOLO VI

NORME RELATIVE ALLE MUNIZIONI, MINE ED ESPLOSIVI IN DISTRIBUZIONE AD ENTI E REPARTI

1. Conservazione delle munizioni, mine ed esplosivi.

a. *In sede*

Le munizioni, le mine e gli esplosivi a qualsiasi titolo presenti in caserma (1) debbono essere conservati nella riservetta di caserma o nel corpo di guardia.

(1) Nella riservetta di caserma deve essere custodito: *18362369*

- il munitionamento previsto dal foglio n. 400/S/18163368 datato 12.9.63 di SME-~~Sezione~~^{IV Reparto}; negli imballaggi originali o, comunque, in casse chiuse e sigillate, sistemate in modo da facilitare il rapido controllo, utilizzando se necessario scaffalature. Cartelli ben visibili dovranno indicare tipo di munitionamento, lotto, qualità, esigenze d'impiego (es.: difesa caserma), reparto;
- l'eventuale munitionamento non scoppiente per armi portatili, artifizi per mine da esercitazione, nonchè artifizi vari che particolari esigenze temporanee (esercitazioni di tiro, ecc.) impongono di tenere in caserma. Detto munitionamento potrà permanere distinto nella riservetta o in area adiacente per il tempo strettamente indispensabile e, comunque, non oltre i ~~2~~ giorni. Dovrà essere contenuto negli imballaggi originali ed eventuali "spezzoni" in casse sigillate. Nelle vicinanze, ben visibile, dovrà essere collocata una tabella riportante tipo di munitionamento, quantità, lotto, esigenza d'impiego e data di introduzione.

(1) Le disposizioni che seguono si applicano anche per le munizioni custodite presso le opere della fortificazione permanente.

Tali lavori dovranno essere effettuati all'aperto o in un locale diverso da quello in cui sono conservate le munizioni.

Cartelli indicanti il divieto di fumare od accendere fuochi dovranno essere posti sia all'interno che all'esterno della riservetta.

Nelle immediate vicinanze dovrà essere realizzato un posto antincendio (estintori, badili, sabbia, ecc.), munito anche di una tabella esplicativa sull'impiego dei mezzi.

L'area della riservetta dovrà essere tenuta sgombra da ostacoli di qualsiasi natura e ripulita da erbe infestanti.

3. Accesso alla riservetta o posto munizioni.

Sono di norma autorizzati ad accedere ai locali o ai posti adibiti alla conservazione delle munizioni:

- il Cte alla sede;
- i Cti di corpo;
- i Cti e i V. Cti di battaglione o unità equivalente e il Cte di reparto autonomo;
- il personale ispettivo purchè accompagnato da uno dei Comandanti sopradetti;
- l'Ufficiale d'armamento, ove previsto (attribuzioni in All. N);
- il Capo Sezione Logistica di btg. o unità equivalente (attribuzioni in Allegato N);
- l'Ufficiale "I" di btg. o unità equivalente e l'Ufficiale alla sicurezza;
- il personale di servizio alla caserma (Capitano d'ispezione, Ufficiale di picchetto), solo per comprovati motivi di emergenza;
- il Sottufficiale addetto alla riservetta munizioni (attribuzioni in Allegato N);
- il Comandante della guardia ed il personale necessario delle opere della fortificazione permanentemente presidiate;
- il personale preposto alle operazioni di movimentazione, di volta

in volta autorizzato dal Cte alla sede, purchè accompagnato da uno dei predetti Ufficiali o Sottufficiali.

L'elenco nominativo aggiornato – a firma del Cte alla sede – del personale autorizzato permanentemente all'accesso nella riservetta deve essere affisso all'interno della stessa. Coloro che comunque aprono o chiudono la riservetta devono effettuare il controllo del munitionamento e dell'integrità dei sigilli dei contenitori, registrando le novità.

4. Consegnna e ritiro delle munizioni.

a. *Generalità*

Le munizioni per armi portatili possono essere distribuite, in tempo di pace, solo per uno dei seguenti motivi e con le modalità precise nei successivi paragrafi:

- servizi armati per i quali sia prescritto;
- servizi O.P.;
- esercitazioni a fuoco;
- addestramenti al tiro in poligono.

b. *Munizioni per servizi armati*

All'atto del distacco del servizio, l'Ufficiale o Sottufficiale che vi presiede dispone, sotto la sua personale sorveglianza, la distribuzione delle munizioni; al termine del servizio provvede al ritiro, dopo aver controllato l'integrità delle munizioni e dei caricatori.

Controllo analogo deve essere effettuato dal Comandante della guardia e dai Capi posto all'atto del cambio della sentinella. Le munizioni permangono in distribuzione al singolo militare per l'intera durata del servizio. Qualora trattasi di guardie rinforzate il personale autorizzato a fruire di libera uscita dovrà temporaneamente consegnare il munitionamento al Comandante della guardia e ritirarlo al rientro; detto munitionamento dovrà essere conservato in cassette di sicurezza o armadio corazzato.

c. *Munizioni per i servizi O.P.*

Il prelievo delle munizioni dalle riservette in cui sono custodite deve essere effettuato da un Ufficiale del reparto interessato, il quale, sotto il suo diretto e personale controllo, provvede anche alla loro distribuzione ai militari comandati. Al termine del servizio, lo stesso Ufficiale cura il ritiro ed il versamento delle munizioni distribuite, accertandosi che i pacchetti od i caricatori siano integri e che, qualora non siano stati impiegati, rispondano per numero a quelli prelevati. Ove sia stato fatto uso delle armi egli deve effettuare, immediatamente dopo l'impiego, rigorosi controlli intesi ad accertare che le armi stesse siano scariche e che non vi siano state indebite sottrazioni di cartucce da parte di militari che le hanno ricevute in distribuzione.

d. *Munizioni per esercitazioni a fuoco*

Vengono prelevate, di volta in volta, dai depositi o, per truppe al campo, dalle riservette di corpo, a cura del SU. artificiere (o altro all'uopo designato).

La distribuzione ai militari deve essere effettuata nel luogo e nel tempo indicati dal Direttore dell'esercitazione. Il Cte dell'unità esercitata dovrà disporre che al termine dell'esercitazione i Comandanti in sottordine ispezionino subito le armi e ritirino le munizioni non sparate, ponendo particolare attenzione a che non vi siano indebite sottrazioni.

Gli eventuali residuati non debbono essere trattenuti presso i corpi, ma versati ai depositi entro 3 giorni. Nelle esercitazioni a fuoco si deve tendere al recupero della maggior parte dei bossoli.

e. *Munizioni per gli addestramenti al tiro in poligono*

Devono essere prelevate con modalità analoghe a quelle indicate al precedente sottoparagrafo d.. Il Direttore di tiro dovrà disporre che l'istruttore affiancato ad ogni tiratore, oltre ai normali compiti di carattere addestrativo, sorvegli affinchè non si verifichino indebite

appropriazioni di munizioni e ribadire al personale presente il divieto di trattenere bossoli o munizioni e le sanzioni disciplinari e penali previste per i trasgressori. A tal fine ogni militare, a tiro ultimato e dopo l'ispezione dell'arma da parte dell'istruttore o assistente al tiro, deve raccogliere i bossoli e consegnarli allo stesso, il quale deve seguire attentamente tutte le operazioni, accertare la rispondenza numerica dei colpi sparati, ritirare gli eventuali colpi non sparati e consegnarli personalmente al posto distribuzione munizioni.

Nei tiri in poligono deve essere recuperata la totalità dei bossoli.

f. *Approntamento dei caricatori*

In tutti i casi nei quali è necessario approntare i caricatori per armi automatiche, per una delle succitate esigenze, con cartucce tratte da confezioni originali o procedere allo svuotamento dei caricatori stessi, l'operazione deve svolgersi sotto la stretta sorveglianza di un Ufficiale o del Sottufficiale armaiolo o artificiere.

5. Custodia e controllo delle chiavi.

a. *Tenuta delle chiavi*

(1) Chiavi di uso corrente:

- in ore di servizio: personalmente dal Sottufficiale addetto alla riservetta munizioni;
- in ore non di servizio o in assenza del Sottufficiale addetto alla riservetta: le chiavi contenute in una bolgetta (caratteristiche in Allegato O) chiusa con lucchetto a chiave tipo Yale (sono vietati i lucchetti a combinazione) dovranno essere conservate dall'Ufficiale di picchetto che le custodirà in apposito contenitore o armadio corazzato.

La chiave della bolgetta dovrà essere conservata dal Sottufficiale addetto alla riservetta o dal Comandante alla sede.

In ogni caso la bolgetta e la chiave della stessa dovranno essere

conservate da due persone diverse.

(2) Chiavi di riserva della riservetta e della bolgetta: devono essere conservate in buste separate, sigillate con timbro e firma del Comandante alla sede in cassaforte o armadio corazzato a cura rispettivamente del Cte alla sede o di un Ufficiale del Comando designato con ordine permanente, e dell'Ufficiale di picchetto.

b. *Modalità per la consegna e il ritiro delle chiavi di uso corrente*

(1) L'Ufficiale di picchetto può consegnare la bolgetta al Sottufficiale addetto alla riservetta munizioni o al Capo Sezione Logistica o ad altro Ufficiale designato, i cui nominativi devono essere comunicati per iscritto con ordine permanente dal Cte alla sede.

(2) La riconsegna delle chiavi all'Ufficiale di picchetto può avvenire solo a cura dello stesso personale autorizzato al prelievo.

(3) La data e l'ora di consegna e di ritiro della bolgetta e il nominativo del personale cui viene consegnata devono essere annotati a cura dell'Ufficiale di picchetto sull'apposito registro sul quale chi ritira o consegna la bolgetta deve apporre la propria firma.

c. *Tenuta delle chiavi in caso di assenza prolungata dei reparti fuori dalla sede*

In caso di assenza prolungata dei reparti dalla sede per esigenze addestrative, operative o altro, il Cte alla sede deve designare per iscritto l'Ufficiale o il Sottufficiale, tra quelli destinati a rimanere alla sede, quale responsabile della riservetta (l'incarico può essere assolto in forma abbinata), definendo nel contempo, alla luce delle presenti disposizioni, norme specifiche per la custodia delle chiavi e l'apertura e chiusura della riservetta in relazione:

- alle prevedibili esigenze di servizio;
- alla quantità e al tipo di munizioni lasciate nella riservetta;
- all'entità dei reparti che rimangono nella sede stanziale;
- alle esigenze di controllo.

6. Modalità per l'apertura e la chiusura della riservetta.

a. *In ore di servizio*

La riservetta può essere aperta e chiusa esclusivamente e personalmente dal Sottufficiale addetto o dal Comandante alla sede o da altro Ufficiale designato. All'atto di ogni apertura e di ogni chiusura il suddetto personale dovrà effettuare il controllo delle munizioni e dei sigilli dei contenitori riportando le relative novità sul registro dei controlli.

b. *In ore non di servizio*

(1) La riservetta può essere aperta e chiusa dal Capitano d'ispezione o dall'Ufficiale di picchetto esclusivamente per casi di emergenza.

(2) All'atto dell'apertura e chiusura della riservetta dovrà essere effettuato il controllo delle munizioni e dei sigilli dei contenitori annotando i dati sull'apposito registro.

(3) In ogni caso il Capitano d'ispezione o l'Ufficiale di picchetto:

- non può delegare altra persona ad aprire e chiudere la riservetta in sua vece;
- deve essere sempre presente nella riservetta nel periodo di apertura ed assistere all'eventuale prelevamento o deposito di munizioni, trascrivendo con esattezza le operazioni compiute sul registro delle novità giornaliere;
- può avvalersi per la movimentazione delle munizioni del personale espressamente autorizzato dal Cte alla sede;
- deve impedire nel periodo di apertura l'accesso alla riservetta a qualsiasi persona non autorizzata;
- deve riferire le novità ai propri superiori al loro ingresso in caserma, in casi normali, e, con immediatezza, in caso di situazioni anomale o di riscontrata o sospetta sparizione di munizioni.

7. Controlli.

a. *Ispezioni*

Hanno lo scopo di accertare la corrispondenza tra le munizioni esistenti e quelle in carico, la corretta applicazione delle misure di sicurezza e l'efficienza dei dispositivi d'allarme.

Devono avere carattere di sistematicità e di saltuarietà e i risultati devono essere trascritti in apposito registro.

Per quanto concerne il personale responsabile delle ispezioni e controlli da effettuare *vds.* Allegato Q.

b. *Vigilanza*

Il servizio di controllo o sorveglianza della riservetta e delle munizioni custodite nel corpo di guardia deve essere regolato da apposite consegne scritte.

La vigilanza sulla riservetta, in particolare, è affidata all'Ufficiale di picchetto e/o SU. d'ispezione, che la esercitano mediante frequenti e aperiodici sopralluoghi, anche notturni.

I controlli effettuati dovranno risultare da apposita tabella affissa all'esterno della riservetta e raccolta e conservata, per almeno un anno, dall'Ufficiale alla sicurezza.

Le presenti norme debbono essere integrate da disposizioni scritte, emanate a cura del Cte alla sede specificanti le misure di sicurezza ed i provvedimenti integrativi conseguenti a particolari situazioni ambientali e infrastrutturali (dispositivi di allarme, presenza di sentinelle, ecc.).

CAPITOLO VII

NORME RELATIVE ALLE MUNIZIONI MINE ED ESPLOSIVI CUSTODITI PRESSO I DEPOSITI

Le norme indicate nel precedente capitolo debbono trovare applicazione anche presso i depositi munizioni, mine ed esplosivi, con gli adattamenti resi necessari dalla particolare situazione ambientale ed infrastrutturale di ciascuno, al fine di garantire comunque la sicurezza dei manufatti accantonati.

1. Accantonamento e conservazione delle munizioni, mine ed esplosivi.

a. Le munizioni, le mine e gli esplosivi debbono essere accantonati in riservette idonee sotto l'aspetto tecnico e della sicurezza.

b. Particolare cura dovrà essere posta all'accantonamento e al controllo di quei materiali che, per la loro natura, sono più "appetibili" e di più agevole asportabilità (cartucce, bombe a mano, bombe da fucile, esplosivi, incendi, ecc.). In particolare si dovrà:

(1) accantonare i materiali in questione in riservette "sensibili" che, in relazione alle caratteristiche di ciascun deposito, siano più sicure, più facilmente controllabili e protette da dispositivi elettronici di allarme antintrusione (*vds. Allegato R*);

(2) conservarli, finché possibile, negli imballaggi originali.

La conservazione degli "spezzoni" devé essere fatta:

- in casse originali sigillate ed eventualmente reggette;
- in casse occasionali sempre reggette e sigillate;

(3) garantire che ogni singola riservetta sia munita di porte di accesso, finestre e sfiatatoi aventi chiusure simili a quelle delle ar-

merie (*vds.* Allegato L), comunque con potere dissuasivo tale da rendere molto elevato il rischio connesso con lo scasso;

(4) applicare ad ogni accesso alle riservette (porte, finestre, infissi vari) sigilli non falsificabili e facilmente controllabili;

(5) recintare l'area delle riservette sensibili, ove necessario, con ostacolo passivo.

c. Le granate cal. 155, 175 e 203, per facilitare il controllo delle cariche supplementari, devono avere i "tappi a golfare" bloccati a gruppi orizzontalmente con filo d'acciaio e piombino di sigillo.

Per le granate condizionate in pallettes *vds.* Allegato T.

d. La sorveglianza sui manufatti e sugli esplosivi al fine di scongiurare pericoli d'incendio, in generale, per tutelare la sicurezza dei depositi deve essere osservata rigorosamente (*vds.* Allegato U).

2. Accesso ai depositi munizioni, mine ed esplosivi, carburanti e lubrificanti.

a. Depositi permanenti

L'accesso all'area attiva dei depositi è regolato da disposizioni a parte (1). L'accesso ai corpi di guardia ed all'area servizi è disciplinato dai Comandi di Presidio Militare competenti per i depositi territoriali, dai Comandi delle G.U. cui il deposito è assegnato per gli altri.

b. Depositi occasionali

L'accesso è disciplinato dai Comandi ed Enti dai quali gli stessi dipendono.

(1) Vedasi circ. n. 5800/5853 datata 24 maggio 1983 del Comando dei Servizi Trasporti e Materiali dell'Esercito.

3. Documenti di autorizzazione (1).

Le autorizzazioni possono essere di tre “tipi”:

a. *permanenti ad uso individuale*: riguardano specifico personale che, per motivi di servizio, deve accedere ad uno o più Dp. con carattere di continuità. In tal caso devono essere rilasciate *tessere personali di accesso* (fac-simile in Allegato V):

- con fotografia dell'intestatario;
- numerate progressivamente;
- della validità di un anno dalla data di rilascio, con possibilità di rilascio - e di rinnovo - in qualsiasi periodo dell'anno;
- da ritirarsi una volta decaduto il motivo del rilascio.

Per il personale che presta servizio presso ciascun Dp. possono essere rilasciati, in luogo delle *tessere personali di accesso*, i “tesserni” - anche plastificati - con fotografia per il riconoscimento del personale”, ormai entrati nell'uso comune di Comandi ed Enti, non soggetti a scadenza annuale;

b. *permanenti ad uso collettivo* (2): l'esigenza riguarda, più che specifiche persone, Enti, Comandi ed unità che debbono provvedere, con proprio personale - e con carattere di continuità - a determinate attività nell'interno dei Dp. (rifornimenti, prelevamenti, manutenzione, ecc.).

In tal caso possono essere rilasciate *tessere collettive di accesso* (fac-simile in Allegato V):

- intestate ad Enti e Comandi;
- in numero di una o più, a ciascun intestatario;
- numerate progressivamente;

(1) Vedasi circ. n. 5800/5853 datata 24 maggio 1983 del Comando dei Servizi Trasporti e Materiali dell'Esercito.

(2) Ad esclusivo favore di organismi appartenenti all'Amministrazione della Difesa.

- della validità di un anno dalla data del rilascio, con possibilità di rilascio - e di rinnovo - in qualsiasi periodo dell'anno;
- da ritirarsi una volta decaduto il motivo del rilascio.

Le *tessere collettive di accesso* consentiranno l'accesso ai Dp., ad una o più persone contemporaneamente, solo se accompagnate da *lettera di intento*, firmata dal Comandante o Direttore dell'Ente, che specifichi, volta a volta, gli utilizzatori dell'autorizzazione (fac-simile in Allegato V);

c. *occasionali ad uso individuale*, quando riguardano persone che debbono accedere "una tantum" ad uno o più Dp., per un'attività di breve durata.

In tal caso debbono essere rilasciati *permessi temporanei di accesso* (fac-simile in Allegato V):

- che riportino le generalità dell'intestatario e gli estremi di un valido documento di riconoscimento dello stesso;
- numerati progressivamente;
- che indichino il Dp., o i Dp., cui sono riferiti e la durata dell'autorizzazione;
- da ritirarsi al termine dell'esigenza.

I Comandi ed Enti ai quali è devoluto il rilascio delle autorizzazioni di accesso debbono:

- realizzare le tessere, per un più agevole "riconoscimento", in colore *giallo* per l'accesso ai Dp. mu. e Dp. mine ed esplosivi ed in colore *azzurro* per l'accesso ai Dp. cel.;
- annotare le autorizzazioni su apposito registro, rubricandole separatamente per "tipo" e per "colore".

Presso ciascun Dp. debbono figurare tre appositi elenchi, ciascuno riferito a:

- personale in servizio presso il Dp.;
- persone che possono accedere al Dp. in via permanente, i cui nominativi saranno comunicati, per tramite gerarchico, da Comandi ed Enti responsabili della loro designazione;

- Comandi ed Enti ai quali sono state rilasciate *tessere collettive di accesso*.

Gli elenchi dovranno essere costantemente aggiornati e, comunque, redatti “ex novo” alla data del 1º gennaio di ogni anno.

4. Controlli.

a. Il personale di ciascun deposito deve essere sensibilizzato sulla imprescindibile esigenza di una accuratissima esecuzione dei controlli di competenza nell'ambito delle aree attive.

- b. Rigorosi controlli devono essere effettuati:
 - alla idoneità del personale che accede al deposito e che, inoltre, va continuamente sorvegliato durante le sue attività di lavoro, specie se queste si svolgono all'interno o nelle immediate vicinanze delle riservette “sensibili”, procedendo altresì al contestuale riscontro numerico delle quantità dei manufatti eventualmente movimentati;
 - ai manufatti “appetibili” prelevati o versati, con accurato riscontro numerico contestuale;
 - alla integrità dei sigilli ed alla chiusura delle riservette, con la massima frequenza possibile con personale ed in orari diversi.

Il risultato dei controlli dovrà figurare, unitamente alla indicazione dell'ora e del personale che li ha effettuati, su apposito documento.

c. Il personale della guardia al deposito non deve essere impiegato per i controlli all'interno dell'area attiva.

CAPITOLO VIII

SICUREZZA DELLE MUNIZIONI, MINE ED ESPLOSIVI DURANTE IL TRASPORTO

1. I manufatti esplosivi dovranno essere trasportati negli imballaggi originali. Eventuali "spezzature" dovranno essere contenute in casse sigillate e munite di reggetta.

Se il trasporto avviene con automezzo militare o civile, il telone deve essere sempre chiuso e fissato con corda; i capi di questa debbono essere fermati con sigilli.

2. Qualunque sia il vettore utilizzato si dovrà prevedere una scorta armata. Per i movimenti per via ordinaria la scorta dovrà viaggiare su altri automezzi in grado di darsi appoggio reciproco (*vds. Fascicolo I, capitolo II para. 2.a. e Allegato G para. 3.a.*) (1).

3. Per i trasporti a mezzo ferrovia, specie se trattasi di manufatti "appetibili", si dovranno:

- sottoporre a sorveglianza, con il concorso dell'Arma dei Carabinieri, i tratti da percorrere per via ordinaria tra i terminali ferroviari e le località di carico/scarico;
- prevedere scorte secondo quanto riportato in All. G para. 3.b.;
- eseguire accurati controlli ai portelli dei vagoni al fine di verificare la perfetta chiusura e l'integrità dei sigilli apposti.

(1) In casi particolari (invio di campioni di munizioni ai controlli di efficienza, interventi di artificieri per la bonifica di terreni o di località, ecc.) è consentito il trasporto di piccoli quantitativi di munizioni o di esplosivo (fino a 2 kg di tritolo) con relativi artifizi e micce su unico automezzo e senza scorta. In tali casi il personale dovrà essere disarmato.

CAPITOLO IX

NORME RELATIVE AI MATERIALI DELLE TRASMISSIONI

1. Custodia dei materiali delle trasmissioni.

La custodia dei materiali delle trasmissioni non montati su veicoli o in shelter è garantita nel quadro della sicurezza delle infrastrutture in locali dotati di inferriate alle finestre e serrande metalliche o robuste porte.

2. Materiali delle trasmissioni dei veicoli corazzati, cingolati e in shelter.

a. Gli equipaggiamenti radio dei veicoli corazzati e cingolati o montati su shelter possono essere dati in consegna al personale d'equipaggio, come gli altri materiali costituenti dotazioni di bordo, e custoditi bloccando opportunamente i portelli d'accesso del veicolo o del contenitore. Le aree di parcheggio debbono essere sempre controllate da guardie armate.

b. Qualora il mezzo debba essere sottoposto ad interventi preventivi o correttivi e, quindi, ceduto ad un Ente logistico di 2°, 3° e 4° grado:

- gli equipaggiamenti radio efficienti saranno trattenuti, unitamente al restante materiale, dal reparto consegnatario e conservati in locale avenire i requisiti precisati nel precedente para. 1.;
- gli equipaggiamenti inefficienti o quelli le cui installazioni sono da controllare saranno lasciati a bordo, facendone figurare la presenza nei verbali di consegna; l'Ente logistico sarà responsabile della loro custodia e sicurezza fino alla restituzione al reparto.

CAPITOLO X

SEGNALAZIONI

Per gli eventi di particolare gravità:

- furti e smarrimenti di armi e munizioni;
- incendi o infortuni (eventi straordinari dannosi a persone, armi e munizioni, connessi con il loro impiego addestrativo, operativo o comunque di servizio),

saranno seguite le procedure di cui alla circolare SME – Ufficio Personale n. 1094/094/5011/100 in data 3 ottobre 1977 “Regolamento per le inchieste sugli incidenti, infortuni ed eventi di particolare gravità e risonanza avvenuti nell’ambito dei corpi, unità o reparti dell’Esercito”.

ALLEGATI

**ELENCO DELLE INFRASTRUTTURE DELL'AREA
TECNICO-AMMINISTRATIVA
CON DIPENDENZA TERRITORIALE**

E N T E	S E D E	ENTE SUPERIORE	Ente responsabile della sicurezza
Sezione Staccata Arsenale Esercito	Torino	Arsenale Esercito Piacenza	RMNO
Centro Approvvigionamento Autoveicoli e Ricambi	Torino	MOTORDIFE	RMNO
Stabilimento Genio Militare	Pavia	GENIODIFE	RMNO
Centro Tecnico del Commissariato Militare	Torino	COMMIDIFE	RMNO
Sezione Staccata Veicoli da Combattimento	Montecchio Maggiore (VI)	Stabilimento Veicoli da Combattimento - Bologna	RMNE
Arsenale Esercito	Piacenza	TERRARMIMUNI	RMTE
Stabilimento Militare Munizionamento Terrestre	Noceto (PR)	TERRARMIMUNI	RMTE
Stabilimento Veicoli da Combattimento	Bologna	MOTORDIFE	RMTE
Stabilimento Autoveicoli da Trasporto	Bologna	MOTORDIFE	RMTE

Segue: Allegato A

ENTE	SEDE	ENTE SUPERIORE	Ente responsabile della sicurezza
Sezione Staccata Veicoli da Combattimento	Piacenza	Stabilimento Veicoli da Combattimento - Bologna	RMTE
Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare	Firenze	DIFESAN	RMTE
Stabilimento Militare Ar- mamento Leggero	Terni	TERRARMIMUNI	RMCE
Stabilimento Militare Mate- riali Elettronici e Precisione	Roma	TERRARMIMUNI	RMCE
Stabilimento Militare Mate- riali delle Trasmissioni	Roma	TERRARMIMUNI	RMCE
Stabilimento Militare Mate- riali Difesa NBC	Roma	TERRARMIMUNI	RMCE
Stabilimento Militare Munizionamento Terrestre	Baiano di Spoleto (PG)	TERRARMIMUNI	RMCE
Sezione Staccata "Divisione Propellente"	Fontana Liri Inferiore (FR)	Stabilimento Militare Munizionamento Terrestre - Baiano di Spoleto	RMCE
Stabilimento Militare Collaudi ed Esperienze per l'Armamento	Nettuno (RM)	TERRARMIMUNI	RMCE
Centro Tecnico Militare Armi e Munizioni	Roma	TERRARMIMUNI	RMCE

Segue: Allegato A


ENTE	SEDE	ENTE SUPERIORE	Ente responsabile della sicurezza
Centro Tecnico Militare Trasmissioni	Roma	TERRARMIMUNI	RMCE
Centro Tecnico Militare Chimico-Fisico-Biologico	S. Lucia di Civitavecchia (RM)	TERRARMIMUNI	RMCE
Centro Tecnico Motorizzazione	Roma	MOTORDIFE	RMCE
Sezione Staccata Centro Tecnico Motorizzazione	P.so Corese	Centro Tecnico Motorizzazione	RMCE
Centro Tecnico Genio Militare	Roma	GENIODIFE	RMCE
Sezione Staccata Centro Tecnico del Commissariato Militare	Roma	Centro Tecnico del Commissariato Militare - Torino	RMCE
Stabilimento Grafico Militare	Gaeta (LT)	DIFESERVIZI	RMCE
Arsenale Esercito	Napoli	TERRARMIMUNI	RMME
Sezione Staccata "Divisione Pirotecnica"	Capua (CE)	Stabilimento Militare Munitionamento Terrestre - Baiano di Spoleto	RMME
Sezione Staccata "Divisione Spolette"	Torre Annunziata (NA)	Stabilimento Militare Munitionamento Terrestre - Baiano di Spoleto	RMME
Stabilimento Veicoli da Combattimento	Nola (NA)	MOTORDIFE	RMME

**IMPIEGO DI NUCLEI ARMATI PER OPERAZIONI DI
CONTROLLO ALL'ESTERNO DELLE INFRASTRUTTURE:
MODALITÀ D'AZIONE PER LA PROTEZIONE RECIPROCA
DEL PERSONALE**

- 1.** Qualora uno o più militari debbano fornire concorso al personale dell'Arma dei CC per il controllo di aree esterne alle installazioni militari (identificazione di persone, fermo e perquisizione di mezzi, ecc.) è necessario che il o i Carabinieri che effettuano materialmente l'azione – e per tale motivo possono essere esposti alla reazione di chi è sottoposto a controllo – siano protetti da almeno un altro militare che, da posizione opportuna, sia in grado di fare fuoco sull'aggressore.
- 2.** Il nucleo, pertanto, si deve articolare in due aliquote:
– di controllo e di intervento;
– di protezione e di appoggio.

L'aliquota di controllo e intervento (al limite composta da un solo Carabiniere) ha il compito di controllare materialmente le persone e, se necessario, i mezzi, ponendosi in condizione di attuare una prima immediata reazione.

L'aliquota di protezione e di appoggio, costituita di norma da militari appartenenti alle altre Armi dell'Esercito e comandata almeno da un graduato, ha il compito sia di proteggere con il fuoco il nucleo di controllo e di intervento sia di impedire che elementi ostili possano eludere l'azione in corso. La dislocazione nei confronti dell'aliquota di controllo e degli elementi da controllare è condizione essenziale per l'assolvimento del compito; in particolare, dovranno essere sfruttate al massimo le possibilità offerte dal terreno.



X
Allegato C

NUMERO MINIMO DELLE ISPEZIONI ALLE GUARDIE

Entità della guardia (1)	Grado del comandante della guardia (1)	Tipo della ispezione	N. minimo delle ispezioni (2)	Autorità che comanda l'ispezione
sino a 12 uomini	cap. o cap. magg.	ordinaria	giornaliera	Comandante di corpo, di distaccamento o di reparto
da 13 a 20 uomini	Serg. o Serg. Magg. (3)	straordinaria	2 alla settimana	Cte di corpo o Cte alla sede - Cte di Presidio (4)
da 21 a 50 uomini	U. Subalterno o Maresciallo	straordinaria	1 alla settimana	Cte di corpo o Cte alla sede - Cte di Presidio (4)
oltre 50 uomini	Capitano (5)	straordinaria	1 ogni 15 giorni	Cte di corpo o Cte alla sede - Cte di Presidio (4)

(1) Vedasi art. 30 del Regolamento sul Servizio Territoriale e di Presidio.

(2) Trattasi delle ispezioni ordinarie e straordinarie di cui all'art. 41 del Regolamento sul Servizio Territoriale e di Presidio. E' opportuno che di tutte le ispezioni (ordinarie e straordinarie) svolte durante ~~un~~ periodo di 30 giorni, almeno l'80% venga effettuato nell'arco notturno compreso tra le ore 22.00 e le ore 06.00.

(3) Se in sostituzione di un Serg. o Serg. Magg. è comandato un graduato, con l'incarico di Comandante di squadra (serie 200 e 300), la guardia, comunque, dovrà essere sottoposta ad ispezioni ordinarie, cioè giornaliere. L'impiego di detti graduati in qualità di Comandanti di guardie rinforzate, ovvero di forza superiore ai 12 uomini, deve essere disposto a seguito di una approfondita valutazione, da parte del Comandante, dell'attitudine di ciascuno a svolgere lo specifico incarico; in particolare, l'impiego dovrà essere considerato *eccezionale* nel caso in cui il servizio si svolga presso infrastrutture nelle quali non sia previsto Sottufficiale d'ispezione o Ufficiale di picchetto.

(4) Comandante di corpo o Comandante alla sede per le installazioni sedi di unità che distaccano la guardia; Comandante di Presidio per le installazioni presidiarie.

(5) Possibilmente Comandante della compagnia che fornisce la guardia. Nel caso in cui la compagnia è comandata da un Tenente, quest'ultimo può essere il Comandante della guardia.

**FREQUENZA MINIMA DELLE ISPEZIONI
DA EFFETTUARE A CURA
DEI COMANDANTI A VARI LIVELLI**

Tipo di Guardia	Rango dell'Ispettore (1)	Frequenza
CORPO (2) (in servizio presso installazioni sedi delle unità che forniscono la guardia)	– Comandante della G.U. (o Ente) che inquadra il reparto che fornisce la guardia (3)	Quadrimestrale
	– Comandante alla sede (non coincidente con il Cte delle G.U.) (4)	Mensile
	– Comandante di corpo dell'unità che fornisce la guardia (4)	Settimanale
PRESIDIARIA (in servizio presso installazioni non sedi delle unità che forniscono la guardia)	– Comandante Zona Militare (3) (4)	Semestrale
	– Comandante di Presidio (3) (4) (5)	Bimestrale
	– Comandante di corpo dell'unità che fornisce la guardia	Mensile

- (1) Ciascun Comandante programma le ispezioni di propria competenza.
 (2) I Comandanti di RM hanno facoltà di disporre l'effettuazione di controlli anche sulle infrastrutture dipendenti dalla "catena di comando" comunque ubicate nel territorio di giurisdizione (escluse le infrastrutture dell'Artiglieria c/a dell'Esercito ed i SAS).
 (3) O un suo delegato con il grado di Generale o Colonnello o Ufficiale superiore scelto fra i più anziani e di provata capacità.
 (4) L'Ufficiale che assolva contemporaneamente due incarichi (es.: Cte di Zona Militare e Cte di Presidio; Cte alla sede e Cte di corpo) effettuerà ad una stessa infrastruttura il numero di ispezioni previsto per l'incarico cui compete la frequenza maggiore.
 (5) Nelle infrastrutture sedi di particolari Enti territoriali (quali centri, depositi di vario tipo, stabilimenti, magazzini ecc.) ove prestano servizio Ufficiali, il Comandante di Presidio disporrà che vengano effettuate ispezioni straordinarie, con frequenza quindicinale, anche a cura dell'Ufficiale che vi svolge funzioni di comando.

**GUIDA ALLE ISPEZIONI
ALLE INFRASTRUTTURE MILITARI (1)**

1. Misure cautelative per il riconoscimento delle persone che chiedono di accedere (2).

- Esiste la tabella “ALT! FARSI RICONOSCERE”?
- È visibile anche di notte?
- L’Ispettore è stato fermato alla dovuta distanza di riconoscimento?
- All’ingresso esiste la sentinella in profondità opportunamente protetta?
- Come ha provveduto la sentinella ad allertare il Comandante della guardia?
- Dopo quanto tempo è sopraggiunto il Comandante della guardia?
- Il riconoscimento è stato effettuato in modo regolamentare?
- Ha controllato se l’Ispettore era in possesso del titolo di accesso?
- Il riconoscimento dell’Ispettore viene fatto in modo tale che non costituisca minaccia nei confronti del personale addetto al riconoscimento?
- Eventuale personale che accompagna l’Ispettore ha avuto libero accesso all’infrastruttura o è stato sottoposto a riconoscimento e relativa trascrizione sul registro? Gli accompagnatori, mentre veniva riconosciuto l’Ispettore, sono stati tenuti a debita distanza dall’Ispettore stesso?

(1) La presente guida ha valore orientativo ed è riportata a titolo d’esempio; *dovrà, pertanto, essere adattata a ciascuna infrastruttura.*

(2) Prima di accedere all’infrastruttura da ispezionare e farsi riconoscere dal personale di vigilanza è opportuno che, nel limite del possibile, l’ispezione si accerti dall’esterno se le sentinelle stanno svolgendo regolarmente il proprio servizio.

2. Corpo di guardia.

- È visibilmente esposta copia delle consegne e del piano antincendio?
- Nella documentazione sono compresi almeno i seguenti documenti:
 - . consegne della guardia,
 - . piano di difesa,
 - . piano antincendio,
 - . giornale della guardia,
 - . rapporto ordinario della guardia,
 - . raccolta dei rapporti ordinari della guardia,
 - . ordine di servizio del giorno,
 - . raccolta degli ordini di servizio del giorno,
 - . registro delle persone autorizzate ad accedere (se trattasi di deposito),
 - . registro delle ispezioni,
 - . quaderno di carico dei materiali,
 - . fascicolo compendio degli articoli d'interesse tratti dal Regolamento sul Servizio Territoriale e di Presidio, dalle Norme per la vita ed il servizio interno di caserma, dal Codice Penale Militare di Pace,
 - . raccolta dei verbali di passaggio di consegna tra i Comandanti della guardia,
 - . elenco del personale componente la guardia?
- Nella considerazione che il "giornale della guardia", anche quando scaduto, ritirato e conservato dal Comando è documento valido a tutti gli effetti di legge, viene compilato in modo chiaro, dettagliato e leggibile?

In esso vengono riportate:

- . le novità all'atto dello scambio di consegne fra Comandante smontante e montante,
- . le novità verificatesi durante il servizio,
- . le inefficienze verificatesi, i provvedimenti presi, le riparazioni effettuate,
- . le ispezioni e i rilievi riscontrati?
- Il "rapporto ordinario della guardia" viene compilato in modo chiaro e leggibile?

In esso vengono riportati:

- . le novità verificatesi durante il servizio,
- . le inefficienze verificatesi, i provvedimenti presi, le riparazioni effettuate,
- . le ispezioni ed i rilievi riscontrati?
- Eventuali inefficienze segnalate nel rapporto precedente sono state eliminate?
- Le inefficienze riscontrate vengono segnalate telefonicamente e tempestivamente al Comando?
- Le novità, le inefficienze, le riparazioni e le ispezioni riportate sul rapporto vengono trascritte fedelmente sul "giornale della guardia"?
- Il rapporto viene compilato in duplice copia in modo da conservarne copia per la raccolta?
- I turni di servizio (ed eventualmente quelli di libera uscita del personale) sono predisposti in apposito ordine di servizio dal Comandante della guardia?
- Nel "registro delle ispezioni" vengono registrate tutte le ispezioni?

- Risultano annotati, per ogni ispezione, data, ora, grado, cognome e nome, Ente di appartenenza dell'Ispettore, novità riscontrate, provvedimenti presi, firma dell'Ispettore?
- L'infrastruttura è collegata con l'esterno:
 - . a mezzo militare?
 - .. con quale Ente/Comando?
 - .. il collegamento è efficiente?
 - . a mezzo telefono civile?
- È previsto, con l'esterno, anche il collegamento radio?
 - . con chi?
 - . con quale periodicità viene effettuato il collegamento?
 - . il collegamento, normalmente, viene realizzato?
 - . in caso di mancato collegamento, quali predisposizioni esistono per il successivo collegamento?
- È prevista l'illuminazione di emergenza?
- Di quali armi e munizioni dispone complessivamente la guardia?
 - . le norme per la custodia ed il controllo sulla sicurezza delle armi, trovano piena, rigorosa e scrupolosa applicazione?
 - . le armi individuali durante i turni di servizio armato sono tenute caricate, come indicato al fascicolo I, capitolo I, paragrafo 3.c.?
- Esiste il posto caricamento e scaricamento delle armi?

3. Dispositivo di sorveglianza e difesa.

- La recinzione perimetrale esterna è in rete “maccaferri”?
 - . risponde al requisito di costruire barriera permanente ben visibile e difficilmente valicabile?

- . presenta varchi o lacerazioni?
- . in quale stato di manutenzione si trova? *indicanti l'esistenza di una zona in sicurezza e il divieto di accesso?*
- . lungo la recinzione esterna sono affisse le tabelle **"ZONA MIGRATORIA FINALE INVALICABILE"**? *30*
- . è affissa almeno una tabella ogni 100 m lungo la recinzione perimetrale?
- . in che stato di manutenzione sono le tabelle?
- . sono visibili anche di notte?
- . lungo la recinzione esiste vegetazione che limita la visibilità?
- I posti di vigilanza fissi sono costituiti da altane-garitte?
 - . quante altane-garitte vi sono lungo la recinzione?
 - . le garitte sono dotate di:
 - .. faro orientabile,
 - .. telefono in collegamento con il corpo di guardia,
 - .. citofono in collegamento con il corpo di guardia,
 - .. campanello elettrico,
 - .. sirena a mano,
 - .. attrezzi di circostanza (campanacci, bossoli, triangoli)?
 - . esiste in ogni garitta lo "stralcio delle consegne", riepilogate in prospetto scritto, con cui vengono materialmente indicati a ciascuna sentinella:
 - .. settore di osservazione e tiro,
 - .. distanza di riconoscimento,
 - .. intimazione ed atti che debbono precedere il ricorso al fuoco,
 - .. conseguenze penali della violata consegna e della manomissione del munitionamento in consegna o delle attrezzature di trasmissione, di illuminazione e d'allarme?
- I fari delle altane sono tutti efficienti?
- L'impianto di collegamento e di allarme è efficiente?

- Tutte le altane, i posti di sentinella e le tratte degli itinerari delle pattuglie sono collegati con i rispettivi corpi di guardia? Con quale mezzo (citofono, telefono, campanello elettrico, ecc.)?
- I mezzi antincendio sono efficienti e caricati?

4. Addestramento ed efficienza operativa.

- Il personale predesignato per il servizio ha svolto un ciclo addestrativo preventivo specifico?
- Il Comandante del reparto che fornisce la guardia (o un Ufficiale da lui delegato) ha accertato che tutto il personale era, prima dell'inizio del servizio, edotto sui compiti, sulle consegne particolari del servizio, sull'uso delle armi?
- Il Comandante della guardia ha studiato ed assimilato in anticipo, rispetto all'inizio del servizio, la dislocazione di tutti i materiali di armamento e di ogni altra attrezzatura predisposta per la sicurezza della installazione?
- Il personale predesignato per il servizio di guardia:
 - . ha effettuato le prescritte lezioni di tiro con le armi in dotazione?
 - . è stato compiutamente edotto sulle norme di legge e disciplinari concernenti l'uso legittimo delle armi?
 - . è stato sensibilizzato sull'importanza e la delicatezza del compito, sulle responsabilità morali ad esso comuni e sulle conseguenze disciplinari e penali che potrebbero derivare da leggerezza, scarso impegno o negligenza nell'assolvimento del servizio?
 - . è stato preventivamente istruito sulle consegne e sui compiti specifici da svolgere?

... è consci che la tutela del segreto militare, per quanto concerne i dispositivi di sicurezza, è un preciso dovere di ogni militare?

- Al cambio ha assistito il responsabile dell'installazione o un suo delegato?
- Eventuali pattuglie agenti all'interno del deposito operano con orari e modalità variabili e con procedimenti analoghi a quelli previsti per l'ambiente tattico?
- Si può affermare che la guardia era pienamente operativa fin dal primo momento, oppure si è presentata all'inizio del servizio solo parzialmente a conoscenza dei compiti?

**COMPETENZE DELL'AZIONE DI CONTROLLO
CLASSIFICAZIONE E SISTEMA
DI SORVEGLIANZA DA ADOTTARE**

CAT.	INFRASTRUTTURA	COMPETENZE DELL'AZIONE DI CONTROLLO	SISTEMA DA ADOTTARE
"A"	<ul style="list-style-type: none"> – caserme ed aerocampi – Dp.mu., esplosivi e mine – ma. armi portatili – siti HAWK – siti speciali 	<p>catena di comando (Cte unità, Cte G.U. el., Cte RM o Cte C.A. o Cte a. c/a)</p> <p>catena territoriale (Cti Presidio, Cti Zona Militare, Cte RM) o catena di comando (per i Dp. assegnati ai C.A.)</p> <p>catena territoriale</p> <p>catena di comando (Cte btr., Cte gr., Cte a. c/a)</p> <p>come da disposizioni emanate a parte (per alcuni, linea di Cdo; per altri, linea territoriale)</p>	<i>Fisso o Misto,</i> con prevalenza della componente fissa

Segue: Allegato E


CAT.	INFRASTRUTTURA	COMPETENZE DELL'AZIONE DI CONTROLLO	SISTEMA DA ADOTTARE
“B”	<ul style="list-style-type: none"> – Cdi di RM, C.A., D., CMZ, a. c/a dell'E., Truppe Trieste, B. non inseriti in caserme sedi di unità – parchi mezzi efficienti 	<ul style="list-style-type: none"> catena di comando catena territoriale 	<i>Fisso o Misto, con prevalenza della componente mobile</i>
“C”	<ul style="list-style-type: none"> – CED (1) – ma.mat. delle t. – centri TLC – Dp. ma. e stabilimenti con mat. operativamente importanti – De.cel. g. e m.c. – Cdi non compresi in Cat. “B” – Uffici, Distretti - non sedi di unità (2) - e Sta.Sa.Mil. (3) 	<ul style="list-style-type: none"> catena di comando catena territoriale catena di comando catena territoriale catena territoriale o catena di comando (per i Dp. assegnati ai C.A.) catena di comando catena di comando 	Piantone o Ufficiale o Sottufficiale di servizio (per gli HM solo piantone con bracciale di neutralità)
“D”	– altre infrastrutture non comprese in quelle di Cat. “A”, “B” e “C”	catena di comando o territoriale	NESSUNO. Vigilanza indiretta

(1) Vds. nota (2) di pag. 6.

(2) Vds. nota (3) di pag. 6.

(3) Le armi del personale effettivo agli stabilimenti sono custodite presso altra infrastruttura.

**APPOGGIO RECIPROCO PER L'AUTODIFESA DI
NUCLEI ARMATI IN MOVIMENTO**



SCORTE DEI TRASPORTI DI MATERIALI MILITARI

1. Generalità.

Il servizio di scorta di cui al presente allegato:

- ha lo scopo di prevenire atti criminosi a danno di armi e parti di esse, munizioni, sostanze e manufatti esplosivi o altri materiali per i quali gli organi mittenti o programmati dispongano l'obbligatorietà della scorta secondo valutazioni dettate da particolari situazioni di Ordine Pubblico e dalle caratteristiche dei materiali (1);
- riguarda i trasporti organizzati dallo Stato Maggiore dell'Esercito (o commissionati ad esso o ad organi da esso delegati).

Tale servizio si traduce sostanzialmente in misure di vigilanza che:

- assumono aspetti diversi a seconda che il trasporto sia effettuato con vettori militari o civili;
- sono in funzione della natura del carico;
- vengono attuate da una scorta armata composta da militari appositamente comandati, provvisti di precise consegne scritte ed istruiti per sorvegliare il materiale durante il movimento e le operazioni di manovra del vettore.

Il servizio di scorta si identifica con un servizio di guardia a materiali in movimento. Pertanto esso viene svolto secondo le norme in vigore per detto servizio con gli adattamenti del caso.

(1) Ad evitare incertezze, sulle richieste di trasporto e sugli ordini di movimento (e similari) relativi ai trasporti che devono essere scortati, deve essere apposta con evidenza, l'annotazione: "IL TRASPORTO DEVE ESSERE SCORTATO".

In particolare, tali adattamenti vanno riferiti:

- all'impossibilità di considerare in termini di "spazio" i limiti di sicurezza attorno ai vettori durante il movimento e le soste;
- alla necessità di precisare nelle consegne che il militare per adempire un suo dovere di servizio fa uso delle armi qualora costrettovi dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza (1).

2. Responsabilità della vigilanza dei trasporti.

a. Trasporto con vettori militari

Nell'esecuzione dei trasporti con vettori militari la vigilanza dei materiali si inquadra nelle normali misure di sicurezza che i Comandi interessati devono adottare al fine di prevenire atti criminosi.

Tale responsabilità compete agli Enti o Comandi cui i materiali sono destinati per l'impiego o la conservazione, ovvero li spediscono per la riparazione.

Detti Enti o Comandi dovranno organizzare l'effettuazione dei prelevamenti/versamenti. Nell'eventualità che non siano in grado di fornire la scorta, interesseranno il Comando di Presidio Militare di propria giurisdizione, che provvederà a designare l'unità che dovrà assolvere l'incarico.

(1) Si richiamano in proposito le norme previste da:

- CPMP agli articoli 41 (uso legittimo delle armi), 118 (abbandono di posto o violata consegna da parte di un militare in servizio di sentinella, vedetta o scorta), 119 (militare di sentinella, vedetta o scorta che si addormenta), 120 (abbandono di posto o violata consegna da parte di un militare di guardia o di servizio), 121 (abbandono del convoglio o colposa separazione da esso) e 121 (violata consegna da parte di militare preposto di guardia a cosa determinata).
- Regolamento di Disciplina Militare, art. 20 (sicurezza delle armi, dei mezzi e delle installazioni militari.)

In tal caso l'Ente responsabile dei prelevamenti/versamenti, all'atto stesso in cui richiede la scorta, dovrà precisare l'entità della scorta stessa e fornire tutte le istruzioni relative al movimento da effettuare (gli elementi essenziali saranno inseriti nelle consegne per il personale di vigilanza).

Qualora il Comando di Presidio Militare non fosse in grado di reperire il personale di scorta necessario, dovrà interessare il proprio Cdo di RM.

Per i trasporti per via aerea e marittima la responsabilità della vigilanza risale al Comandante dell'aereo o della nave che disporrà direttamente in merito alla sistemazione e sicurezza del carico. Le misure cautelative relative ai tratti:

- punto di origine del trasporto-scalo di caricamento del vettore aereo/marittimo;
 - scalo di resa-luogo di immagazzinamento;
- sono di competenza dei Cdi di RM che hanno giurisdizione rispettivamente sulle località di origine e di destinazione della spedizione.

Per i trasporti di materiali provenienti o diretti all'estero le scorte vengono fornite su disposizioni dei Comandi di Regione Militare che hanno giurisdizione rispettivamente sul territorio in cui si trova il punto di entrata in Italia del carico e sulla località di origine della spedizione (1).

b. *Trasporto con vettori civili (2)*

In tale ambito il trasporto dei materiali militari soggetti a scorte

(1) Per altri eventuali casi non previsti dalle presenti norme lo SME-Uf.M.T. emanerà disposizioni di volta in volta.

(2) Per i trasporti per via aerea e marittima valgono le stesse norme di cui al precedente sottopara.a..

è disciplinato da atti legislativi e regolamenti nazionali (Appendice 1) che impongono al trasportatore privato e/o pubblico l'adozione di misure di vigilanza che si traducono, essenzialmente, nella scorta del carico mediante "guardie giurate" o "agenti della forza pubblica".

E' previsto inoltre che in particolari situazioni di Ordine Pubblico ed in funzione della delicatezza dei materiali da trasportare con vettori civili, le Autorità Militari competenti a rilasciare il "DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO", allegato al Decreto Ministeriale del 2.9.1977 (vds. Appendice 1), possano disporre il rafforzamento delle misure di vigilanza messe in atto dall'Ente trasportatore, pubblico o privato, mediante una scorta armata militare come indicato nel succitato "DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO".

In questo caso, la presenza della scorta militare solleva il trasportatore pubblico o privato da responsabilità per perdita, furto o avaria dei materiali trasportati, qualora il danno sia da imputare ad inosservanza dei compiti di vigilanza da parte della scorta stessa.

L'esistenza della scorta militare per la vigilanza dei materiali militari trasportati da vettori commerciali non esime, però, l'Ente privato o pubblico, cui è stato commissionato il trasporto stesso, dall'attuazione di misure ed incombenze cautelative previste dalle norme legislative.

Per trasporti ferroviari dei materiali soggetti a scorta è stabilito che la vigilanza sia assicurata da una scorta militare armata, in analogia a quanto avviene per i trasporti con vettori militari. In particolare la vigilanza ai trasporti di esplosivi è regolata da un accordo stipulato fra lo Stato Maggiore Esercito e le Ferrovie dello Stato (in Apd. 2 la direttiva delle F.S. che regola la materia).

3. Modalità di attuazione della scorta nelle varie forme di trasporto.

La corretta esecuzione del servizio di vigilanza del trasporto dipende in larga misura dal comportamento del personale durante il servizio e dalla consapevolezza del compito ricevuto. In tale quadro, rilevante importanza assume la scelta e l'addestramento degli uomini, di specifica responsabilità dei Comandanti incaricati di fornire la scorta.

Il Comando od Ente che fornisce la scorta, sulla base delle istruzioni dell'Ente responsabile dei prelevamenti/versamenti, deve redigere consegne scritte (1) per il personale comandato per lo specifico servizio e assicurarsi che tutti le abbiano chiaramente comprese e siano consapevoli delle conseguenze disciplinari e penali cui vanno incontro in caso di inosservanza delle disposizioni ricevute.

La scorta è comandata da un Ufficiale o da un Sottufficiale (2) in relazione alla entità ed ai compiti ad essa attribuiti. Tutto il personale deve essere dotato di arma individuale (FAL - GARAND) con relativo munizionamento. Per l'assetto delle armi e la conservazione del munizionamento valgono le norme stabilite al fascicolo I, capitolo I, paragrafo 3.c..

La scorta è responsabile della scrupolosa attuazione delle conse-

(1) In Apd. 3 è riportato, *a titolo di esempio*, un modello orientativo di consegne per il personale di scorta.

(2) Può essere un Caporale Maggiore anziano Comandante di squadra abilitato con ordine permanente dal Comandante di corpo allo svolgimento dei servizi di Compagnia, di caserma e di Presidio, se l'entità della scorta non è complessivamente superiore a 9 uomini (compreso il Comandante della scorta).

gne da osservare e da fare osservare e in particolare:

- del carico affidatogli, dal momento in cui lo riceve in custodia fino al momento della consegna all'Ente destinatario o fino alla località di frontiera (1) qualora i materiali siano destinati all'estero;
- dell'integrità dei sigilli, qualora apposti.

Deve intervenire con le armi per sventare eventuali azioni criminose nei riguardi del materiale scortato, non appena si renderà conto che è in atto una aggressione armata. Tutti i militari debbono essere forniti dei mezzi di sussistenza e di equipaggiamento (materassino pneumatico, sacco a pelo, coperte, viveri di conforto, razioni viveri da viaggio, ecc.) in relazione alla durata ed alle condizioni di svolgimento del servizio (tenuto conto anche di eventuali ritardi).

a. *Trasporto per v.o.*

(1) *Con automezzi militari*

Prima dell'inizio del servizio il Comando che ha fornito il personale di scorta dovrà munire il Comandante della stessa di una copia delle consegne, di tabella di movimento per v.o. con annessa carta topografica (su cui sia stato riportato l'itinerario da seguire) e, qualora si tratti di lungo tragitto, dell'equipaggiamento e dei viveri necessari.

Occorre, inoltre, che il personale prima di intraprendere la missione, venga messo al corrente delle modalità per collegarsi con le Autorità Militari e di PS e/o con gli Organi del Servizio Trasporti Militari, sia all'arrivo a destinazione sia, ove necessario, lungo il percorso.

(1) L'Ente mittente dovrà preventivamente accertare in quale città di frontiera la scorta deve concludere il proprio servizio.

L'Ente responsabile dei prelevamenti/versamenti dovrà provvedere a consegnare i documenti di trasporto (ricevute di carico, buoni provvisori di prelevamento/versamento, elenco dei materiali spediti, ecc.) al responsabile del trasporto (1) che, giunto a destinazione, informerà il Comando/Ente militare destinatario, ovvero il locale Comando di Presidio, dell'arrivo del carico, per la rapida consegna dello stesso.

La forza delle scorte viene determinata dall'Autorità Militare responsabile dei prelevamenti/versamenti ed è proporzionata, sia all'entità e alla natura dei materiali spediti, sia alla durata della missione. In circostanze normali la scorta – per i trasporti effettuati con formazioni di movimento – non è commisurata al numero dei veicoli ma alla necessità di assicurare, per tutta la durata del movimento, un servizio di vigilanza continuativo, impiegando, qualora necessario, un numero di uomini che consenta l'avvicendamento nei turni di servizio.

La scorta viaggia su automezzi esclusivi (di norma vetture da riconoscione scoperte), in modo da poter intervenire tempestivamente per sventare un atto criminoso rivolto contro il carico da salvaguardare.

I militari destinati a svolgere il servizio di scorta dovranno assumere atteggiamento vigile ed essere pronti, decisi e reattivi.

A tal fine, le modalità di effettuazione del servizio di vigilanza durante il trasporto per v.o. dovranno essere preventivamente studiate in funzione degli itinerari da percorrere, della densità del traffico, della velocità di marcia ecc..

(1) Il Cte dell'autocolonna o del nucleo di automezzi, che può talvolta identificarsi con il Cte della scorta.

La distanza e la posizione reciproca dei mezzi possono essere variabili, ma tali da mantenere costantemente e per quanto possibile il collegamento visivo. La vigilanza richiede particolare cura durante le soste (1). In questi casi la scorta, sulla base delle disposizioni contenute nelle "consegne scritte", dovrà osservare gli stessi accorgimenti previsti per la "vigilanza all'esterno delle infrastrutture" di cui al fascicolo I, capitolo I, paragrafo 3.b..

E' necessario adottare, inoltre, tutti i possibili accorgimenti volti a rendere più difficoltosa l'azione di sorpresa. In tale ottica, gli itinerari di movimento ed i relativi orari, specie per i movimenti a carattere ripetitivo, dovranno essere continuamente variati, anche se ciò può determinare modifiche alle scadenze programmate.

Per il viaggio di rientro, l'Ente ricevente deve provvedere all'assistenza tecnico-logistica dei militari addetti alla vigilanza ed al trasporto, al fine di eliminare eventuali disagi o difficoltà impreviste (rifornimento carburanti, riparazione automezzi, pasto caldo, assistenza sanitaria, ecc.).

(2) Con automezzi civili

Di norma la vigilanza ai materiali durante il trasporto è assicurata, oltre che dal personale fornito dall'Ente trasportatore pubblico o privato, da militari dell'Arma dei Carabinieri preventivamente richiesti dallo SME - Ufficio Movimenti e Trasporti ed eventualmente dalle RM e dai C.A.. Anche in questi casi le modalità di attuazione del servizio sono analoghe a quelle illustrate per i trasporti con automezzi militari, con gli adattamenti ritenuti necessari dal Comando dei Carabinieri che fornisce la scorta, in considerazione del parti-

(1) Il Comandante della scorta deve, pertanto, poter disporre di una tabella di movimento da cui risultino tutte le soste, gli itinerari da percorrere, le località da attraversare, ecc..

colare stato giuridico dei militari dell'Arma dei Carabinieri.

Nell'eventualità che il servizio di scorta ai vettori commerciali venga devoluto a militari delle altre armi dell'Esercito (1), il Comando responsabile dovrà precisare nelle consegne scritte quali norme di comportamento gli stessi militari devono adottare nei riguardi del personale fornito dall'Ente trasportatore, pubblico o privato, per quanto attiene al coordinamento dell'attività di vigilanza tenuto conto dell'itinerario da seguire, delle soste da effettuare e delle zone di sosta prescelte.

L'entità della scorta viene determinata dallo SME - Uf. Mov. e Tra. ed eventualmente dalle RM o dai C.A..

Prima dell'inizio del servizio il Comando che ha fornito la scorta deve illustrare a tutti i componenti le consegne da osservare e fare osservare (al Comandante devono essere consegnate una copia delle consegne, la tabella di movimento per v.o. e la relativa carta topografica su cui sia evidenziato l'itinerario).

La custodia del "DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO" e le operazioni di consegna del materiale all'Ente destinatario sono di specifica competenza del trasportatore privato o pubblico.

Per il rientro alla sede di provenienza, specie se trattasi di scorta composta da militari non appartenenti all'Arma dei Carabinieri, il Comandante della scorta riceverà apposite istruzioni scritte dall'Ente destinatario che è tenuto anche a provvedere, ricorrendo eventualmente al Comando di Presidio, alla assistenza tecnico-logistica (riparazione e rifornimento automezzi militari, pasto caldo, assistenza sanitaria, ecc.), al fine di evitare disagi o difficoltà nel viaggio di ritorno.

(1) Casi eccezionali e contingenti in cui non sia possibile avvalersi di Carabinieri.

b. *Trasporto per ferrovia*

(1) I trasferimenti per ferrovia di materiali militari soggetti a scorta costituiscono la forma più ricorrente di trasporto per le lunghe percorrenze e per elevati quantitativi di materiale.

La loro attuazione, tuttavia, richiede l'adozione di specifiche predisposizioni organizzative in quanto sussistono:

- difficoltà a rispettare gli orari preventivamente programmati, a causa dei frequenti ritardi dovuti alle interferenze del traffico ferroviario "viaggiatori" con quello "merci";
- esigenze impreviste di soste in stazioni di smistamento e/o terminali, per dare "precedenza" ad altri convogli e per consentire la manovra dei carri interessati ai trasporti militari;
- problemi di riconoscimento - da parte della scorta - del personale manovratore delle FS durante le soste;
- necessità di rinforzare o sostituire il personale di scorta nelle stazioni di smistamento/terminali e di fornire loro eventuale assistenza tecnico-logistica;
- esigenze di controlli/ispezioni al carico e ai militari di vigilanza.

Tenuto conto delle peculiarità dei trasporti ferroviari sopra indicati, l'Ente responsabile dei prelevamenti/versamenti, oltre a comandare/richiedere la scorta dovrà provvedere in proprio ad inviare (con lo stesso convoglio che trasporta i materiali) un Sottufficiale (con il grado minimo di Serg. Magg.), quale organo di collegamento tra il personale di vigilanza ed il personale manovratore delle FS (1). Detto Sottufficiale dovrà inoltre provvedere all'espletamento delle opera-

(1) In caso di indisponibilità di Sottufficiali, l'Ente responsabile dei prelevamenti/versamenti potrà farne richiesta al Comando Presidio Militare ~~che ha giurisdizione sulla località di origine della spedizione~~ di propria giurisdizione.

zioni di prelevamento/consegna dei materiali (compiti di dettaglio del Sottufficiale al quale non sono attribuite responsabilità di vigilanza del carico trasportato sono riportati in Appendice 4).

(2) Il Comando o l'Ente che fornisce la scorta, oltre ai normali documenti di viaggio del personale, deve consegnare al Comandante della scorta stessa le "consegne scritte" (in Apd. 3 è riportato, a titolo d'esempio, un modello orientativo per la redazione delle consegne).

(3) L'entità delle scorte deve essere commisurata alla possibilità di garantire in ogni situazione la sicurezza del carico e comunque:

- nelle spedizioni effettuate con carro ferroviario isolato, non deve essere inferiore a 3 uomini oltre il Comandante della scorta (1);
- nei trasporti effettuati con più carri ferroviari è commisurata non al numero dei carri, ma alla necessità di assicurare - per tutta la durata del movimento - un servizio di vigilanza continuativo, impiegando se necessario più uomini da avvicendare in turni di servizio.

(4) Il personale di scorta ai trasporti ferroviari di materiali militari è responsabile:

- dell'integrità dei sigilli apposti ai carri, in quanto tali trasporti avvengono sempre a "carro chiuso";
- della attuazione delle consegne da osservare e da fare osservare.

Inoltre deve attenersi:

- alla scrupolosa osservanza del divieto di viaggiare a bordo di carri

(1) Può essere un Caporai Maggiore anziano Comandante di squadra abilitato con ordine permanente dal Comandante di corpo allo svolgimento dei servizi di compagnia, di caserma e di Presidio, se l'entità della scorta non è complessivamente superiore a 9 uomini (compreso il comandante della scorta).

scortati e di salire, per qualsiasi motivo, sul tetto dei vagoni del convoglio o su veicoli allocati su pianali ferroviari, al fine di prevenire i rischi di folgorazione derivanti dal contatto e/o eccessivo accostamento alle linee aeree di alta tensione;
– al pieno rispetto delle norme di prevenzione di infortuni connessi con le manovre di locomotori e materiale ferroviario negli scali.

(5) Nel corso dell'intero servizio, il personale di scorta deve esercitare una assidua vigilanza dei carri scortati, specie durante le soste, ed impedire che estranei si avvicinino, salgano sui carri vigilati e manomettano i sigilli.

E' fatta eccezione per il personale delle FS adibito alla manovra e alla formazione dei convogli che, preventivamente riconosciuto tramite il Sottufficiale di collegamento di cui al precedente comma (1), può accostarsi ai carri vigilati per eseguire le operazioni tecniche di pertinenza (1).

Durante il viaggio e le eventuali soste, la scorta si dispone laddove, in relazione alla natura del trasporto ed alla durata del servizio, può assicurare l'osservanza della consegna. In particolare:

– *durante il movimento* prende posto su un apposito carro (carrozza-carro bagagliaio, eccezionalmente, carro chiuso della serie G, in rapporto alla consistenza della scorta stessa) che, se non previsto nella normale composizione del convoglio, viene fatto agganciare a cura della Organizzazione del Servizio Trasporti ferroviario competente (2);

(1) Il Cte della scorta dovrà disporre dell'ordine di movimento da cui risultino tutte le soste, i cambi, ecc. al fine di essere preventivamente orientato sulla eventualità di dover autorizzare il personale in questione ad avvicinarsi al convoglio.

(2) Eccezionalmente, nei viaggi di breve durata effettuati nelle ore diurne ed in condizioni climatiche favorevoli, la scorta può prendere posto nelle garitte per frenatori dei carri che non trasportino merci pericolose.

– durante le brevi fermate e quelle in attesa dei segnali di via libera, si disloca in modo da non perdere di vista, anche senza scendere dal proprio carro, il carico da scortare;

– durante le soste più lunghe e le eventuali manovre del convoglio da scortare, assume informazioni sulla durata delle soste e delle manovre, si mette in condizione di assicurare la sorveglianza diretta del carro/convoglio anche dislocandosi a terra in posti fissi dai quali sia possibile effettuare un ininterrotto controllo a vista. Nel caso ciò non sia possibile, il Comandante della scorta informerà il Sottufficiale di collegamento che intraprenderà ogni azione intesa ad assicurare che:

– l'interruzione della sorveglianza diretta sia la più breve possibile;

– i vettori da sorvegliare in tale periodo siano affidati al controllo di personale delle FS al quale dovrà essere preventivamente fatta constatare l'integrità dei sigilli apposti ai carri;

– vengano predisposti, se necessario, accertamenti saltuari in luoghi e tempi opportuni;

– all'atto della ripresa della sorveglianza diretta venga effettuata congiuntamente al personale delle FS, un'ispezione ai vettori sorvegliati tendente a confermare che non vi siano state manomissioni.

(6) Durante le soste nelle stazioni di transito e/o terminali dovranno essere programmati, ove possibile, frequenti controlli alla scorta, al fine di verificare la regolarità del servizio e fornire eventuale assistenza logistica al personale.

In particolare, durante le soste superiori alle 24 ore, le RM competenti per territorio di giurisdizione disporranno:

– rinforzi della scorta, se la durata complessiva del suo servizio non ha superato le 72 ore;

– sostituzione del personale di scorta, qualora la durata complessiva

del servizio abbia superato le 72 ore (1).

Nelle stazioni terminali la scorta non deve abbandonare il carico affidatole fino a che l'Ente ricevente ed il Sottufficiale di collegamento non abbiano constatato l'integrità dei sigilli apposti ai carri e fino a quando non sia arrivato in loco il personale di vigilanza in sua sostituzione (2).

Attuato quanto sopra il Comandante della scorta provvederà a dare l'avvio alle operazioni di rientro al corpo.

Per il rientro all'Ente di appartenenza il Comandante della scorta riceve istruzioni dall'Ente destinatario o dal locale Comando di Presidio che sono tenuti "qualora necessario" a fornire assistenza logistica al personale; a indicare l'ubicazione dello scompartimento preventivamente riservato per il rientro; ad accompagnare la scorta – con automezzo militare – nella stazione nella quale sia stato possibile reperire il citato scompartimento riservato.

(1) In caso di sostituzione durante le soste in scali intermedi, il cambio dovrà essere preceduto dalla constatazione dell'integrità dei sigilli dei carri ferroviari da parte del Comandante della scorta subentrante, cui – per la prosecuzione del viaggio – dovranno essere impartite le consegne ed assegnati eventuali compiti particolari a cura del Comando incaricato di fornire il nuovo personale di vigilanza.

(2) Le operazioni di carico e/o di sdoganamento nella località di arrivo debbono, ove possibile, essere compiute con tempestività. Qualora ciò non fosse possibile la RM competente per territorio di giurisdizione, d'iniziativa o su segnalazione di un Cdo Militare di Stazione anche in relazione al tipo ed alla durata del servizio prestato dai militari di scorta, potrà decidere la loro sostituzione con un servizio di guardia disposto dal locale Comando Presidio, tenendo conto che, di massima, la durata complessiva del servizio di vigilanza del personale che ha scortato il trasporto non deve superare le 72 ore, pena il decadimento dell'efficacia del servizio stesso.

**NORMATIVA NAZIONALE IN MATERIA DI TRASPORTO
CON VETTORI COMMERCIALI DI MATERIALI MILITARI
DI RILEVANTE INTERESSE**

TESTO UNICO DELLE LEGGI

Regio decreto 6 maggio 1940 – XVIII, n. 635

Della prevenzione degli infortuni e disastri

(Licenze e scòrte)

Art. 97

“Possono trasportarsi nello Stato senza licenza esplosivi della 1^a categoria in quantità non superiore a 5 kg o artifizi in quantità non superiore a 25 kg

Per tenere un deposito o per trasportare esplosivi della 1^a categoria e cartucce cariche in quantità superiore a quella indicata, occorre la licenza del Prefetto

Art. 106

“La licenza per trasporto degli esplosivi della 2^a e 3^a categoria deve vincolarsi alla condizione che il trasporto per via ordinaria sia fatto con l'accompagnamento di una o più guardie particolari giurate, oppure di uno o più agenti della forza pubblica in modo da rendere sicura la custodia di quelle materie”.

Legge 18 aprile 1957, n. 110
Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi,
delle munizioni e degli esplosivi
(G.U. del 21 aprile 1975, n. 105).

Art. 18 – Modalità per il trasporto di armi ed esplosivi.

Salvo che non sia disposto diversamente dalla relativa autorizzazione, il trasporto delle armi di cui agli artt. 1 e 2 o parti di esse deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di pubblici servizi o di imprese di trasporto in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni legislative o regolamentari, o di soggetti dipendenti dalle aziende produttrici o commerciali muniti di specifica autorizzazione del questore della provincia di residenza, in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 9.

Oltre a quanto stabilito in materia dal Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e dal R.D. 6 maggio 1940, n. 635, con le successive rispettive modificazioni, le modalità per il trasporto di armi o di parti di esse e di esplosivi di ogni genere, nonché per la spedizione, la ricezione, presa e resa a domicilio, sono determinate con decreto del Ministro per l'interno, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, di concerto con i Ministri per la difesa, per le finanze, per i trasporti, per la marina mercantile e per le poste e le telecomunicazioni, nell'ambito delle rispettive competenze. Chiunque non osserva le disposizioni del primo comma o quelle del decreto ministeriale di cui al precedente comma è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da lire ventimila a lire centomila.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle car-

tucce da caccia a pallini, a salve, da tiro e ad uso industriale ed alle polveri relative alle armi da caccia. Il rilascio ai commessi delle tessere di riconoscimento previste dall'art. 52 del regolamento 6 maggio 1940, n. 635, per il recapito di armi nella provincia, è attribuito alla competenza del questore, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui al precedente art. 9.

Art. 30

Le autorizzazioni previste dal Testo Unico delle leggi di PS 18 giugno 1931, n. 773, del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e dalla presente legge, nonché gli adempimenti di cui agli artt. 28, terzo comma, e 34 del citato Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, non sono richiesti per le armi, o parti di esse, munizioni ed esplosivi appartenenti alle Forze Armate ed ai Corpi Armati dello Stato e per il personale delle Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato impiegato nell'esercizio delle funzioni e degli altri compiti di istituto.

Con decreto del Ministro per la difesa, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, di concerto con il Ministro per l'interno, verranno specificati i documenti di accompagnamento necessari per il trasporto delle armi o di parti di esse, di munizioni e di esplosivi, che non venga effettuato direttamente dalle Forze Armate o dai Corpi Armati dello Stato.



Annesso all'Appendice 1 dell'Allegato G

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1977.
Documento di accompagnamento necessario per il trasporto delle armi o di parti di esse, di munizioni e di esplosivi che non venga effettuato direttamente dalle Forze Armate o dai Corpi Armati dello Stato.

IL MINISTRO PER LA DIFESA
di concerto con
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 30, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, recante norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi;

Decreta:
Articolo unico

È approvato il modello di documento di accompagnamento di cui all'allegato A del presente decreto, per il trasporto delle armi o di parti di esse, di munizioni e di esplosivi che non venga effettuato direttamente dalle Forze Armate o dai Corpi Armati dello Stato. Il documento di cui al comma precedente è rilasciato dagli organi indicati nell'allegato B esclusivamente a responsabili di pubblici servizi o di imprese di trasporto in possesso dei requisiti prescritti dagli articoli 9 e 18 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 20, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110. Lo stesso documento deve accompagnare il materiale durante le operazioni di trasporto.

Quando il trasporto è effettuato da imprese private e senza scorta armata, il rilascio del documento di cui ai precedenti commi è subordinato all'accertamento del possesso di parte del personale addetto al trasporto stesso dei requisiti soggettivi richiesti dalle vigenti disposizioni in materia.

È fatto salvo il disposto di cui all'art. 5, secondo comma, del decreto del Ministro per le finanze 7 settembre 1974, recante norme di applicazione del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 258, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 393, concernente l'istituzione di una imposta interna di fabbricazione e corrispondente sovraimposta di confine sulle armi da sparo e sulle munizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 settembre 1977

Il Ministro per la difesa
LATTANZIO

Il Ministro per l'interno
COSSIGA

Allegato A

DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO

(rilasciato ai sensi del decreto ministeriale

La (2) _____ è incaricata di trasportare

da _____ a _____ i sottoelencati

(3) _____ (4) _____

(3) _____ (4) _____

(3) _____ (4) _____

Il trasporto deve essere eseguito con le seguenti modalità:

mezzi di trasporto (5) _____

partenza il _____

arrivo prevista il _____

itinerario, linea o rotta _____

Il trasporto è stato autorizzato da _____

Il materiale (6) accompagnato da una scorta militare armata composta da _____

Data, _____ Il _____

(1) Comando, Ente o Deposito.

(2) Impresa vetrice.

(3) Denominazione delle armi, parti di armi, munizioni ed esplosivi. Annullare le righe rimaste in bianco.

(4) Unità di misura.

(5) Tipo e targa degli automezzi, serie dei carri, nome del natante.

(6) È oppure non è.

Allegato B

ORGANI CENTRALI E PERIFERICI DELLO STATO
COMPETENTI A RILASCIARE IL DOCUMENTO DI
ACCOMPAGNAMENTO DI CUI ALL'ALLEGATO A

Ministero della difesa: Stato Maggiore della difesa; Stato Maggiore dell'Esercito; Stato maggiore della Marina; Stato maggiore dell'Aeronautica; Comando Generale Arma dei Carabinieri; Ispettorati Logistici di Forza Armata; Direzione generale delle armi, delle munizioni e degli armamenti terrestri; Direzione generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti navali; Direzione generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti aeronautici e spaziali; Direzione generale dei lavori, del demanio e dei materiali del genio; Comando forze terrestri alleate del sud Europa; Comandi Militari Territoriali di Regione; Comandi in capo di Dipartimento Militare Marittimo; Comandi di Regione Aerea; Comandi di Corpo d'Armata; Comando Militare della Sardegna; Comandi Militari Marittimi Autonomi.

Ministero dell'interno: Direzione generale della pubblica sicurezza.

Ministero di grazia e giustizia: Direzione generale per gli istituti di

prevenzione e di pena; Comandi regionali del Corpo degli agenti di custodia.

Ministero delle finanze - Corpo della guardia di finanza: Comando Generale; Magazzino centrale vestiario, equipaggiamento, casermaaggio ed armi - Roma; Magazzino succursale vestiario, equipaggiamento, casermaaggio ed armi - Milano; Comandi di Legione; Comando Accademia; Comando Scuola Sottufficiali; Comando Legione Allievi.

**FERROVIE DELLO STATO
DIREZIONE GENERALE**

**SERVIZIO MOVIMENTO
SERVIZIO MATERIALI E TRAZIONI**

**Direttiva n. M. 601.268/5b
Roma li, 20.11.1985**

TRASPORTI CON SCORTA MILITARE

**A UFFICI MOVIMENTO COMPARTIMENTALI
TUTTI**
**UFFICI MATERIALE E TRAZIONE
COMPARTIMENTALI
TUTTI**

Si fa seguito alle richieste di chiarimenti avanzate da alcuni agenti dell'esercizio in merito ai rapporti che debbano intercorrere fra il personale ferroviario che opera a bordo, in linea e negli scali e l'eventuale scorta militare ai treni nei casi in cui questa sia prevista.

In proposito si precisa che la squadra di scorta è agli ordini di un proprio comandante; è inoltre presente un "Sottufficiale di collegamento" incaricato di tenere i rapporti con il personale F.S.

Quest'ultimo, qualora debba intervenire per ragioni di servizio sui veicoli in consegna alla scorta militare, dovrà preventivamente **prendere** contatti con il suddetto sottufficiale, il quale a sua volta, è tenuto a presentarsi al personale F.S..

Della presenza della scorta militare e del Sottufficiale di collegamento il DM dovrà pertanto dare avviso a tutto il personale interessato ed in particolare consegnare al personale del treno mod. M 40 con la seguente formula: "Vostro treno con scorta militare; per avvicinarsi ai veicoli in consegna alla scorta farsi accompagnare dal sottufficiale di collegamento per il riconoscimento da parte del personale addetto alla vigilanza".

Si prega informare tutto il personale interessato confermando ricevimento ed ottemperanza ai rispettivi Servizi.

100

100

**MODELLO ORIENTATIVO DI CONSEGNE
AL PERSONALE DI SCORTA (1)**

Cte della scorta (U. o SU.) _____

militare _____ militare _____

militare _____ militare _____

Il suddetto personale è responsabile del carico affidatogli - composto da _____

dal momento in cui lo riceve all'atto della partenza da _____
al _____ (Ente ricevente o Autorità di confine).

A tal fine ha il compito di esercitare una vigilanza continua, decisa e reattiva volta ad impedire *ad ogni costo* che estranei al servizio si avvicinino ai materiali o salgano sui carri/automezzi affidati alla sua custodia.

Deve intervenire col fuoco per sventare l'azione criminosa nei riguardi dei mezzi scortati, dopo aver preso coscienza che è in atto una aggressione armata.

Durante il movimento prende posto sul _____

Nella scorta assicura la sorveglianza diretta da _____
punti fissi dislocati _____

Non interrompe mai la sorveglianza a meno _____

Ha il divieto assoluto di viaggiare a bordo dei carri o mezzi scortati (2).

Il Cte della scorta, preventivamente documentato sulle predisposizioni, movimento e consegne concernenti il servizio, è responsabile di:

- dirigere e governare il personale alle sue dipendenze al fine della scivolosa attuazione delle consegne da osservare e da far osservare;
- provvedere durante il movimento e le soste perché la distanza e la posizione reciproca con il carico scortato sia sempre tale da poter garantire la sorveglianza;
- presentarsi in località _____ al _____ (Cdo di Presidio - Stazione CC - ecc.) per comunicare l'arrivo del materiale;

**COMPITI DEL SOTTUFFICIALE DI COLLEGAMENTO
RAPPRESENTANTE DELL'ENTE RESPONSABILE DEI
PRELEVAMENTI/VERSAMENTI TRASPORTI**

1. Assiste alle operazioni di carico dei materiali da spedire, al fine di controllarne la rispondenza del tipo e del quantitativo.
2. Riceve e custodisce la "Ricevuta di carico" (Annesso all'Appendice 4) dei materiali spediti sotto scorta, debitamente compilata, firmata e timbrata dall'Ente responsabile dei prelevamenti/versamenti.
3. Fa firmare e timbrare al Comando/Ente destinatario la parte di competenza, ad avvenuta consegna dei materiali.
4. Riceve e custodisce un "Elenco delle cose spedite" (I) firmato e timbrato dal Comando/Ente che ha disposto il trasporto e riportante il numero e peso dei colli, i carri ferroviari impiegati, la natura della merce ed ogni altro dato di interesse.
5. Riceve e custodisce il duplicato del bollettino di spedizione.
6. Prima della partenza controlla e fa controllare al capo scorta l'integrità dei sigilli apposti ai carri ferroviari che trasportano ~~materiale~~ militare delicato.

(I) L'elenco delle cose spedite deve essere chiuso in busta sigillata indirizzata all'Ente destinatario del trasporto. Nel caso di trasporti misti (ferroviari-marittimi) tale elenco deve essere compilato in due copie che, contenute in altrettante buste sigillate, vengono consegnate all'Ufficiale addetto alle operazioni di imbarco (una per l'Ufficiale in questione, l'altra per l'inoltro all'Ente destinatario del trasporto).

7. Provvede, in ogni stazione di sosta ove sia prevista la manovra dei carri, a prendere contatti col personale manovratore FS ed accompagnarlo, per il riconoscimento da parte della scorta, nei pressi dei carri da manovrare.
8. Accompagna, per il riconoscimento da parte del personale di vigilanza, eventuali organi militari incaricati di ispezionare il carico, dopo aver accertato la loro identità ed esaminato l'ordine di ispezione.
9. Si reca personalmente ad ogni sosta, prevista ed imprevista, presso il personale viaggiante delle FS per accettare durata e motivo della sosta e, qualora accerti che trattasi di fermata di una certa durata per esigenze di manovra carri e/o per ispezione, scende dal treno per riconoscere ed accompagnare il personale di cui al precedente punto.
10. Esplica, ove necessario, le funzioni di collegamento con i Comandi Militari di Stazione, con le RM di transito e di arrivo, con gli organi della Polizia Ferroviaria e col personale delle FS per qualsiasi necessità riguardante la scorta e/o il carico, esimendosi dall'assolvere qualsiasi compito di vigilanza che è di specifica competenza della scorta.
11. All'arrivo a destinazione si mette rapidamente in collegamento col Comando Militare di Stazione o col Comando Presidio o RM competenti per territorio di giurisdizione, al fine di:
 - comunicare l'arrivo del carico;

- richiedere il rinforzo o la sostituzione della scorta;
- sollecitare l'arrivo di rappresentanti del Comando/Ente destinatario del carico per la rapida consegna dello stesso;
- promuovere eventuale assistenza logistica per il personale di scorta.

12. All'arrivo sul posto dei rappresentanti del Comando/Ente destinatario ed in presenza del Comandante della scorta, controlla e fa controllare l'integrità dei sigilli apposti ai carri ferroviari, al fine di consentire al personale di vigilanza che ha scortato il carico di rientrare al corpo secondo le modalità indicate nel fascicolo I, capitolo II paragrafo 2..

13. Concorda con i rappresentanti di cui al punto precedente i tempi e le modalità per lo scarico, il controllo e la consegna dei materiali contenuti nei carri ferroviari.

14. Rientra alla sede stanziale dopo aver espletato le formalità che convalidano l'avvenuta consegna dei materiali spediti e regolarizzato i propri documenti di viaggio.



RICEVUTA DI CARICO

(spedito sotto scorta militare)

Ente speditore _____

Stazione ferroviaria, porto o località ove ha inizio il trasporto _____

Ente destinatario _____

Stazione ferroviaria, porto o località di destinazione del trasporto _____

Carri ferroviari _____

Numeri di servizio dei carri _____

Natura del materiale spedito _____

Personale militare comandato di scorta (grado, cognome e nome) _____

Data, _____

(bollo e firma dell'Ente speditore)


Per ricevuta del materiale oggetto della presente spedizione sotto scorta:

(eventuali osservazioni)

Data, _____

Il ricevente

(Bollo e firma)



DISPOSIZIONI ABROGATE

1. Pub. SME-Trasporti n. 6155 "I trasporti militari del tempo di pace" Ed. 1978: dal para. 50. al para. 57. inclusi.
2. Pub. n. 6070 "Manuale dei trasporti militari marittimi" Ed. 1973: Allegato B dal para. 1. al para. 13. inclusi e Appendice 1 all'Allegato B.
3. Pub. n. 6106 "Manuale dei trasporti militari di sostanze e manufatti pericolosi" Ed. 1974: Cpt. I para. 32. del testo e Allegato D con relativa Appendice 1.
4. Pub. n. 6064 "Manuale dei trasporti ^{militari} per ferrovia" Ed. 1972: Allegato I dal para. 1. al 12. inclusi, para. 17. e Appendice 1 all'Allegato I.

NORME PER LA DISATTIVAZIONE DELLE ARMI

1. La disattivazione delle armi individuali e di reparto viene effettuata smontando per ciascun'arma le seguenti parti vitali:
 - a. pistola Beretta cal. 7,65, mod. 34 cal. 9 e mod. 51 cal. 9: *culatta-otturatore* o *carrello-otturatore*;
 - b. altri tipi di pistola: *parti essenziali al funzionamento del meccanismo di percussione*;
 - c. armi individuali automatiche, semiautomatiche e a ripetizione ordinaria: *otturatore*;
 - d. fucili mitragliatori e mitragliatrici di ogni tipo, comprese quelle dei complessi quadrinati: *otturatore*;
 - e. mortai: *percussore*;
 - f. cannoni senza rinculo: *percussore*;
 - g. lanciarazzi c/c "bazooka": ~~leva di ritorno e di contatto~~ ^{bottoni di contatto};
 - h. sistemi d'arma missilistici c/c: *riserva di disposizioni*.
2. Ad eccezione delle armi di cui ai precedenti para. 1.a., b., c., d., le operazioni di smontaggio e rimontaggio dovranno essere effettuate esclusivamente da Sottufficiali specializzati armaioli.




ARMADIETTI PER PISTOLE

Gli armadietti per la custodia delle pistole dovranno essere saldamente e permanentemente ancorati ad idonei elementi fissi ed avere le seguenti caratteristiche (1):

- pareti in acciaio di spessore non inferiore a 3 mm;
- sportelli in telaio di analogo spessore minimo, muniti di rete protettiva in acciaio a maglie quadrangolari di lato non superiore a 10 mm, in filo di diametro non inferiore a 2 mm;
- serratura di sicurezza possibilmente di tipo tridirezionale con chiave doppia mappa o tipo Yale, azionante catenacci multipli ad espansione su tre lati del battente (almeno un catenaccio sul lato orizzontale superiore, uno sul lato verticale delle serrature ed uno sul lato orizzontale inferiore).

(1) È consentito l'impiego, a consumazione, di altri tipi di armadietti aventi pareti e rete di protezione con spessore non inferiore a 1 mm.



REQUISITI DEI LOCALI DA ADIBIRE AD ARMERIA

1. Muri divisorii.

Se costituiti in forati non debbono avere spessore inferiore a 8 cm. Qualora l'armeria risulti adiacente a locali scarsamente controllati, specialmente durante le ore notturne (aule, servizi igienici, magazzini, specie se con ingressi non controllati dal personale di vigilanza all'armeria) i muri dovranno avere spessore non inferiore a 12 cm.

2. Pavimenti e soffitti.

Sono da escludere le soffittature realizzate con camere a canne o con semplice tavolame.

Sono invece da preferire le strutture in cemento armato, ferro e laterocementizi.

3. Accessi.

I locali adibiti ad armeria nei limiti del possibile devono avere un solo ingresso; eventuali altre aperture, finestre escluse, è opportuno che siano murate. In particolare:

a. *Porta di accesso*

Deve essere costituita in legno pieno dello spessore minimo di

15 mm senza luci di sorta fatta eccezione per una finestrella avente lati di dimensioni non maggiori di 20 x 10 cm, protetta da vetro solidamente fissato, che consenta la visione completa del locale.

Qualora a causa di motivi vari non sia possibile la visione completa del locale attraverso la finestrella, negli angoli morti dovranno essere sistemati materiali non appetibili o, se possibile, lasciati vuoti.

Essa dovrà essere inoltre protetta da un cancello di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm, con cerniere saldate, solidamente ancorato al muro, con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nel predetto rettangolo o di superficie non maggiore di 400 cmq.

L'elemento di chiusura di maggior robustezza (porta o cancello) dovrà essere chiuso con serratura di sicurezza di tipo egiziano tridirezionale, manovrata da chiave avente non meno di 5 lastrine e azionante catenacci di adeguata robustezza su almeno tre lati.

b. *Finestre*

Tutte le finestre debbono essere protette da robusti serramenti di legno pieno dello spessore minimo di 15 mm, senza luci di sorta, chiusi con robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall'interno.

Le finestre situate in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, debbono essere difese anche da inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm con appendici a coda di rondine solidamente infisse al muro, con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nel predetto rettangolo o di

superficie non maggiore di 400 cmq.

Alle inferriate deve essere sempre abbinato un graticcio di rete metallica costituita da tondino d'acciaio dello spessore minimo di 3 mm (resistente all'azione di contundenti impiegati a mano o di pince o altri strumenti di normale uso) a maglie non superiori a cm 4 di lato.

CARATTERISTICHE TECNICHE FONDAMENTALI DEGLI IMPIANTI AUTOMATICI DI ALLARME

1. I principi generali.

L'installazione di un impianto antifurto deve rispondere alle seguenti prescrizioni fondamentali:

a. *Studio preliminare*

Ogni installazione presuppone uno studio specifico per i materiali da proteggere ed un sopralluogo ai locali che le contengono da parte dell'installatore.

b. *Sicurezza*

L'impianto deve funzionare in sicurezza "positiva", in forza della quale l'interruzione o il taglio di un qualunque circuito deve obbligatoriamente attivare l'allarme.

c. *Inviolabilità*

Ogni impianto non deve poter essere manomesso e deve pertanto comprendere un doppio circuito e precisamente:

- un circuito di esercizio propriamente detto;
- un circuito di guardia, permanentemente percorso da una corrente di guardia.

Il sistema deve essere concepito in modo che la messa in corto circuito dei due predetti circuiti attivi l'allarme.

d. *Affidabilità*

L'installazione deve essere concepita in modo da evitare ogni

possibile falso allarme o intempestive attivazioni.

e. *Semplicità di funzionamento*

Si potranno utilizzare le tecniche più aggiornate e d'avanguardia, purchè la manovra della messa in esercizio da parte dell'utente sia la più semplice possibile.

f. *Pluralità degli allarmi*

L'installazione deve comprendere più dispositivi di segnalazione, il principale dei quali deve essere costituito da una sirena udibile dalle camerate o dal Corpo di guardia, montata in aggiunta a eventuali avvisatori ottici interni o esterni o ad avvisatori fonici interni.

g. *Autonomia*

La sorgente di alimentazione elettrica deve essere autonoma e pertanto l'installazione di allarme deve essere alimentata da una opportuna serie di batterie collegate alla rete pubblica attraverso un dispositivo di ricarica automatica.

2. Caratteristiche di base.

a. L'impianto deve essere concepito e realizzato in modo tale che, a messa in funzione avvenuta, la penetrazione nei locali protetti non sia comunque possibile senza il disinnesco dell'allarme.

Peraltro deve obbligatoriamente comprendere una protezione perimetrale degli accessi e delle finestre, che può essere completata da opportuni rilevatori disposti all'interno delle aree da proteggere.

Esso deve attivare, in caso di sensibilizzazione, il funzionamento

di una sirena di adeguata potenza ed udibile dalla più vicina cama-
rata o Corpo di guardia ed almeno un segnalatore ottico lampeggian-
te esterno che faciliti l'individuazione del locale.

L'impianto deve costituire oggetto di regolare manutenzione al-
meno quadrimestrale, possibilmente a cura della stessa ditta instal-
atrice, con la quale può essere stipulato apposito contratto.

Non è consentita l'installazione di rilevatori non automatici
(pulsante antirapina) in un impianto che preveda rilevatori automa-
tici.

b. Il collegamento diretto con segnalatore acustico/ottico con
il Corpo di guardia e con il Comando Militare in grado di interveni-
re nel tempo più breve (Comando che ha distaccato la guardia, altro
Comando in grado di intervenire, Comando dei Carabinieri) è obbligatorio
nel caso che l'infrastruttura, in cui è compreso un immobile
protetto con dispositivo di allarme, sia presidiata dal solo personale
di guardia (infrastruttura isolata).

c. Gli impianti antifurto relativi a stabilimenti e magazzini, il
cui inserimento venga effettuato da sorveglianti o guardiani ai quali
siano consegnati dispositivi di innesto, devono avere un apposito
congegno per il controllo dell'avvenuto inserimento (tipo punzonata-
tura oraria), con avvio automatico dell'allarme in caso d'inadem-
pienza al programma prefissato.

3. L'impianto deve essere sottoposto a specifiche ispezioni mensili
a cura dell'Ufficiale addetto alla sicurezza a seguito delle quali dovrà
essere redatto un rapporto (modello in Appendice 1).

Segue: Allegato M

Il rapporto dopo le annotazioni del Comandante di corpo dovrà essere custodito per almeno un anno a cura dell'Ufficiale alla sicurezza.

4. Lo schema dell'impianto è da considerarsi riservato. Copia di esso deve essere custodita dal Comandante di reparto e dall'Ufficiale alla sicurezza.

**RAPPORTO DI ISPEZIONE AGLI IMPIANTI
AUTOMATICI DI ALLARME**

In data _____ il sottoscritto _____
ha effettuato la visita di ispezione all'impianto di allarme antifurto
installato presso _____ e ha constatato che:

- | | | |
|---|----------------|--------------------------|
| 1. La condizione di carica della batteria era | sufficiente | <input type="checkbox"/> |
| | insufficiente | <input type="checkbox"/> |
| 2. I contatti elettrici erano | regolari | <input type="checkbox"/> |
| | irregolari | <input type="checkbox"/> |
| 3. I dispositivi di innesto, disinnesto e
controllo guasti erano | funzionali | <input type="checkbox"/> |
| | non funzionali | <input type="checkbox"/> |
| 4. I segnali di allarme erano | regolari | <input type="checkbox"/> |
| | irregolari | <input type="checkbox"/> |
| 5. _____ | _____ | <input type="checkbox"/> |

In conseguenza di quanto rilevato si dichiara idoneo al funzio-
namento. non idoneo

Prescrizione nel caso di non idoneità dell'impianto _____

_____ (luogo e data)

_____ (firma)

Provvedimenti disposti dal Comandante di corpo.

_____ Data

_____ Timbro - Firma

**ATTRIBUZIONI DEGLI UFFICIALI E DEI SOTTUFFICIALI
PREPOSTI AL FUNZIONAMENTO DELLA BRANCA
MATERIALE D'ARMAMENTO NEGLI ENTI E REPARTI**

1. Ufficiale di armamento.

L'Ufficiale di armamento, specializzato in apposito corso di addestramento, data l'importanza delle mansioni ad esso affidate, svolge l'incarico – possibilmente – a titolo esclusivo. Tale Ufficiale:

- dirige la branca armamento del servizio armi e munizioni nell'ambito del corpo;
- è responsabile della corretta applicazione delle norme relative all'uso e manutenzione del materiale in distribuzione ai reparti e della corretta tenuta della relativa documentazione;
- assiste ai prelevamenti e versamenti dei materiali d'armamento che interessano il corpo, allo scopo di accertarne il regolare svolgimento e controllare lo stato di efficienza del materiale movimentato;
- effettua i controlli di propria competenza;
- è il consulente tecnico dei reparti in materia di manutenzione, conservazione e impiego del materiale d'armamento;
- ha alle sue dipendenze, sotto il profilo tecnico funzionale, il personale specializzato del quale cura l'addestramento e controlla l'operato;
- è responsabile della buona conservazione del munizionamento tenuto in caserma e della sicurezza esplosivistica dei materiali;
- controlla le operazioni di manutenzione specializzata da

eseguire secondo le disposizioni delle "Norme provvisorie di gestione del parco armi, artiglierie e mezzi tecnici per il tiro" e fa parte della commissione incaricata di svolgere l'attività ispettiva ordinaria.

2. Capo Sezione Logistica.

Nelle unità autonome a livello battaglione le attribuzioni, previste per l'Ufficiale d'armamento, sono devolute al Capo Sezione Logistica.

3. Capo Sezione Materiali.

Il Capo Sezione Materiali dei depositi e dei magazzini:

- risponde dello stato di conservazione dei materiali accantonati;
- assiste ai prelevamenti, ai versamenti e alla distribuzione dei materiali d'armamento che interessano il deposito o magazzino allo scopo di accertarne il regolare svolgimento e controllare lo stato di efficienza del materiale movimentato;
- effettua i controlli di sua competenza;
- ha alle sue dipendenze, sotto il profilo tecnico-funzionale, il personale della squadra manutenzione.

4. Sottufficiale addetto all'armeria.

L'incarico viene attribuito per iscritto dal Cte di corpo su pro-

posta del Cte di reparto.

In casi del tutto eccezionali allorquando non sia comunque possibile reperire un SU. cui affidare l'incarico in esame, le funzioni di SU. addetto all'armeria possono essere affidate ad un caporal maggiore.

Il SU. addetto all'armeria ha di norma esclusivamente tale funzione; in caso di carenza di SU. può ricevere altro incarico abbinato, purchè compatibile con quello principale. Egli:

- risponde, nei confronti del Comandante di reparto, della corretta applicazione delle norme relative alla gestione delle armi, tenendo aggiornata la relativa documentazione;
- assiste alla distribuzione e al ritiro delle armi, per accertarne il regolare svolgimento e controllare lo stato di efficienza;
- presenzia alle operazioni di manutenzione ordinaria delle armi non in distribuzione;
- effettua i controlli di competenza;
- ha alle dipendenze il personale addetto all'armeria del quale cura l'addestramento e controlla l'operato.

5. Sottufficiale addetto alla riservetta munizioni.


L'incarico viene attribuito per iscritto dal Cte alla sede a uno dei SU. artificieri (di norma il più anziano) dei reparti alloggiati in caserma. Egli:

- disciplina l'accantonamento delle munizioni dei diversi reparti nella riservetta;
- risponde, nei confronti del Comandante alla sede della corretta applicazione di tutte le norme di sicurezza previste;

Segue: Allegato N

- assiste al prelevamento, versamento e manutenzione delle munizioni per accertarne il regolare svolgimento;
- effettua i controlli di competenza.

**CARATTERISTICHE DELLE BOLGETTE PER LA
CUSTODIA DELLE CHIAVI
(in pelle o similpelle o tela)**



— Lembo interno
..... Cucitura interna
○ Occhielli rinforzati in
metallo per la chiusu
ra con lucchetto

**REGISTRI CONTROLLO ARMI E MUNIZIONI
ACCANTONATE IN CASERMA**

1. Le norme di sicurezza devono essere riepilogate in un documento firmato dal Comandante responsabile ed affisso nelle armerie e nelle riservette munizioni con l'indicazione:

- del personale autorizzato all'accesso;
- del personale preposto alla manutenzione o conservazione dei materiali;
- dei posti di distribuzione o di ritiro delle armi e delle munizioni;
- delle disposizioni per la custodia delle chiavi;
- dei materiali e mezzi antincendio e della loro ubicazione;
- delle disposizioni per l'esecuzione dei controlli sulla custodia delle armi e delle munizioni.

2. I controlli relativi alle armi e alle munizioni debbono risultare da appositi documenti tenuti rispettivamente dai reparti a livello compagnia (anche nel caso che le armi siano custodite in armeria a livello superiore) e dai Comandi di corpo.

Tali documenti debbono essere conservati per almeno un anno all'interno delle armerie o delle riservette, ed essere visionati e controfirmati da:

a. *Cti di reparto a livello cp. (Capo Sz. Logistica per il munizionamento):*

- il registro dei controlli giornalieri e settimanali, con frequenza settimanale;

- tutti gli altri registri, entro il giorno successivo alla data del controllo;

b. *Cti di reparto a livello btg.:*

- registro dei controlli giornalieri e settimanali, con frequenza mensile;
- registro dei controlli annuali e saltuari, entro il giorno successivo alla data del controllo.

3. Tutte le armi, comunque presenti presso Enti o reparti, debbono essere indicate sul registro delle armi mod. 1551 di catalogo. In tale documento, per ciascuna arma, saranno riportati il tipo, la matricola e la posizione. Per quest'ultima si precisa che costituiscono variazioni alla posizione iniziale in "armeria":

- i movimenti connessi con provvedimenti di carattere logistico-amministrativo (versamento definitivo, invio alla riparazione, aggregazione del militare consegnatario con l'arma al seguito, ecc.);
- l'assegnazione dell'arma ai militari del reparto, anche se ricevuti in aggregazione, prescindendo dalle modalità di conservazione e custodia relative al tipo di arma. *Ogni militare di qualsiasi grado deve avere assegnata l'arma che gli compete in funzione dell'incarico organico.*

Nel registro mod. 1551 non dovranno essere riportate variazioni conseguenti ai provvedimenti giornalieri di distribuzione e ritiro delle armi. Detti movimenti saranno regolati da apposite norme, emanate a cura dei Cti di corpo, tenendo conto della particolare situazione ambientale, delle esigenze di carattere addestrativo, dei servizi armati da effettuare e del tipo di arma da distribuire.

4. Le munizioni, costituenti dotazione di Enti o reparti, debbono essere trascritte nel Registro delle munizioni in carico tenuto dall'Ufficiale d'armamento (ove previsto) o dal Capo Sezione Logistica. In tale documento devono essere riportati tutti gli elementi atti ad individuare il lotto di appartenenza, la validità e la dislocazione (facsimile al successivo paragrafo 8).

5. Registro controlli giornalieri e settimanali alle armi e parti di ricambio.

(intestazione del reparto)

Controllo armi mattino sera settimanale saltuario del giorno _____ ore _____

(1) Compilato e firmato a cura del Sottufficiale addetto all'armeria.

(2) : Compilato e firmato dall'Ufficiale di servizio o in casi eccezionali dall'Ufficiale di picchetto.

(3) Ufficiale di servizio dei reparti o Ufficiale di picchetto limitatamente alle ore non di servizio o nei giorni festivi.

(4) Compilato dall'Ufficiale di servizio o dall'Ufficiale di picchetto per documentare movimenti di armi.

Segue: Allegato P

6. Registro dei controlli mensili e semestrali.

(intestazione del reparto)

Controlli (1) _____ sulla manutenzione e sulla esistenza delle armi a cura del (2) _____

DATA	CONTROLLO MANUTENZIONE (a campione)				Controllo rispondenza numerica e matr. (3)	Firma dell'Ufficiale che ha eseguito il controllo
	Tipo arma	Matricola	Osservazioni	Provvedimenti da adottare		

(1) Frequenza dei controlli (mensili, semestrali, annuali e saltuari).

(2) Personale responsabile.

(3) Segnare "numerica e/o matricolare: esatta" oppure indicare l'irregolarità riscontrata.

7. Registro dei controlli del munitionamento accantonato in caserma

(intestazione del reparto)

CONTROLLO MUNIZIONAMENTO ACCANTONATO IN CASERMA

DATA	TIPO	QUANTITA' (!)		Osservazioni (3)	Firma dell'Uff.le o Sott.le che ha eseguito il controllo
		Accantonata (2)	Esistente		

(1) In numero di colpi.

(2) Tale quantitativo deve essere quello riportato sul "Registro delle munizioni in carico" alla colonna "ubicazione" di prevista dislocazione nella caserma.

(3) Da riferire al controllo numerico, allo stato di conservazione e all'efficienza dei sistemi di sicurezza.

Segue: Allegato P

8. Registro delle munizioni in carico

(intestazione del reparto)


MUNIZIONI IN CARICO

N.U.C.	Denominaz. (1)	QUANTITÀ		DATI DEL LOTTO			CONTROLLO EF.		Data scadenza validità	DISLOCAZIONE		NOTE
		dotazione	esistenza	sigla	numero	anno di allestimento	estremi dispaccio	esito		ubica-zione (2)	N. riser-vetta (3)	

(1) Per il munitionamento a carico separato elencare gli elementi costitutivi (granata, spolette, carica di lancio, cannello, ecc.).

(2) Deposito munizioni di oppure caserma.

(3) Solo per le munizioni custodite nei depositi munizioni.



**CONTROLLI RELATIVI ALLA CUSTODIA DELLE ARMI E PARTI DI
RICAMBIO E DELLE MUNIZIONI ACCANTONATE IN CASERMA**


1. Controllo delle armi e parti di ricambio.

FREQUENZA	CONTROLLI SULLA SICUREZZA		DOCUMENTAZIONE	NOTE
	Personale responsabile	Tipo di controllo		
Giornaliera sulle armi conservate in:				
- armeria (al mattino prima delle istruzioni ed alla sera prima della chiusura);	SU, addetto all'armeria (1)	Corrispondenza numerica tra le armi esistenti e quelle in carico o comunque presenti al reparto	Registro dei controlli giornalieri e settimanali (fac-simile in allegato P)	(1) Il controllo deve essere effettuato dall'U. di servizio o dall'U. di picchetto ogni qualvolta sia necessario aprire l'armeria in ore non di servizio e nei giorni festivi
- camerata (alla sveglia ed al contrappello serale e al rientro dalle istruzioni).	Ufficiale di servizio, Serg. e cap. di giornata	Corrispondenza numerica tra il numero delle armi nelle rastrelliere e il numero dei militari presenti alloggiati nelle camerette tenendo conto del personale comandato in servizi armati o impegnati in esercitazioni		
Settimanale (2)	Cte di reparto a livello compagnia	Corrispondenza numerica e matricolare	Registro dei controlli giornalieri e settimanali (fac-simile in allegato P)	(2) Da effettuare anche se l'armeria è a livello superiore
Mensile	Cte di corpo o Cte di reparto a livello battaglione Ufficiale "I" (U. addetto alla sicurezza)	Corrispondenza numerica di tutte le armi e matricolare ad un reparto a livello compagnia Aspetti relativi alla sicurezza	Registro dei controlli mensili e semestrale (fac-simile in Allegato P) Registro dei controlli mensili sulla sicurezza (senza traccia prefissata) e rapportino di ispezione agli impianti automatici di allarme (fac-simile in allegato M)	

FREQUENZA	CONTROLLI SULLA SICUREZZA		DOCUMENTAZIONE	NOTE
	Personale responsabile	Tipo di controllo		
Semestrale (3)	U. d'armamento, Ca. Sz. Mat. nei depositi. Ca. Sz. Logistica nei reparti autonomi a livello big.; Ufficiale designato dal Cte di corpo per reparto a livello cp. autonoma	Corrispondenza numerica di tutto l'armamento del corpo o deposito	Registro dei controlli mensile e semestrale (fac-simile in allegato P)	(3) Può essere abbinato all'attività ispettiva ordinaria sulla gestione del parco ordinata dal Cte di corpo
Annuale (4)	<p>Per le unità dipendenti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> – RM: U. Gen. designato dal Cte di RM; – C.A. e D.: U. Gen. designato dal Cte di G.U.; – Cdo a. c/a E.: U. Gen. designato dal Cte; – B.: Cte di B. avvalendosi di personale tecnico. <p>Per Enti addestrativi e vari dipendenti dagli Organi Centrali:</p> <ul style="list-style-type: none"> – dal Cte dell'Ente se di grado Gen. di B.; – da U. Gen. designato: <ul style="list-style-type: none"> – dal Cte dell'Ente se questi è di grado superiore a Gen. di B.; – dall'Organo Centrale responsabile negli altri casi. 	Corrispondenza numerica e matricolare presso uno o due reparti a livello cp. per ciascuna G.U. sì. o complesso di reparti scelti senza preavviso	Registro dei controlli annuali e saltuari (fac-simile in allegato P)	(4) Può coincidere con l'ispezione tecnico-militare
Saltuaria (senza preavviso)	Commissione nominata da SME, Cdo S. Trn. e Mat.	Armamento del reparto prescelto dall'A.C.	Registro dei controlli annuali e saltuari (fac-simile in allegato P)	

2. Controllo delle munizioni accantonate in caserma.

FREQUENZA	CONTROLLI SULLA SICUREZZA		DOCUMENTAZIONE	NOTE
	Personale responsabile	Tipo di controllo		
Giornaliera	SU. addetto alla riservetta (I)	Corrispondenza numerica delle casse e dei sigilli	Registro dei controlli (fac-simile in allegato P)	(1) Il controllo deve essere effettuato dall'Ufficiale di picchetto o Capitano di ispezione ogni qualvolta sia necessario aprire la riservetta in ore non di servizio e nei giorni festivi
Mensile	U. d'armamento o Ca. Sz. Mat. nei depositi o Ca. Sz. Logistica o Cte di reparto a livello cp. aut.	Corrispondenza numerica delle casse e dei sigilli	Registro dei controlli (fac-simile in allegato P).	
	U. "I" (U. addetto alla sicurezza)	Aspetti relativi alla sicurezza	Registro dei controlli mensili sulla sicurezza (senza traccia prefissata) e rapportino d'ispezione agli impianti automatici di allarme (fac-simile in allegato M)	
Semestrale	Cte di corpo o U. delegato da lui designato per il reparto cp. aut.	Corrispondenza numerica delle casse e dei sigilli e aspetti relativi alla sicurezza	Registro dei controlli (fac-simile in allegato P)*	
	Cte alla sede	Aspetti relativi alla sicurezza della riservetta	Registro dei controlli (fac-simile in allegato P).	
Saltuaria	U. Gen. designati dai Cdi RM, G.U. o dagli Organi Centrali per gli Enti dipendenti	Corrispondenza numerica e aspetti relativi alla sicurezza	Registro dei controlli (fac-simile in allegato P)	



CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI ELETTRONICI DI ALLARME ANTINTRUSIONE

1. Compiti e costituzione del sistema antintrusione.

a. Il sistema deve:

- garantire la sorveglianza di tutte le "riservette protette" da parte di un solo operatore;
- consentire di individuare, sia presso l'unità centrale comando e controllo sia sul terreno, la riservetta presso la quale si verifica un tentativo di intrusione onde creare le premesse indispensabili per un intervento a ragion veduta del personale di sorveglianza o di guardia;
- non rappresentare un pericolo per persone e cose;
- allorchè attivato, consentire la libera circolazione all'esterno della riservetta protetta senza provocare "allarmi impropri";
- allorchè disattivato, segnalare comunque tentativi di manomissione, guasti ovvero difetti di alimentazione.

b. Pertanto, in linea di massima, il sistema deve essere costituito da:

- una "unità centrale di comando e controllo";
- un "complesso di sensori-rivelatori" in grado di rilevare tentativi di scasso, effrazione ed intrusione presso ciascuna riservetta protetta;
- una "rete di alimentazione e collegamento" per l'alimentazione elettrica dei vari componenti dell'impianto e per la trasmissione dei segnali tra i sensori-rivelatori periferici e l'unità centrale di comando e controllo.

2. Prestazioni complessive del sistema.

Il "sistema", nella sua configurazione completa, deve soddisfare i seguenti *requisiti fondamentali*:

- non prevedere l'installazione di "sensori a microonde" basati su l'effetto Doppler;
- rilevare immediatamente qualsiasi tentativo di scasso, effrazione ed intrusione nei confronti delle riservette protette mediante segnalazione acustica e luminosa;
- adottare componenti che non subiscano alterazioni per eventi atmosferici e non generino fenomeni elettromagnetici oppure altri effetti in grado di provocare, nel tempo, alterazioni fisico-chimiche dei materiali custoditi nelle riservette, la cui natura dovrà comunque essere segnalata, caso per caso, dall'utente alla ditta installatrice;
- utilizzare apparecchiature concepite e realizzate in maniera tale da segnalare anche eventuali inefficienze, manomissioni e carenze o assenza di alimentazione elettrica;
- prevedere collegamenti elettrici di alimentazione in esecuzione antideflagrante esclusivamente sulle pareti esterne delle riservette da proteggere.

3 Prestazioni dei singoli componenti.

a. Unità centrale di comando e controllo

Deve consentire:

- l'emissione di un segnale di allarme (acustico e luminoso) ogni volta che si verifica un tentativo di intrusione oppure una manomissione accidentale e/o intenzionale del sistema di prote-

zione;

- l'individuazione immediata, in centrale e sul terreno, della riservetta presso la quale si sta verificando il tentativo di intrusione;
- la trasmissione via telefono oppure la ripetizione del segnale di allarme presso l'alloggio del consegnatario del deposito, semprechè possibile e conveniente in relazione alla distanza;
- la verifica dell'efficienza e del funzionamento dell'intero sistema;
- l'attivazione e la disattivazione parziale e totale del sistema mediante opportuni dispositivi elettronici (chiave, selettore di codice, ecc.) "a doppio consenso";
- l'eventuale ampliamento futuro del sistema, prevedendo l'ulteriore protezione di almeno altre 5 riservette (desiderabile 10).

Inoltre su apposito quadro dovrà essere riportata la planimetria del deposito con l'indicazione delle riservette protette e di quelle eventualmente da proteggere in futuro. Su tale quadro planimetrico deve essere possibile individuare, mediante indicazione luminosa, la/le riservetta/e oggetto di intrusione.

b. *Complesso di sensori-rivelatori*

Nella sua configurazione ottimale, finalizzata al tipo di riservetta da proteggere, deve garantire l'emissione di un segnale (acustico e luminoso) ogni volta che si stia verificando un tentativo di effrazione, scasso, intrusione nei confronti del fabbricato protetto.

In tale quadro, devono essere segnalate a distanza sia acusticamente (sirena) sia otticamente (lampeggiatore) tentativi di:

- apertura, effrazione o scasso di porte e finestre;

- sfondamento di muri perimetrali o del tetto: per quest'ultimo, anche mediante rimozione di eventuali pannelli di copertura o tegole;
- accesso all'interno del fabbricato protetto mediante cunicolo sotterraneo scavato dall'esterno della riservetta.

Inoltre, l'intero "complesso di sensori-rivelatori" deve:

- risultare *autoprotetto* nei confronti di manomissioni accidentali o intenzionali;
- essere *compatibile* con le norme indicate nel successivo paragrafo 4;
- *non costituire ostacolo fisico* al movimento di personale autorizzato all'interno della riservetta;
- *mantenere inalterati funzionamento ed efficacia* in presenza di avverse condizioni meteorologiche (nebbia, pioggia, vento, grandine e neve) e, qualora installato all'esterno del fabbricato, anche in presenza di forti escursioni termiche (*essenziale*: da -10°C a +40°C; *desiderabile*: da -15°C a +50°C).

c. *Rete di alimentazione e collegamento*

Le linee elettriche (in esecuzione antideflagrante) per l'alimentazione delle varie apparecchiature dell'impianto e quelle per la trasmissione dei segnali tra il complesso dei sensori-rivelatori periferici e l'unità centrale di comando e controllo devono risultare:

- opportunamente installate, in cavidotto quelle interrate ed in tubatura di acciaio zincato quelle "a parete";
- adeguatamente protette da tentativi di sabotaggio o manomissione che devono essere sempre segnalati.

4. Alimentazione ed autonomia.

a. È *essenziale* che l'alimentazione principale del sistema venga assicurata sia dalla rete elettrica nazionale ENEL sia dal gruppo elettrogeno eventualmente esistente nel deposito.

b. È *essenziale* che sia disponibile anche una alimentazione alternativa di riserva che entri automaticamente in funzione qualora quella principale venga interrotta oppure vada in avaria.

c. È *essenziale* che l'alimentazione alternativa di riserva (batterie in tampone) abbia una autonomia di almeno 24 ore e che tale autonomia sia sempre garantita mediante apposito alimentatore-caricabatterie.

5. Limiti di funzionamento.

Quelli corrispondenti alle condizioni meteorologiche medie del territorio nazionale con temperature da -10°C a +40°C (desiderabili da -15°C a +50°C).

6. Sicurezza d'impiego.

Deve essere la più ampia possibile sia per l'operatore della "unità centrale di comando e controllo" sia per il personale operante all'interno del deposito munizioni e delle riservette esplosivi e deve essere garantita non solo contro fatti accidentali (fulmini, scari-

Segue: Allegato R

che elettriche di qualsiasi origine, ecc.) ma anche contro azioni intenzionali (sabotaggio). In particolare sotto il profilo impiantistico, dovranno essere attuate le norme ENPI, CEI, UNI e UNEL.

7. Manutenzione e riparazioni.

Devono poter essere effettuate anche da personale non altamente specializzato dopo un breve periodo di affiancamento ad altro personale addestrato dalla ditta installatrice (essenziale).

Il "sistema" deve essere caratterizzato da parti di ricambio facilmente reperibili in commercio e dotato di un manuale tecnico in lingua italiana per l'impiego, la manutenzione e le riparazioni, di rapida e semplice consultazione.

REQUISITI DELLE RISERVETTE MUNIZIONI

1. I locali da adibire a riservette munizioni devono essere:
 - arieggiabili, non umidi, non polverosi e costruiti con materiali non combustibili;
 - appartenenti a fabbricati senza piani elevati o a piano terra di fabbricati robusti;
 - non facilmente raggiungibili da volontarie azioni esterne;
 - possibilmente atti a contenere l'effetto dello scoppio per resistenza della costruzione o per capacità;
 - protetti contro le scariche atmosferiche con gabbie di metallo.
2. All'interno dei locali è vietato:
 - a. il riscaldamento con caminetti o stufe di qualsiasi genere. Eventualmente può essere impiegato il riscaldamento a termosifone regolato e sorvegliato in modo che nel locale la temperatura non possa superare i 18°C;
 - b. l'illuminazione con sistema a fiamma, nè stabilmente, nè occasionalmente. L'eventuale illuminazione elettrica dev'essere indipendente per ciascun locale, con tutte le precauzioni atte ad evitare il riscaldamento del filo, cortocircuiti o scintillamenti e cioè:
 - linea elettrica di adatta sezione e posta in tubi di sicurezza o sotto traccia e, per quanto possibile, esterna;
 - prese e interruttori esterni al locale;



Segue: Allegato S

— valvole fusibili, di amperaggio strettamente necessario e comunque non superiore a 2 ampère, sistemate all'esterno.

3. Nell'interno del locale il munitionamento scoppiante (bombe a mano) deve essere separato dal rimanente munitionamento a mezzo muretto o sacchetti a terra di altezza superiore di 50 cm a quella del munitionamento scoppiante e distante m 1 da questo.

**BLOCCAGGIO DEI TAPPI A GOLFARE DELLE GRANATE
DA 155, 175 E 203 PALLETTIZZATE**

CARICHI UNITARI (Granate da 155/23)



**NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI NEI
DEPOSITI DI MUNIZIONI ESPLOSIVI E MINE**

1. Provvidenze contro l'insorgere e il propagarsi di incendi.

- a. È fatto divieto di introdurre o di usare nei depositi munizioni o di esplosivi e mine *lampade a fiamma libera* ed ogni altra sorgente di fuoco.
- b. Alle persone che devono accedere ai depositi devono essere ritirati i fiammiferi, gli accenditori e le armi eventualmente in loro possesso.
- c. Gli impianti elettrici, ove esistenti del tipo prescritto, devono formare oggetto di assidui controlli onde assicurarsi che non siano in condizioni di provocare *cortocircuiti*.
- d. *Per la circolazione degli automezzi* nell'interno dei depositi devono esser osservate le seguenti cautele:
 - i motori non devono essere sottoposti a brusche variazioni di regime per non creare eventuali *scintille allo scarico*;
 - per evitare *ritorni di fiamma o scoppi in marmitta* deve essere usato ogni accorgimento per non ingolfare i carburatori;
 - il tubo di scappamento deve essere sempre provvisto degli spegnifiamma regolamentari ed, in mancanza, di quelli di circostanza (es.: scatoletta metallica forata);
 - i prelevamenti ed i versamenti delle munizioni devono essere effettuati con non più di un automezzo per volta per ciascuna riservet-

ta ed il luogo di carico o di scarico deve distare dalle riservette stesse non meno di 10 m e, dove possibile, dopo la "rostra".

Gli automezzi devono, altresì, avere i motori spenti ed i mezzi di estinzione di bordo in perfetta efficienza.

e. Per quanto riguarda *parcheggi o rifornimenti di carburanti*:

- gli *automezzi* devono essere parcheggiati fuori della zona delle riservette e in genere nelle zone servizi del deposito od, in mancanza, a non meno di 100 m di distanza dalle riservette stesse;
- gli eventuali *depositi di carburanti* dovranno essere sistemati nella zona servizi del deposito a distanza di almeno 150 m dalle riservette; comunque non deve mai eseguirsi il *rifornimento totale* od anche solo parziale di carburante nell'interno della zona riservette del deposito.

f. Occorre assicurarsi che non vengano infrante le *leggi sulle servitù militari* imposte intorno ai depositi per quanto particolarmente riguarda:

- il divieto fatto ai proprietari dei terreni soggetti a servitù di fare uso di mine, di bruciare residuati di piantagione, di lasciare seccare sul posto i prodotti delle coltivazioni;
- l'obbligo che incombe ai medesimi di sfalciare ed allontanare l'erba, i cespugli, il frascame secco ecc..

g. Tutti i locali adibiti al ricovero od al maneggio di esplosivi e dei manufatti esplosivi devono essere provvisti di parafulmini.

h. Gli esplosivi ed i manufatti esplosivi non devono essere mai accantonati all'aperto. Qualora, per causa di forza maggiore, ciò deb-

ba aver luogo, si deve sempre attuare un impianto di circostanza atto a salvaguardare le cataste dalla caduta di fulmini.

i. I mezzi di estinzione incendi dei depositi devono essere sicuramente e prontamente impiegabili. La loro manutenzione ed il loro impiego, pertanto, devono essere particolarmente curati.

A tale scopo si tengano presenti le seguenti direttive di ordine generale sulla organizzazione che tale servizio deve assumere nei depositi di cui trattasi.

(1) Mezzi disponibili:

- autopompe oppure motopompe abbinate a serbatoi di acqua semoventi;
- motopompe e relativo materiale d'impiego;
- vasche d'acqua interrate;
- serbatoi d'acqua su ruote o portatili;
- estintori a carrelli o portatili;
- recipienti d'acqua, sabbia e materiali da zappatore.

(2) Dislocazione dei mezzi nell'interno dei depositi munizioni.

I mezzi autosufficienti per l'azione antincendio di cui sopra dovranno essere dislocati nelle vicinanze dei Corpi di guardia e tenuti sempre in perfetta efficienza.

Il personale addestrato all'impiego di tali mezzi dovrà essere distribuito in turni di servizio continuativo.

Le prese d'acqua, gli estintori, i recipienti d'acqua e di sabbia, le manichette ed i materiali da zappatore non dovranno essere addossati alle pareti esterne delle riservette (e tanto meno situati nell'interno), ma nelle immediate vicinanze.

Gli estintori, i recipienti per acqua e sabbia ed i materiali da

zappatore dovranno essere opportunamente raggruppati in *posti antincendio* appositamente attrezzati e dislocati nell'interno del deposito in modo da poter servire il maggior numero di riservette possibile.

Si dovrà altresì tener conto che detti posti dovranno essere accessibili al personale anche in situazione di pericolo e che, per quanto possibile, non dovranno essere esposti all'azione delle eventuali esplosioni od incendi che si verifichino nei locali al servizio dei quali sono destinati.

2. Particolari provvedimenti da adottare durante la stagione estiva.

a. Durante la stagione estiva, nelle ore di caldo più intenso, occorre provvedere *all'arieggiamiento delle riservette*, aprendo porte e finestre e ricavando, ove se ne ravvisi la necessità, aperture sussidiarie nelle pareti o abbaini di circostanza nelle coperture leggere.

Sarebbe grave colpa il solo pensare che tale norma non possa essere attuata perchè le porte e finestre, per inefficienza o per altra causa, non si possono aprire (l'apertura deve avvenire esclusivamente verso l'esterno).

Tutto ciò sarà, naturalmente, attuato solo quando la temperatura interna delle riservette risulta superiore a quella esterna.

Qualora la località ove è ubicato il deposito sia tanto umida da non consigliare l'arieggiamiento prolungato delle riservette, queste saranno aperte per il tempo strettamente necessario a rinfrescare l'interno o, preferibilmente, nelle ore in cui l'aria esterna è più asciutta (ad esempio quando spirano venti di tramontana).

b. In ogni caso, le aperture non devono mai porre i manufatti

e gli esplosivi *all'esposizione diretta del sole*.

Allo scopo saranno, quando necessario, applicati alle aperture stesse sacchi, tendoni, tavole, ecc., i quali però non devono impedire la circolazione dell'aria. I tetti e le porte delle riservette, se metallici, devono essere imbiancati. I manufatti e gli esplosivi tenuti eventualmente all'aperto, anche se temporaneamente, devono essere coperti con qualunque mezzo, non infiammabile, disposto a guisa di tettoia.

c. I consegnatari dei depositi devono:

- rilevare giornalmente le temperature max. e minime dei termometri collocati all'interno delle riservette;
- innaffiare, specialmente per quei locali contenenti esplosivi propellenti, i tetti o le pareti esterne delle riservette ed il terreno antistante allorchè la temperatura interna superi i 35°;
- segnalare quindicinalmente ai rispettivi reparti rifornimenti le temperature max. e minime e gli eventuali provvedimenti adottati.

I reparti rifornimenti, quando necessario, invieranno il chimico per accettare le misure del caso quando gli effetti del colore abbiano pregiudicato la stabilità dei medesimi.

d. I depositi devono essere sempre tempestivamente *liberati dalle erbe infestanti*.

Allo scopo ne sarà in tempo assicurato lo sfalcio che, in relazione all'andamento delle crescite, potrà aver luogo anche più di una volta l'anno.

Comunque durante la stagione estiva i depositi dovranno essere completamente ripuliti da ogni elemento che possa favorire gli incendi, non soltanto sfalciando le erbe e scalvendo le piante ovunque, anche fra i reticolati delle recinzioni, ma allontanando immediata-

mente il materiale di risulta dai depositi stessi.

Altresì, quando necessario e possibile, saranno ricavate, intorno alle riservette ed alle recinzioni, fasce tagliafuoco, di terreno rimosso, di opportuna profondità (da 5 a 10 m).

3. Visite chimiche.

Siano intensificate in quei depositi che per dislocazione, esposizione e per la specie degli esplosivi custoditi richiedono particolare sorveglianza.

Nelle visite si rivolga particolare attenzione alle munizioni al fosforo o comunque incendiarie, agli artifizi vari e speciali, agli esplosivi a base di eteri nitrici ed in genere alle munizioni ed esplosivi di remoto allestimento o di dubbio stato di conservazione.

4. Maneggio e trasporto di manufatti esplosivi.

Durante i più intensi calori estivi manipolare il meno possibile munizioni, esplosivi, artifizi.

Quando ciò sia indispensabile, usare particolari precauzioni ed attenzioni.

DOCUMENTAZIONE PER L'ACCESSO AI DEPOSITI


"FAC-SIMILE" DI TESSERA PERSONALE DI ACCESSO

(1)	(2)
TESSERA PERSONALE DI ACCESSO N. (2)	
il (3)
.....	
è autorizzato ad accedere ai retroindicati Dp. per (4)	
.....	
La presente tessera ha validità di un anno dalla data del rilascio, è strettamente personale, deve essere corredata da fotografia (retro), va esibita al personale di controllo dei Dp. e va restituita all'Ente che l'ha rilasciata alla scadenza o alla cessazione del motivo del rilascio.	
(6)	(5)

(Frontespizio)

(formato reale della tessera: cm 11x8)

(Retro)



(1) Denominazione dell'Ente che rilascia la *tessera*. – (2) Numero della *tessera*. – (3) Grado (se militare), cognome, nome, data e località di nascita dell'intestatario della *tessera*. – (4) Motivo del rilascio. – (5) Timbro e firma dell'autorità che autorizza l'accesso a "bollo di Ufficio" (Bollo Tondo). – (6) Località e data. – Fotografia dell'intestatario. – (8) Elenco dei Dp.: per ciascuno, denominazione e località di ubicazione.

Segue: Allegato V

“FAC-SIMILE” DI TESSERA COLLETTIVA DI ACCESSO

(1).....	(2).....
TESSERA COLLETTIVA DI ACCESSO N. (3).....	
il (4).....
è autorizzato a far accedere propri personale e automezzi al Dp. (5).....	
.....	
dipendenti da (6).....	
secondo quanto specificato, volta a volta, dall'intestatario della presente tessera, con apposita “Lettera di intento”.	
(7).....	(8).....

(Frontespizio)

(formato reale della tessera: cm 11x8)

(Retro)

La presente tessera:
<ul style="list-style-type: none">- consente l'accesso ai Dp. solo se accompagnata da “Lettera d'intento”, firmata dal Comandante/Direttore dell'Ente intestatario, che specifichi il Dp., il personale, i mezzi, i giorni ed il motivo dell'accesso;- ha validità di un anno dalla data del rilascio e va restituita all'Ente originatore alla scadenza o alla cessazione del motivo del rilascio;- va esibita, unitamente alla “Lettera di intento” ed ai documenti di riconoscimento degli utilizzatori, al personale di controllo del Dp..

(1) Denominazione dell'Ente che rilascia la tessera. – (2) Numero della tessera. – (3) Denominazione dell'Ente intestatario della tessera. – (4) Dp. mu. e/o Dp. mn. espl. e/o cel.gc. e/o Dp. cel. mc. (senza specificare la loro denominazione e località, ma indicando se trattasi - eccetto i Dp. cel. gc. - di Dp. “direzionali” o “settoriali”). – (5) Comando o Ente da cui dipendono i Dp. cui la tessera è riferita. – (6) Timbro e firma dell'autorità che autorizza l'accesso a “bollo di Ufficio” (Bollo Tondo). – (7) Località e data.

“FAC-SIMILE” DI LETTERA DI INTENTO

(1).....

OGGETTO: Lettera di intento per l'accesso di personale e automezzi ai Depositi munizioni, ai Depositi mine ed esplosivi e ai Depositi cel..

1. Il sottoscritto (2) _____
Comandante/Direttore del (1) _____
cui è intestata la TESSERA COLLETTIVA DI ACCESSO N. (3) _____
rilasciata da (4) _____, in data (5) _____,
allega alla predetta TESSERA la presente lettera di intento per l'accesso al Dp.
(6) _____
dei sottosignati personale e automezzi, per il/i giorno/i (7) _____,
per (8) _____

2. Personale:

(9) _____
(9) _____
(9) _____

3. Automezzi:

(10) _____
(10) _____
(11) _____

(1) Denominazione dell'Ente che emette la “Lettera di intento”. – (2) Grado, cognome e nome. – (3) Numero della tessera. – (4) Ente che ha rilasciato la tessera. – (5) Data di rilascio della tessera. – (6) Denominazione del Dp. e località di ubicazione. – (7) Indicazione del/i giorno/i, mese e anno. – (8) Motivo dell'accesso. – (9) Per ciascuna persona generalità ed estremi di un valido documento di riconoscimento. – (10) Tipo e targa di ciascun automezzo. – (11) Firma del Comandante/Direttore dell'Ente.

Segue: Allegato V

“FAC-SIMILE” DI PERMESSO TEMPORANEO DI ACCESSO

(1)	(2)
PERMESSO TEMPORANEO DI ACCESSO N. (2)	
il (3)
.....	
è autorizzato ad accedere al Dp. (4)	
.....	
per il periodo dal (5)	al (6)
Motivo	
(8)	(7)

(Frontespizio)

(formato reale della tessera: cm 11x8)

(Retro)

Il presente permesso:

- è strettamente personale;
- deve essere esibito, unitamente al documento di riconoscimento indicato sullo stesso, al personale di controllo del Dp.;
- deve essere restituito, alla scadenza, all'Ente che lo ha rilasciato.

(1) Denominazione dell'Ente che rilascia il *permesso*. – (2) Numero del *permesso*. – (3) Grado (se militare), cognome e nome dell'intestatario ed estremi di un valido documento di riconoscimento dello stesso. – (4) Denominazione ed ubicazione del/dei Dp.. – (5) (6) Inizio e termine del periodo di autorizzazione all'accesso. – (7) Timbro e firma dell'autorità che autorizza l'accesso e “bollo di Ufficio” (Bollo Tondo). – (8) Località e data.